



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 427

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 marzo 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 6
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 65
5 ^a - Bilancio	» 72
6 ^a - Finanze e tesoro	» 75
7 ^a - Istruzione	» 89
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 95
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 98
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 101
11 ^a - Lavoro	» 131
12 ^a - Igiene e sanità	» 135

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 139
Per la semplificazione	» 144
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 146

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 224

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 226
5^a - Bilancio - Pareri » 228
6^a - Finanze e tesoro - Pareri » 229

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 22 marzo 2011

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

indi del Vice Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 12) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1º marzo e proseguito nelle sedute del 9 e del 15 marzo 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CASSON (*PD*), SANNA (*PD*), BALBONI (*PdL*), ADAMO (*PD*) e LI GOTTI (*IdV*).

Su richiesta del senatore SANNA, la Giunta delibera di acquisire l'ordinanza del GIP di Bari che ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare emessa nei confronti del senatore Tedesco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 22 marzo 2011

93^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il presidente BERSELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite ha disposto di sollecitare formalmente la Commissione bilancio ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2156 e connessi, in materia di corruzione, al fine di consentire una rapida conclusione dell'esame.

Gli Uffici di Presidenza hanno altresì disposto che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge n. 2494 e connessi, in materia di sicurezza pubblica, si riunisca alle ore 14 di martedì 29 marzo per dare avvio ai lavori di redazione del testo unificato partendo da un testo di lavoro predisposto dai relatori.

SUL GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO LA SENATRICE GALLONE

Su proposta del senatore LI GOTTI (*IdV*), i componenti delle Commissioni riunite esprimono la loro partecipazione al grave lutto che ha recentemente colpito la senatrice Gallone.

La seduta termina alle ore 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 22 marzo 2011

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito, per la giustizia Caliendo e per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Deputato Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

In mancanza di altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 23 marzo, il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo e rinviato in quella del 16 marzo.

Il relatore BODEGA (*LNP*) presenta una riformulazione della sua proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato, che tiene conto di alcuni dei suggerimenti avanzati dal senatore Vitali nella discussione generale.

Il senatore VITALI (*PD*) esprime apprezzamento per l'accoglimento delle proposte più importanti da lui illustrate nella discussione generale, mentre si rammarica per il fatto che la proposta del relatore non solleciti una effettiva neutralizzazione dei tagli ai trasferimenti alle regioni disposti con il decreto-legge n. 78 del 2010, in sede di manovra economica triennale.

Pertanto, chiedendo che si voti per parti separate, preannuncia in tal caso il voto favorevole del suo Gruppo sulla parte dispositiva e contrario sulle premesse.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione per parti separate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvata la proposta di osservazioni con rilievi avanzata dal relatore, limitatamente alla prima parte, contenente le premesse. Successivamente è approvata, anche la seconda parte, contenente il dispositivo.

IN SEDE REFERENTE

(2569) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 10 e del 16 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.2, del senatore Malan, si intende ritirato.

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra una ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.1 (1.1 testo 3), pubblicata in allegato, che tiene conto di tutte le implicazioni proprie della disciplina delle festività soppresse.

Il sottosegretario CALIENDO, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento del relatore, motivato dal fatto che la nuova formulazione attenua le preoccupazioni sulla copertura finanziaria che avevano indotto i Ministri della Lega Nord a manifestare perplessità sul provvedimento.

La senatrice ADAMO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 3) è posto in votazione ed è accolto.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento x1.0.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione.

Il relatore PASTORE (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento, che potrà essere riconsiderato in sede di legislazione ordinaria. Pur non essendo contrario nel merito, ritiene che la disposizione non sia urgente e necessaria. Se l'emendamento non sarà ritirato, il suo parere si intende pertanto contrario.

Il sottosegretario CALIENDO, a nome del Governo, esprime parere contrario.

Il senatore PARDI (*IdV*) insiste per la votazione dell'emendamento x1.0.1, che riformula in un testo corretto pubblicato in allegato (x1.0.1 testo corretto).

La senatrice ADAMO (*PD*) manifesta il favore del suo Gruppo sull'emendamento, che corrisponde alle istanze di molti cittadini che chiedono di istituire una festività per ricordare l'indipendenza dell'Italia e l'indivisibilità della Repubblica.

L'emendamento x1.0.1 (testo corretto) è posto in votazione e risulta non accolto.

Su richiesta della senatrice ADAMO (*PD*), si procede alla controprova, in esito alla quale l'emendamento risulta accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pastore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 333)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella riunione di oggi. Propone di esprimere osservazioni non ostantive, tenuto conto che all'articolo 4 si prevede un parere obbligatorio delle regioni, in modo da tenere conto della recente pronuncia della Corte costituzionale in materia.

Il senatore **BIANCO (PD)** avanza una proposta alternativa di osservazioni non ostantive, a condizione che si preveda che il parere delle regioni abbia natura vincolante.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione la proposta di osservazioni non ostantive avanzata dal relatore, che non è accolta.

Successivamente è posta in votazione la proposta avanzata dal senatore Bianco, di esprimere osservazioni non ostantive con una condizione. Anche tale proposta non è accolta.

Il **PRESIDENTE** prende atto che la Commissione non è in condizione di formulare osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli ed è strutturato in cinque Capi dedicati, rispettivamente, alla «Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario» (articoli 1-11); alla «Autonomia di entrata delle province» (articoli 12-18); alla «Perequazione» (articolo 19); ai «Costi *standard* nel settore sanitario» (articoli 20-24); ed, infine, alle «Norme finali ed abrogazioni» (articoli 25-27);

– il presente decreto legislativo si muove nella direzione di una razionalizzazione dell'attuale quadro normativo;

– data la dimensione media delle regioni e il loro numero limitato il problema maggiore non riguarda il numero delle fonti di gettito, bensì i difetti di struttura di alcune delle principali voci di entrata; pertanto, la legge di delega non demanda alla fase attuativa margini analoghi a quelli riguardanti la finanza comunale e pone principi diretti a correggere l'attuale modello, privo di adeguati criteri di responsabilizzazione finanziaria. In particolare, per quanto riguarda la compartecipazione IVA, il fatto che essa sia quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni testimonia che il finanziamento della spesa per la sanità dissimula un trasferimento dal bilancio statale. Inoltre, la quota di compartecipazione è assegnata sulla base dei consumi ISTAT, che non tengono conto dell'evasione fiscale. Altri difetti strutturali caratterizzano l'addizionale regionale dell'IRPEF, che non consente di considerare i figli a carico e la diversa capacità contributiva dei nuclei familiari. La soppressione dei trasferimenti statali e della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, accompagnata dalla loro sostituzione nella forma di gettiti tributari, rappresenta, quindi, un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione. A tal fine, lo schema di decreto legislativo, per la compartecipazione IVA, prevede l'applicazione di criteri di calcolo che tengano conto degli importi riscossi sul territorio. Inoltre, si stabilisce la possibilità di ridurre l'IRAP, in modo che una gestione regionale avveduta e una effettiva lotta agli sprechi possano tradursi, in definitiva, in un abbassamento della pressione fiscale. Il quadro esistente viene così corretto e razionalizzato, anche attraverso una maggiore tracciabilità della spesa e dell'imposizione regionale, nonché attraverso il controllo democratico degli elettori;

– la disciplina che innova riguardo all'addizionale regionale all'IRPEF si muove nella stessa direzione, ma consente anche di ampliare le politiche regionali autonome. Infatti, a quella addizionale sono riferiti i prin-

cipi previsti dalla legge di delega nella definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale e l'individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti. Ad esempio, mentre attualmente alle regioni non è consentita una propria politica fiscale a favore della famiglia, nell'ambito del nuovo regime esse potranno considerare i carichi familiari nell'addizionale IRPEF, tramite il riconoscimento di detrazioni regionali per ogni figlio a carico. Inoltre, si potrà utilizzare la leva fiscale per agevolare alcune attività a carattere sociale, in particolare ammettendo la detraibilità degli incentivi a favore delle famiglie e dei singoli, la cui diffusione oggi è ostacolata da difficoltà burocratiche;

– si prevede, inoltre, l'abrogazione di alcuni tributi minori, che assicurano gettiti esigui ma rilevanti complicazioni gestionali: le regioni potranno istituire tributi propri analoghi a quelli soppressi ovvero compensare il minor gettito con l'addizionale IRPEF o con risparmi di spesa. Infine, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e responsabilizzazione, ciascuna regione, d'intesa con i comuni del territorio, può determinare una compartecipazione di essi all'addizionale regionale all'IRPEF in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali;

– per quanto riguarda le province, si provvede a una razionalizzazione del quadro esistente. L'addizionale provinciale sull'energia elettrica viene assegnata allo Stato e viene soppressa l'attuale compartecipazione provinciale all'IRPEF. Alle province viene attribuita l'imposta sulle assicurazioni, stabilendo un grado di flessibilità molto limitato in diminuzione o in aumento. Vengono soppressi i trasferimenti statali, compensati da una compartecipazione all'accisa sulla benzina. Anche le regioni sopprimono i loro trasferimenti alle province, che ottengono l'importo equivalente dalla compartecipazione al bollo auto regionale. In via transitoria è istituito un fondo di riequilibrio, al fine di assicurare la gradualità del passaggio;

– il Capo IV dello schema di decreto legislativo in esame dispone una riforma integrale del procedimento di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale e dei fabbisogni sanitari regionali, al fine di adeguare tale procedimento ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 5 maggio 2009, n. 42;

– in particolare, il provvedimento definisce il metodo per la definizione in ambito sanitario dei cosiddetti «fabbisogni *standard*», introdotti dalla legge di delega n. 42 del 2009 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (i cosiddetti LEP, in relazione ai diritti civili e sociali, o LEA, con riferimento specifico al diritto alla salute); le spese per la sanità sono espressamente incluse dall'articolo 8 della legge n. 42 del 2009 tra le spese cosiddette «essenziali», ovvero tra le spese individuate con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che attribuisce allo Stato in via esclusiva il compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il finanziamento di tali spese essenziali è incentrato sulla nozione di costo *standard*: ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009, infatti, tali spese sono determinate «nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale»; l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) della legge n. 42 precisa che è garantita l'integrale copertura di tali spese, al costo *standard*;

– le entrate destinate al finanziamento dei fabbisogni sanitari individuati sulla base del costo *standard* sono invece disciplinate nelle disposizioni del Capo I del provvedimento in esame, che regola in via generale l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario (con riferimento, tuttavia, non solo al settore sanitario). L'articolo 11, commi 5 e seguenti del Capo I recano, inoltre, una disciplina del Fondo perequativo regionale;

– obiettivo primario delle disposizioni del Capo IV è quello di sostituire al previgente sistema politico di determinazione dei fabbisogni (in larga misura dipendente dalla spesa storica) un nuovo meccanismo induttivo di rilevazione dei fabbisogni *standard* in una prospettiva *bottom up* anziché *top down*. Le principali fasi del nuovo processo di determinazione dei fabbisogni sono, in particolare, rappresentate dalla rilevazione dei valori di costo nelle regioni di riferimento (*benchmark*), dalla determinazione dei costi *standard* per ciascuna delle tre macro-aree assistenziali costitutive dei Lea, calcolati sulla base della media pro-capite pesata del costo registrato nelle Regioni *benchmark*, dalla determinazione del fabbisogno sanitario regionale, calcolato applicando a ciascuna Regione i costi *standard* per la popolazione pesata regionale (le pesature sono effettuate per classi di età della popolazione e dalla determinazione del fabbisogno sanitario nazionale come sommatoria di tutti i fabbisogni sanitari regionali);

– il provvedimento ha concluso in data 16 dicembre 2010 il suo passaggio consultivo presso la Conferenza unificata. La Conferenza unificata ha esaminato il provvedimento dal 28 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010. Il 16 dicembre, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole al conseguimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo, con le modifiche formulate in sede tecnica ed accolte dal Governo. Le Regioni, in particolare, hanno evidenziato come l'intesa sia stata raggiunta alla luce degli impegni assunti a seguito dell'accordo politico raggiunto con il Governo;

– l'intesa così acquisita in Conferenza unificata è stata subordinata alla condizione che vengano apportate al decreto una serie di modifiche, alcune delle quali riguardano anche le disposizioni del Capo IV, sui costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Le modifiche proposte attengono essenzialmente ai seguenti quattro profili di intervento:

1) si specifica che le disposizioni del decreto legislativo si applicheranno solo alle Regioni a statuto ordinario, escludendo così dal relativo ambito di applicazione anche le Province autonome di Trento e Bolzano, che invece erano ricomprese nell'articolato proposto dal Governo. Viene conseguentemente proposto l'inserimento di un articolo aggiuntivo, l'arti-

colo 24-bis, il quale ribadisce che per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della legge delega;

2) si ribadisce che il fabbisogno sanitario nazionale *standard* – il quale ai sensi dell'articolo 21 sarà determinato a decorrere dall'anno 2013 in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria – dovrà essere determinato con intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza;

3) è stata introdotta una specificazione di primario rilievo all'articolo 22, comma 5, che riguarda i criteri di selezione delle regioni di riferimento per il calcolo dei costi *standard*. In aggiunta rispetto ai criteri di selezione già previsti nel testo, si è specificato che nella individuazione delle regioni *benchmark* «si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografici»;

4) è stato eliminato l'articolo 22, comma 6, lettera e), il quale prevedeva che il livello della spesa nelle tre regioni *benchmark* fosse determinato secondo il criterio della quota capitaria ponderata sulla base di criteri (stabiliti con Intesa Stato-Regioni) che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari (i cosiddetti «indici di deprivazione economica»);

– appare necessario riflettere sulla proposta di soppressione dell'articolo 22, comma 6, lettera e), che incide su un tema, quello della determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili tra le Regioni e dell'inserimento del cosiddetto «indice di deprivazione», che sta assumendo un rilievo centrale nel dibattito politico-istituzionale delle ultime settimane. Sul punto, si richiama quanto osservato dal ministro Fazio nel suo intervento del 24 febbraio 2010 presso la 12^a Commissione del Senato. Il Ministro ha infatti affermato che «la determinazione della quota capitaria dipende da considerazioni sia di natura tecnica che di natura politica, ma queste ultime comunque devono essere ancorate a dati certi. Fatta questa premessa, a livello teorico, bisognerebbe costruire un sistema che riconosca nella incidenza della spesa sanitaria il criterio della prevalenza delle malattie, poiché considerare il solo dato anagrafico può essere erroneo. (...) Peraltro, come dimostrato da uno studio della Agenas, tra le patologie che colpiscono maggiormente i soggetti deprivati dal punto di vista socio-economico si annoverano malattie psichiatriche lievi o diabete che impropriamente sono ora trattata negli ospedali e che comunque si ripercuotono sulla rete territoriale. Per tali ragioni, pertanto, sarebbe improprio applicare il criterio della deprivazione socio-economica, non potendo esso basarsi su dati ancora sicuri e senza un serio approfondimento, fermo restando che (...) appare giusto che il livello della spesa sia applicato alla

relativa popolazione pesata regionale secondo criteri che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali»;

– si conviene quindi con la Conferenza unificata in merito all'esigenza di evitare che il riparto delle risorse sanitarie tra le Regioni venga ad essere vincolato ad un indice, quello di deprivazione, che misura dati statistici (in particolare, quelli relativi al livello di istruzione e alle condizioni reddituali) che attengono più alla sfera sociale che a quella sanitaria e rispetto al quale non vi sono evidenze scientifiche che ne dimostrano la correlazione con lo stato di salute dei cittadini e quindi i bisogni sanitari rilevati a livello regionale;

– allo stato attuale, sarà necessario prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà i trasferimenti da sopprimere sia corredato di una apposita relazione tecnico-illustrativa la quale deve contenere le informazioni riguardo la ricognizione puntuale dei trasferimenti di parte corrente oggetto di soppressione, relativa classificazione tra finanziamenti a funzioni LEP e non LEP e relativa distribuzione territoriale fornendo altresì elementi informativi sui trasferimenti di parte capitale aventi carattere di generalità e permanenza che potrebbero essere oggetto di fiscalizzazione in una seconda fase di implementazione della riforma. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredato di relazione, deve essere sottoposto, prima della sua emanazione, all'esame degli appositi organi parlamentari, inclusa la Commissione per il federalismo fiscale;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

– in relazione alla tematica dei livelli essenziali delle prestazioni, sia definita, da subito, pur nei limiti consentiti dalla legge 42 con riguardo alla determinazione dei LEP, una procedura per la prima fissazione dei livelli dei servizi nei settori che sono ancora privi di LEP specificamente individuati (assistenza, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori), indipendentemente dal livello di governo che concretamente fornisce o fornirà i servizi corrispondenti, siano essi le Regioni o gli enti locali;

– nel corso del periodo provvisorio potrà avvenire il processo di adeguamento delle spese LEP dai valori storici verso i fabbisogni *standard*, e il processo di identificazione delle spese non LEP su cui assegnare il ruolo previsto dalla legge all'addizionale IRPEF;

– sia chiarito che, in ogni caso, la perequazione parta sulla base della spesa storica e gradualmente si adatti ai fabbisogni *standard* per le spese coperte da LEP e alle capacità fiscali per le altre spese;

– il criterio di territorialità basato sul luogo del consumo per la ripartizione della compartecipazione regionale IVA sia applicato solo a condizione di disporre effettivamente di informazioni affidabili sulla distribuzione tra territori regionali dell'ammontare delle vendite effettuate nei confronti di consumatori finali e della corrispondente imposta IVA incassata. In tale ambito, si tenga conto, inoltre, dell'IVA versata dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti non obbligati alla redazione del

quadro VT e si proceda a una valutazione di affidabilità di questa fonte, affidando il compito ad un'entità indipendente come l'ISTAT;

– sia previsto che, accanto alle valutazioni già consuete e riprodotte dal decreto sulla spesa *pro capite* ponderata per età, si prendano in considerazione indicatori delle condizioni socioeconomiche dei territori con particolare riferimento alle spese in conto capitale ai fini della perequazione infrastrutturale;

– la costruzione dei fabbisogni *standard* in sanità sia coordinata con il sistema più generale del finanziamento e della perequazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni regionali assistite dai LEP;

– sia prevista una norma di coordinamento fra i fondi di riequilibrio provvisori previsti per i comuni e le province ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e i fondi di riequilibrio previsti per la fiscalizzazione dei trasferimenti regionali a comuni e province;

– la compartecipazione provinciale all'IRPEF, prevista dall'intesa in sede di Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, garantisca la dinamicità del gettito, il rafforzamento dell'autonomia tributaria e la semplificazione del sistema;

– la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e regionali, generali e permanenti, alle province comprenda anche le risorse in conto capitale destinate alle opere infrastrutturali. In tale ambito sia garantita la copertura integrale dei trasferimenti che si andranno a sopprimere;

– si preveda un sistema perequativo coerente con i principi della legge delega anche per le province;

– sia previsto l'inserimento, nel decreto legislativo in esame, delle norme per l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2569**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1 (testo 3)

PASTORE, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole da: «per la festività soppressa del 4 novembre», fino alla fine del comma con le seguenti: «per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità dell'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi».

al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1.

x1.0.1 (testo corretto)

BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione
e della Indivisibilità della Repubblica)*

1. È istituita la "Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica" al fine di celebrare il valore dell'u-

nità e dell'indivisibilità della Repubblica, attraverso la promozione della conoscenza della storia risorgimentale nazionale ed europea. La festa di cui al presente comma ricorre il giorno 17 del mese di marzo di ogni anno a partire dall'anno 2012 e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale dell'unità della Nazione e della indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della giornata di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche di cui ai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere le seguenti parole: «Istituzione della Giornata nazionale dell'Indipendenza della Nazione e della Indivisibilità della Repubblica».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 marzo 2011

226^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2568) Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri

(1129) PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case-famiglia» per detenute con figli minori

(1137) CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta pomeridiana dell'8 marzo 2011)
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BERSELLI fa presente che nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, testé conclusasi, è stata differita al prossimo martedì 29 marzo la calendarizzazione nei lavori dell'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Alla luce di tale decisione propone di destinare la seduta odierna alla illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2568 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) e di procederne alla votazione nella giornata di domani. Al riguardo, precisa che la Commissione bilancio si riunirà per esaminare i disegni di legge e i relativi emendamenti domani mattina alle ore 8,30.

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede alla Presidenza di tenere conto, nell'organizzazione dei lavori della Commissione, anche della se-

duta della Commissione antimafia, prevista per domani alle ore 14,30 e che vede coinvolti gran parte dei componenti della Commissione giustizia. All'uopo fa presente che nella suddetta seduta la Commissione bicamerale procederà, in relazione alla problematica delle stragi, all'audizione dell'ex Presidente della Camera dei deputati, Luciano Violante.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare un'ulteriore seduta della Commissione giustizia al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea per la votazione delle proposte emendative.

Si passa quindi alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti in titolo.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il complesso degli ordini del giorno presentati dai senatori del Gruppo del Partito Democratico, con i quali si intende impegnare il Governo ad adottare misure di effettiva tutela dei minori. Tale misure si sostanziano in primo luogo nella previsione di un'apposita copertura legislativa per gli interventi previsti dal disegno di legge in titolo. Un'effettiva tutela dei minori, poi, non può prescindere da un incremento del personale penitenziario, nonché dalla riduzione dei tempi di realizzazione delle strutture a custodia attenuata. Infine, di particolare rilievo è l'ordine del giorno G/2568/9/2, con il quale si impegna il Governo a dare attuazione al progetto dei cosiddetti braccialetti elettronici, che permetterebbero di limitare l'ingresso in carcere delle detenute madri.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti ordini del giorno, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l'emendamento 1.2, volto alla soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. A suo parere, infatti, l'introduzione di ulteriori benefici per le detenute madri, per quanto condivisibile nella parte in cui mira a tutelare la prole di minore età, non può però prescindere dalla esigenza di assicurare effettività alla pena e di tutelare delle vittime dei reati. Fa presente peraltro come beneficiarie delle misure contemplate dal disegno di legge siano detenute o recluso per reati di particolare gravità o comunque recidive.

Il legislatore quindi deve valutare adeguatamente l'introduzione dei benefici in questione al fine di evitare possibili strumentalizzazioni della prole. Si domanda poi se in taluni casi sia davvero opportuno consentire ai detenuti di tenere all'interno delle carceri i figli di tenera età.

Concludendo, fa presente che ulteriori proposte emendative a propria firma sono volte a sopprimere i benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge, i quali appaiono già contemplati dall'ordinamento.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire la ragione per la quale si sia ritenuto di elevare a sei anni il limite di età della prole ai fini della concessione delle misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, rispondendo al quesito testé posto, precisa che tale aumento è stato apportato tenendo conto delle rimostranze delle detenute madri, le quali lamentavano l'iniquità dell'allontanamento della prole di età non superiore ai tre anni. La scelta degli anni sei è stata effettuata in considerazione del fatto che a tale età per l'infante inizia un nuovo ciclo della vita, caratterizzato peraltro dalla scolarizzazione.

Dopo una breve precisazione del presidente BERSELLI, il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime talune perplessità sull'emendamento 1.1 il quale, così formulato, elimina completamente ogni discrezionalità da parte del giudice.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene sull'emendamento 1.1, invitando a riflettere sull'istituto della custodia attenuata tenendo conto del limitato ambito soggettivo di applicazione del beneficio. Trattandosi infatti di un numero limitatissimo di detenute madri, appare inaccettabile che lo Stato non sia in grado di reperire le risorse necessarie per la realizzazione o il completamento delle ICAM.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.3, osservando preliminarmente come il dibattito testé svoltosi si sia concentrato più sulla problematica generale dell'umanità della pena che sul provvedimento in concreto. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione concorda con il senatore D'Ambrosio e rileva nel contempo come il nostro Paese si caratterizzi, sul piano penitenziario, per un'evidente contraddittorietà: a livello europeo, infatti, l'Italia è il Paese con il numero più esiguo di detenuti ma con la più alta percentuale di sovraffollamento delle carceri. Tale circostanza, peraltro, ha spinto la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare il nostro Paese. Per quanto concerne più direttamente l'emendamento 1.3, esso prevede che, nei casi di prole di età non superiore ai tre anni, la detenuta sia sottoposta alla misura della custodia cautelare presso case-famiglia protette; mentre nell'ipotesi di prole di età compresa fra i tre e i sei anni sia disposta la custodia cautelare presso un ICAM.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.17, con il quale si rende obbligatorio per il giudice la concessione della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata. Si sofferma infine sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1, il quale apporta modifiche all'articolo 147 del codice penale in materia di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

Il senatore CARDIELLO (*CN*) concorda con i rilievi formulati dal senatore D'Ambrosio, osservando come si dovrebbe portare avanti la realizzazione o il completamento degli ICAM sulla base delle positive esperienze degli istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti (ICAT).

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dal proprio Gruppo, osservando come con essi si intenda ovviare a possibili dubbi applicativi circa l'estensione anche ai padri detenuti dei benefici contenuti nel disegno di legge. Per quanto concerne l'istituto della custodia cautelare, ricorda il contenuto di una recente sentenza (del 2003) della IV Sezione della Corte di Cassazione. Conclude, rilevando come taluni recenti fatti di cronaca ed in particolare quello che ha visto coinvolto la signora Luisa Pallaro, inducano ad una riflessione sull'opportunità di consentire la convivenza nelle carceri della prole di minore età.

La senatrice CARLINO (*IdV*) illustra il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 dal Gruppo dell'Italia dei Valori. Si sofferma dapprima sull'emendamento 1.20, con il quale si prevede che nelle more della realizzazione delle strutture per la custodia attenuata si utilizzino i costi già disponibili presso gli istituti funzionanti di indubbio rilievo, e poi l'emendamento 1.21, con il quale si anticipa al 2013 il termine di entrata a regime delle misure di cui all'articolo 1 del disegno di legge. A ben vedere, infatti, la data del 1° gennaio 2014, contemplata dall'articolo 1, appare la riprova dell'incapacità del Governo di dare attuazione al piano straordinario già citato in tempi ragionevoli. Conclude, illustrando l'emendamento 1.8, con il quale si sopprime la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati ultrasettantenni.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) si sofferma sull'emendamento 1.22, con il quale viene anticipata al 2012 la data di applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del disegno di legge. La data del 2014 rischia infatti di relegare il disegno di legge al ruolo di «legge manifesto».

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 2.3, con la quale mentre si precisa che la madre condannata, imputata, internata è autorizzata non alla mera visita al figlio minore in pericolo di vita o gravi condizioni di salute, ma allo svolgimento di attività di assistenza. L'emendamento prevede altresì l'applicazione di questa disposizione al padre detenuto quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza. L'ultimo comma dell'emendamento rimette alla valutazione discrezionale del giudice la possibilità di applicare la disposizione alla madre detenuta quando vi sia stata perdita

della potestà genitoriale o allontanamento del figlio, cioè in considerazione del fatto che non sempre questi provvedimenti giurisdizionali sono assunti in relazione a specifici comportamenti della madre nei confronti del bambino.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 2.9 che, nella stessa logica di altri emendamenti presentati all'articolo 1, sostituisce la parola «condannata» con l'altra «detenuta».

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.13, tutti diretti ad evitare che si determini un effetto impropriamente estensivo delle disposizioni di favore per i detenuti già oggi previste dalla legge n. 354 del 1975 in relazione alla cura dei figli minori.

In particolare, va osservato che l'articolo 21-*bis* del vigente testo della legge n. 354 subordina la concessione del beneficio al fatto che il bambino sia di età non superiore agli anni 10, e appare dunque eccessivamente estensivo prevedere nella nuova fattispecie di cui all'articolo 21-*ter* che essa si applichi alla malattia del figlio minore, anche dunque se già adolescente.

Sembra inoltre eccessivo, in mancanza di patologie di straordinaria gravità, prevedere il beneficio anche per la semplice assistenza a visite specialistiche.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra l'emendamento 3.5.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 3.4, che sopprime il comma 2 dell'articolo 3.

Nell'esprimere la propria condivisione per il comma 1 dell'articolo 3 che istituisce le «case famiglia protette», purchè ovviamente si dia un contenuto reale e una concreta attuazione a tale istituto, si dichiara invece assolutamente contrario alla disposizione che consente di accedere alla detenzione domiciliare speciale anche a coloro che abbiano scontato il terzo della pena o i quindici anni richiesti dall'articolo 47-*quinqüies* della legge n. 354 del 1975, anche in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ovvero in condizioni di detenzione domiciliare per cura di figlio minore, dal momento che in tale modo si finisce per svuotare di qualsiasi contenuto afflittivo l'esecuzione della pena per vari reati in relazione a fattispecie che potrebbero essere meglio disciplinate ricorrendo al vigente istituto del rinvio dell'esecuzione della pena.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'emendamento 3.12, che consente di applicare alle detenute che beneficiano dell'accesso alla detenzione domiciliare speciale il controllo attraverso il ricorso al braccia-

letto elettronico previsto dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3.

Dopo che il senatore PERDUCA (*PD*) ha illustrato il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico diretti a regolamentare la condizione dei minori figli di madri detenute straniere, in particolare favorendone il ricongiungimento, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) esprime viva perplessità in ordine alla congruità con il testo in esame dei due emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, presentati dai colleghi della Lega Nord, che, mentre non afferiscono alla problematica delle madri detenute con figli minori, rappresentano dei veri e propri sconvolgimenti di principi dell'ordinamento penitenziario.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3.

Essendo terminata l'illustrazione degli emendamenti, il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 15, è anticipata alle ore 12, o comunque al termine della seduta anti-meridiana dell'Assemblea, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2568, 1129 e 1137.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocato domani alle ore 16,30, è anticipato alle ore 12,30, o comunque al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2568

G/2568/1/2

CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori;

l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli,

impegna il Governo:

a garantire in presenza di detenute straniere il migliore sostegno ai figli, anche mediante il ricongiungimento familiare, al fine di garantire la continuità della relazione genitori-figli necessaria alla crescita ed al benessere del minore.

G/2568/2/2

Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premessi che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori, soprattutto con l'obiettivo di assicurare a quest'ultimi una crescita serena e armoniosa;

l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli,

impegna il Governo:

ad assicurare che l'attuazione del provvedimento avvenga in ogni sua parte mantenendo come prioritario l'interesse del minore, garantendo la continuità della sua relazione con i genitori ed assicurando a costoro il necessario sostegno.

G/2568/3/2

FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA, FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premessi che:

la situazione penitenziaria merita particolare attenzione e non può essere considerata avulsa dal contesto sociale;

la preoccupante ed allarmante situazione del sovraffollamento delle nostre carceri costituisce oggi uno dei problemi principali del sistema penitenziario;

il Consiglio d'Europa ha elaborato una serie di raccomandazioni capaci di avere effetti per un forte contenimento del problema, raccomandazioni di rispetto dei diritti umani che hanno come conseguenza una riduzione dell'area penitenziaria;

in effetti, oggi, la pena carceraria, lungi dall'essere utilizzata quale *estrema ratio* da tutti auspicata, è spesso la principale, se non la sola, sanzione utilizzata;

tale situazione scaturisce in più o meno gravi violazioni dei diritti umani delle persone detenute;

ritenuto che:

allo stato la popolazione penitenziaria presenta un esubero, rispetto alle reali capienze delle strutture carcerarie, di 23.000 unità e, di contro, il personale dell'amministrazione penitenziaria lavora in uno stato di grande emergenza, con una carenza di organico di circa 7.000 unità;

aumentano sempre più i casi di suicidi nelle carceri, sia da parte di detenuti che di agenti della polizia penitenziaria;

considerato che:

lo Stato, prendendo in carico un individuo, si assume la protezione della sua vita;

s'impone una immediata riflessione sulla necessità di incidere sulla «cultura» del regime detentivo nelle nostre carceri e di valutare interventi indispensabili con la integrazione e risocializzazione reale dei detenuti;

va, altresì, rivisto il principio della sanzione detentiva come unica misura che protegga la società dal crimine, per una seria applicazione del dettato di cui all'articolo 27 della Costituzione, con l'applicazione di altre tipologie di sanzioni efficaci e deterrenti, realizzando una reale speciale prevenzione della pena,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a istituire una commissione di studio formata da esperti, che in tempi brevi formuli delle proposte immediatamente operative perché la sanzione, rispondendo al giusto momento punitivo, si integri concretamente al dettato costituzionale inerente all'ineludibile momento rieducativo, anche attraverso la commutazione delle pene detentive e la comminazione delle medesime già in sede di giudizio.

G/2568/4/2

FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA, FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

l'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disciplina la fattispecie della «partecipazione del dibattimento a distanza»;

in particolare, il comma 1-*bis* del medesimo articolo stabilisce che, sebbene non sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o

qualora il dibattimento non risulti particolarmente complesso e la partecipazione a distanza non appaia necessaria per evitare ritardi nel suo svolgimento, il giudice dispone sempre la misura di cui al citato articolo 146-*bis* nei confronti del detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

l'attuazione della fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza implica, come specificato al comma 3 del citato articolo 146-*bis*, la realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia, «con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto»,

considerato che:

lo spostamento fisico dei detenuti dalla struttura carceraria all'aula del tribunale comporta, oltre che continui problemi legati alla sicurezza, anche un certo dispendio economico, destinato ad aumentare qualora il testimone sia un detenuto ritenuto particolarmente pericoloso e quindi necessariamente sottoposto a misure particolarmente restrittive,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a estendere la fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza anche nei confronti di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario e che debba essere assunta in qualità di testimone;

ai fini di cui sopra, a valutare l'opportunità di prevedere che gli istituti penitenziari si dotino degli strumenti necessari ai fini della realizzazione del collegamento audiovisivo con le aule di tribunale.

G/2568/5/2

FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA, FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premessi che:

il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, reca la sostituzione del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

la modifica introdotta al citato comma, prevede altresì che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a individuare ed elencare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

G/2568/6/2

FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA, FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il disegno di legge, all'articolo 1, comma 3, reca l'aggiunta dell'articolo 285-*bis* nel codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri;

il predetto articolo aggiuntivo dispone che nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano;

il nuovo articolo introdotto non prevede la possibilità da parte del giudice di disporre, anche per i detenuti padri, la custodia presso un istituto a custodia attenuata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad estendere tale previsione anche per i detenuti padri.

G/2568/7/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori;

l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli;

per gli istituti a custodia attenuata come per le case famiglie la copertura finanziaria presente nel provvedimento è assolutamente insufficiente e rischia di rendere minime le risorse effettivamente a disposizione anche per la dotazione di personale essenziale al funzionamento di tali strutture;

ciò appare ancora più preoccupante data la situazione di strutturale carenza di personale all'interno degli istituti penitenziari italiani, oggi particolarmente allarmante in un contesto di grave sovraffollamento delle carceri. Basti pensare che la pianta organica ministeriale prevede 1.331 educatori e 1.507 assistenti sociali, mentre in servizio al primo settembre risultavano 1.031 educatori e 1.105 assistenti sociali ossia circa 1 operatore ogni sessanta detenuti;

per un provvedimento, come quello in esame, che privilegia la primaria esigenza del minore di poter trascorrere i primi anni di vita accanto alla madre ma in un ambiente non ostile al bambino, quale invece è oggi la realtà dei penitenziari italiani, il Governo deve assumersi degli impegni concreti per l'incremento del personale femminile nei ruoli di agenti ed assistenti del Corpo della polizia penitenziaria, attualmente in molte realtà molto al di sotto delle previsioni della pianta organica, e per l'incremento del personale educativo che rappresenta un mezzo indispensabile per rieducazione e sul recupero delle madri detenute;

la strutturale carenza di educatori potrebbe determinare tra l'altro un rallentamento della concessione di misure alternative, se non addirittura uno stallo di tali procedure. In questa chiave l'investimento in risorse umane risulta propedeutico e necessario per l'effettiva attuazione del provvedimento;

d'altra parte senza l'incremento di ulteriori unità di personale pedagogico l'attuale situazione di grave disagio non potrà mai essere risolta né potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano i figli di detenute madri nelle carceri italiane,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti tesi alla assunzione all'interno delle strutture penitenziarie di professionisti altamente qualificati che possano operare nel recupero delle piene capacità genitoriali delle madri detenute, nella facilitazione del rapporto tra madre e bambino ed eventuali altri figli all'esterno e al fine di contribuire quotidianamente al benessere psicologico delle detenute madri e dei loro bambini;

ad estendere le misure di deflazione carceraria alle madri detenute cittadine extracomunitarie, in carcere per violazione del solo articolo 14 del testo unico sull'immigrazione che punisce la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato;

a sostenere ed adottare le iniziative idonee ad escludere il personale pedagogico dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni prendendo coscienza che non può esserci alcun miglioramento delle condizioni di detenzione senza l'investimento nel personale che lavora negli istituti penitenziari;

a provvedere, oltre che all'adeguamento della pianta organica corrispondente alla crescita della popolazione carceraria, alla predisposizione di un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1, indetto con Pdg 21 novembre 2003;

a provvedere, con urgenza, per colmare le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, con riferimento all'intero organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo altresì alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, anche in considerazione della loro peculiare esperienza e professionalità;

a realizzare le condizioni per l'assunzione straordinaria di vice-commissari in prova del Corpo della polizia penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

G/2568/8/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premesso che:

attualmente, nelle carceri italiane, sono presenti 55 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, condannati a vivere insieme alle loro madri detenute la realtà della prigione;

i bambini detenuti subiscono i disagi del carcere, in particolare quello del sovraffollamento e della mancanza di personale di polizia penitenziaria, che presenta una carenza di organico di circa 7.000 unità;

le condizioni di vita all'interno delle carceri italiane rischiano di mettere in pericolo lo sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro salute, la cui tutela dovrebbe essere obiettivo primario dello Stato e dell'amministrazione penitenziaria, che si fanno carico delle loro vite nelle strutture di detenzione;

l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, stabilisce che: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;

è necessario garantire ai bambini figli di madri detenute le stesse prestazioni di assistenza sanitaria di cui godono i loro coetanei, che non possono essere pregiudicate dallo stato di emergenza in cui è costretto a lavorare il personale dell'amministrazione penitenziaria,

impegna il Governo:

a garantire il preminente interesse del fanciullo, di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, nella garanzia dell'assistenza sanitaria per i bambini figli di detenute madri;

a garantire il diritto dei bambini figli di madri detenute, a vivere in un ambiente che consenta loro una vita e uno sviluppo psico-fisico analoghi a quelli dei loro coetanei.

G/2568/9/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premessi che:

il disegno di legge, all'articolo 1, prevede modifiche alla disciplina delle misure cautelari nei confronti delle detenute madri di prole non superiore a sei anni. In particolare, il comma 2 novella l'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, e prevede la possibilità che le stesse donne imputate possano scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. Il comma 3 dello stesso articolo, introduce il nuovo articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, disponendo che, nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, e queste stesse lo consentano, il giudice può disporre la custodia cautelare delle imputate di cui sopra presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri;

la novità positiva del disegno di legge consiste nel fatto che la custodia cautelare delle detenute madri non sarebbe più disposta in carcere, bensì nelle case famiglia protette e negli istituti a custodia attenuata, evitando l'ingresso in carcere dei loro figli minori di età non superiore a sei anni;

il sistema penitenziario italiano non presenta sufficienti strutture idonee ad ospitare madri detenute con prole, che possano essere adibite a case famiglia protette e istituti a custodia attenuata;

la mancanza di tali strutture rende in concreto inapplicabili le disposizioni di cui sopra, vanificando gli obiettivi del disegno di legge e condannando i figli minori delle detenute madri a trascorrere i primi anni della loro vita nelle strutture penitenziarie,

impegna il Governo:

ad adottare effettive misure per la costruzione di strutture idonee ad essere adibite a case famiglia protette e istituti a custodia attenuata;

a dare attuazione alle norme vigenti in materia di braccialetti elettronici, che permetterebbero, ove consentito, di limitare l'ingresso in carcere delle detenute madri e dei loro figli minori;

a garantire il diritto dei minori di età non superiore a sei anni, figli di madri detenute, a vivere in un ambiente che consenta loro una vita e uno sviluppo psico-fisico analoghi a quelli dei loro coetanei.

G/2568/10/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2568 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premessi che:

il testo in esame introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 che, pur importanti ed espressione di un'attenzione del legislatore verso il tema delle detenute madri, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra detenute madri e figli minori;

l'istituzione delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata, di per sé assolutamente positiva, non viene accompagnata dalla specificazione dei requisiti che tali strutture debbono possedere al fine di favorire una stabile e positiva relazione genitori figli;

per gli istituti a custodia attenuata come per le case famiglie la copertura finanziaria presente nel provvedimento è assolutamente insufficiente e rischia di rendere minime le risorse effettivamente a disposizione per la creazione e il funzionamento di tali strutture,

impegna il Governo:

a sostenere l'attuazione del provvedimento, reperendo sin dal prossimo provvedimento di natura economico-finanziaria, le risorse destinate all'operatività delle strutture nonché la dotazione di mezzi e di personale competente idonei a svolgere sin da subito le previste funzioni necessarie.

G/2568/11/2

Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,

premessi che:

il disegno di legge, all'articolo 2, reca l'aggiunta dell'articolo 21-ter alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite al minore infermo;

il predetto articolo aggiuntivo dispone che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, la madre o il padre condannati o internati, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi a visitare l'infermo; in caso di ricovero ospedaliero del figlio minore, le modalità della visita dei genitori condannati o internati sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia;

l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 stabilisce che:

«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo»;

in base a quanto stabilito dal predetto articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, le decisioni delle istituzioni e dei tribunali, tra le quali certamente rientrano i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza e dei direttori degli istituti penitenziari che autorizzano le visite al minore infermo, devono privilegiare il preminente interesse del fanciullo,

impegna il Governo:

a garantire il preminente interesse del fanciullo, di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, nelle autorizzazioni alle visite al minore infermo;

ai fini di cui sopra, a garantire che le visite dei genitori condannati o internati nei confronti del figlio minore in pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, prevedano l'assistenza continuata, anche notturna, nei confronti del minore.

Art. 1.**1.1**

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Custodia cautelare)

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni''.

2. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

''Art. 285-*bis*. - *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)*. - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario''».

1.2

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 1.

1.3

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''4. Non può essere disposta la custodia cautelare quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Non può essere disposta la custodia cautelare, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni''».

1.4

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «assistenza alla prole,» inserire le seguenti: «di età non superiore a sei anni con lui convivente».

1.5

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», con le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 285-bis del codice di procedura penale».

1.6

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «4.», al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riferite a delitti aggravati ai sensi dell'articolo 61, numeri 1) o 4), del codice penale, o a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis».

1.7

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «4.», al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riferite a taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «4.», sopprimere il secondo periodo.

1.9

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «settanta anni» inserire le seguenti parole: «e che si trovi in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in carcere».

1.10

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 2 dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti parole: « nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale».

1.11

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ove istituita».

1.12

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «protetta».

1.13

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «di età non superiore a sei anni» con le seguenti: «di età non superiore a tre anni».

1.14

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 3 dopo le parole: «a sei anni» inserire le seguenti: «con lei convivente» e dopo le parole: «assistenza alla prole» inserire le seguenti: «non superiore a sei anni con lui convivente».

1.100

GALLONE, RELATRICE

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale disposizione si applica al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, in sezioni specializzate».

1.15

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, «Art. 285-bis», sopprimere le parole da: «ovvero padre» fino a: «assistenza alla prole».

Conseguentemente, alla fine, dopo le parole: «lo consentano» aggiungere le seguenti parole: «La stessa disposizione si applica, presso uno specifico istituto a custodia attenuata, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia il padre, ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

1.16

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis», sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».

1.17

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, capoverso, «Art. 285-bis» sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

1.18

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, capoverso «Art. 285-bis» sostituire le parole: «le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con le seguenti: «sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».

1.19

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In mancanza di strutture idonee, le detenute di cui al comma precedente sono assegnate a case famiglia».

1.20

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al presente articolo, nelle more della realizzazione delle strutture previste dalla presente legge, si utilizzano i posti già disponibili presso gli istituti a custodia attenuata o presso altre strutture idonee».

1.21

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere la parola: «completa» e sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013».

1.22

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 4 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2012».

1.23

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 4 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

1.0.1

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: "Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)"».

Art. 2.**2.1**

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sopprimere il comma 1.

2.100

GALLONE, RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore anche non convivente, la madre condannata, impu-

tata o internata, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, o in caso di assoluta urgenza, con provvedimento del direttore dell'istituto, ad assistere il minore infermo, con le cautele previste dal regolamento. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità di assistenza sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso con la seguente: Art. 21-ter – (Assistenza al minore infermo).

2.2

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In caso di pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio di età non superiore a dieci anni, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

1-bis. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta che stia scontando la pena in una casa-famiglia protetta, il giudice competente autorizza la madre detenuta, con provvedimento da adottare entro ventiquattro ore dalla comunicazione del ricovero, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo di ricovero».

2.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art 21-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ciascun genitore che sia condannato, imputato o internato è autorizzato ad assistere il minore, fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le

condizioni di salute non siano più considerate gravi, con le procedure di cui all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n.354. Nei casi in cui siano intervenuti provvedimenti *ex* articolo 330 o 333 del codice civile l'autorizzazione è rimessa alla valutazione dell'autorità competente».

2.3 (testo 2)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art 21-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata è autorizzata ad assistere il minore, fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e con le procedure di cui all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in caso di assoluta urgenza, con provvedimento del direttore d'istituto, da ratificarsi da parte del giudice competente entro 24 ore.

La disposizione di cui al precedente comma può applicarsi anche al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Nei casi in cui siano intervenuti provvedimenti *ex* articolo 330 o 333 del codice civile l'autorizzazione è rimessa alla valutazione dell'autorità competente».

2.4

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sopprimere la parola: «imminente».

2.5

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sopprimere la parola: «imminente».

2.6

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, dopo le parole: «gravi condizioni di salute», inserire le seguenti: «o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera».

2.7

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le parole «del figlio minore» con le seguenti: «del figlio di età non superiore agli anni dieci».

2.8

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sopprimere le parole «anche non convivente».

2.9

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la parola «condannata», ovunque ricorra con la seguente: «detenuta».

2.500

GALLONE, RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 1, sostituire la parole «a visitare l'infermo» con le seguenti: «per dare assistenza all'infermo».

2.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, CARLONI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «a visitare l'infermo» con le seguenti: «ad assistere il minore fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».

2.11

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» nel comma 1, dopo le parole: «a visitare», inserire le seguenti: «o ad assistere».

2.12

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, dopo la parola: «patologia» aggiungere le seguenti: «fermo restando il diritto del genitore di assistere il minore fino all'avvenuta dimissione e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».

2.13

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sopprimere il comma 2.

2.200GALLONE, *relatrice*

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire il comma 2 con il seguente;

«2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di minore, anche se con lei non convivente, ove non abbia perso la potestà genitoriale, può essere autorizzata, con provvedimento del giudice competente ai sensi dell'articolo 11 della legge penitenziaria, non oltre le 24 ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.»

2.14

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 2, dopo le parole: «assistenza alla prole» inserire le seguenti: «di età inferiore a dieci anni».

2.300GALLONE, *relatrice*

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente;

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al detenuto padre ove la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

2.15

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui alla madre sia stato consentito di tenere presso di sé il minore ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la stessa ha diritto di seguire il figlio qualora debba allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni sanitarie».

2.600

GALLONE, RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».

2.400

GALLONE, RELATRICE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Assistenza al minore)».

Art. 3.**3.1**

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Detenzione domiciliare ed in case-famiglia protette*). – 1. Il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

''1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e purché non sussistano le ipotesi di cui all'articolo 11-*bis*, espiano la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

1-*bis*. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espriare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espriarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali''.

2. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Detenzione in case-famiglia protette*). – 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, espia la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

- b*) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
 - c*) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - d*) 270-*quinquies* (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
 - e*) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
 - f*) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
 - g*) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
 - h*) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
 - i*) 306 (banda armata);
 - l*) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;
 - m*) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);
 - n*) 422 (strage);
 - o*) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;
 - p*) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
 - q*) 600-*bis* (prostituzione minorile);
 - r*) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1;
 - s*) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;
 - t*) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
 - u*) 601 (tratta di persone);
 - v*) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
 - z*) 609-*bis* (violenza sessuale);
 - aa*) 609-*quater* (atti sessuali con minorenni);
 - bb*) 609-*quinquies* (corruzione di minorenni);
 - cc*) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);
 - dd*) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
 - ee*) 644 (usura);
 - ff*) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope».
-

3.2

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Detenzione domiciliare*). - 1. All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Fuori dai casi di cui all'articolo 47-*septies*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci espiano la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli.

1-*bis*. Le madri di cui al comma 1, in assenza di propria abitazione o altro luogo di privata dimora, espiano la pena in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali''».

3.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «protette».

3.4

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 2.

3.5

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*».*

3.6

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 2 sostituire le parole: «nell'articolo 4-bis» con le seguenti: «nell'articolo 47-ter della presente legge».

3.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «può avvenire» con le seguenti: «deve avvenire».

3.8

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 2 dopo le parole: «assistenza dei figli» inserire le seguenti: «di età inferiore ad anni dieci con lei convivente».

3.9

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove istituite».

3.10

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in altre strutture idonee».

3.11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. In nessun caso le condannate nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono spiare la condanna in luoghi diversi da quelli di cui al comma 1-bis».

3.12

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis alle condannate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

3.13

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "la detenzione domiciliare", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*,"».

Art. 4.**04.1**

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Case-famiglia protette)

1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, il nono comma è abrogato;
- b) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:

''Art. 47-septies. – (*Detenzione in case-famiglia protette*). – 1. La madre di prole di età non superiore ad anni tre con lei convivente espia la pena nelle case-famiglia protette quando sia stata condannata per taluno dei reati di cui agli articoli da 270 a 270-*quinqüies*; 280; 280-*bis*; 285; 289-*bis*; 306; 416, sesto comma; 416-*bis*; 422; 575 aggravato ai sensi dell'articolo 576, comma primo, numero 2), per avere commesso il fatto contro il discendente, anche se adottivo; da 600 a 602; da 609-*bis* a 609-*quinqüies*; 609-*octies*; 630; 644; 648-*bis* del codice penale, limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quando sia stata condannata per taluna delle fattispecie previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Qualora la madre di prole di età compresa tra tre e dieci anni abbia riportato condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, il giudice può disporre che la pena sia espiata in una casafamiglia protetta, qualora sia possibile ripristinare la convivenza con il minore'';

c) all'articolo 59, dopo le parole: ''per l'esecuzione delle pene'', sono inserite le seguenti: ''2-*bis*) case famiglie protette'';

d) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

''Art. 67-*bis*. – (*Case-famiglia protette*). – 1. Le case famiglia-protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori''.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:

- a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
- b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
- c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
- d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
- e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse».

04.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 04.

1. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 67-bis. (*Case famiglia protette*). – 1. Le case famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori''.

2. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', secondo quanto disposto dall'articolo 67-bis della suddetta legge, inserito dall'articolo 3-bis della presente legge''».

4.1

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Case-famiglia protette)

1. Le case-famiglia protette sono realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psichiche dei minori.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che si ispira ai seguenti criteri:

- a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;
- b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e terapeutico;
- c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che prestano lavoro in tali strutture;
- d) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio;
- e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai commi 1, lettera d), e 2, il Ministro della giustizia, di intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse».

4.2

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 47-*septies*. - (*Detenzione case-famiglia protette*). – 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa

convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis'».

4.3

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «protette».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «protette».

4.5

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 2 dopo le parole: «case famiglie protette» inserire le seguenti: «anche attraverso l'uso di edifici demaniali dismessi nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione o sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

4.0.1

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Situazioni di grave allarme sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

«Art. 41-ter. – *(Situazioni di grave allarme sociale emergenti nella società civile)* – 1. Qualora ricorrano gravi motivi di sicurezza pubblica con riferimento a taluni delitti che hanno destato particolare allarme sociale per l'efferatezza e la crudeltà con cui sono stati commessi, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per i delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 del codice penale, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di sicurezza pubblica. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per assicurare maggiore sicurezza alla collettività, per limitare i collegamenti con la comunità sociale e le persone offese dal delitto e per perseguire la rieducazione del detenuto attraverso uno specifico ed individualizzato programma di recupero terapeutico in carcere.

2. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente. Il provvedimento medesimo ha durata pari a cinque anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a quattro anni. La proroga è disposta sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80, laddove perdurino le esigenze di difesa sociale tenuto conto anche degli esiti conseguiti dal trattamento penitenziario. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la pericolosità sociale del detenuto o dimostrare il venir meno delle esigenze preventive delle misure adottate.

3. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di stabilimenti penitenziari a loro esclusivamente dedicati collocati in aree insulari o, qualora non sussistano le condizioni per l'espiazione della pena detentiva in tali stabilimenti, in apposite sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto penitenziario.

La sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 1 prevede:

- a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna;
- b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno ogni due mesi.

I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di due volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a due persone, ad una durata non superiore ad un'ora al giorno.

4. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 1, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 5, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Il procuratore di cui al comma 2, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 1, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

6. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4.0.2

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apporata la seguente modificazione:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-*bis*. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano effettivamente espiato in istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati in aree insulari, almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni''».

4.0.3

CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. – *(Revoca dell'espulsione in casi particolari)*. – 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura

alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla decisione del giudice adito ai sensi del periodo precedente»;

b) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci»».

4.0.4

DELLA MONICA, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 16-bis. - (*Revoca in casi particolari*). - 1. Il giudice adito, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.

2. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 1.''

3. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

”d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l’unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa”».

4.0.5

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D’AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto di espulsione e respingimento della madre a tutela del minore)

1. All’articolo 19, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

”d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore ad anni dieci”».

4.0.6

PERDUCA, PORETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

”d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è

modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espriare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa''».

4.0.7

CASSON, Anna Maria SERAFINI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, AMATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, VITA, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni a tutela del minore straniero)

1. All'articolo 31, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ''permanenza del familiare,'' sono inserite le seguenti: ''anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa''».

4.0.8

CARLONI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere presenti in Italia i cui figli si trovano nel Paese di origine ed alle quali sia concesso apposito permesso di soggiorno, al fine di garantire l'unità familiare».

4.0.9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CARLONI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, nel rispetto del principio di unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».

4.0.10

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno».

4.0.11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CARLONI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Ministro della giustizia trasmette, ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».

Titolo

Tit.1

GALLONE, *relatrice*

Sostituire il titolo con il seguente:

«Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra figli minori e detenute madri».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 22 marzo 2011

132^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2517) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM (2011)200 definitivo) (n. 71)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CABRAS (PD) rileva preliminarmente che, quello in esame, è un documento di carattere generale, a differenza degli atti esaminati in passato dalla Commissione trasmessi dalle istituzioni europee. Si

tratta di un complessivo rimpensamento della strategia dell'Unione europea verso la sponda Sud del Mediterraneo.

A riguardo ricorda che il Governo ha più volte annunciato l'intenzione di sollecitare da parte dell'Unione europea l'adozione di una sorta di «piano Marshall» per quei paesi. Ritiene opportuno che anche il Parlamento italiano fornisca il proprio contributo rispetto a questa prospettiva.

Giudica la comunicazioni in titolo positiva nei suoi intenti e, tuttavia, quanto ai suoi contenuti del tutto insufficiente. Un primo rilievo riguarda l'insufficienza del sostegno finanziario alle misure prefigurate. Gli obiettivi da perseguire dovrebbero essere la promozione dello sviluppo economico dei paesi rivieraschi, di assetti democratici nei paesi della regione, una forte azione di partenariato con l'Unione europea e, infine, una corretta regolazione dei flussi migratori.

Giudica che la finalità dell'istituzione di un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale debba anzitutto fare i conti con la necessità di una piena pacificazione dell'area e, pertanto, di una stabilizzazione sul piano politico. Inoltre, fa notare che i paesi del Golfo non sono citati nella comunicazione; essi, peraltro, pur non appartenendo alla sponda sud del Mediterraneo, giocano un ruolo chiave dal punto di vista economico e politico. La Commissione cita peraltro gli strumenti normativi attualmente disponibili a livello europeo per contrastare i movimenti clandestini. Tuttavia, l'attuale regola che affida un ruolo primario allo Stato di prima accoglienza sta rivelando tutti i suoi limiti stanti le situazione di forte instabilità che caratterizzano i paesi di provenienza.

Le misure contenute nella comunicazione che riguardano la liberalizzazione degli scambi e la creazione nell'ambiente economico che favorisca la crescita delle piccole e medie imprese sono ampiamente condivisibili, ma esse devono necessariamente accompagnarsi ad una impronta politica complessiva ben precisa.

Dato conto quindi puntualmente dei contenuti del documento in titolo, ritiene che esso possa essere l'occasione per la Commissione per fornire degli indirizzi che possano essere ampiamente condivisi da trasmettere anche alle istituzioni europee.

Il presidente DINI concorda con l'osservazione del relatore circa l'insufficienza delle dotazioni finanziarie che dovrebbero sostenere le ambiziose finalità di creazione di un proficuo partenariato euro-mediterraneo.

Ritiene a sua volta imprescindibile sostenere la pacificazione della stabilizzazione dei paesi della sponda sud del Mediterraneo e un mutamento di strategia per la gestione dei flussi migratori. Il riferimento è all'esigenza di una maggiore solidarietà a livello di Unione europea, anche sotto il profilo della garanzia del diritto di asilo.

Il senatore MARCENARO (PD) condivide l'esigenza di una piena solidarietà a livello di Unione europea dal punto di vista degli aiuti umanitari ai paesi della sponda sud del Mediterraneo e alla tutela del diritto di

asilo. Detta finalità potrebbe inizialmente basarsi anche su intendimenti volontari dei *partner* europei e in tale ottica sarebbe importante che l'Italia assumesse una precisa iniziativa politica e si facesse capofila di una nuova strategia in materia di accoglienza e protezione umanitaria, di una vera e propria cooperazione rafforzata, che superi i limiti imposti dal quadro istituzionale vigente.

Il presidente DINI rileva a sua volta la necessità al momento attuale di distinguere tra diverse tipologie di flussi migratori e, in particolare, tra sfollati e rifugiati politici.

Il senatore MARCENARO (*PD*) condivide il rilievo del presidente Dini e ribadisce la necessità di un ripensamento sull'attuale sistema europeo che assegna il compito primario di prestare aiuti umanitari allo Stato di prima accoglienza.

Il presidente DINI ricorda che la possibilità tra *partner* europei di porre in essere una cooperazione rafforzata anche in materia segnate dal vincolo dell'unanimità potrebbe essere esperita nel settore del governo dei flussi migratori, seguendo l'esempio di quanto già avvenuto in materia di disciplina della *governance* economica.

La senatrice MARINARO (*PD*) fa presente che la comunicazione in esame individua delle linee di intervento di medio-lungo periodo. Ciò è senz'altro condivisibile e tuttavia occorre anche tener conto della delicata fase di emergenza e di transizione che interessa i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Evidenzia a sua volta il rischio che l'insufficienza delle risorse finanziarie possa condurre ad un sostanziale fallimento del progetto, come già avvenuto per la creazione di un'Unione euro-mediterranea.

Auspica che l'Italia si faccia promotrice di una proposta politica importante sul tema dei flussi migratori e del diritto di asilo, in quanto direttamente interessata da tale problematica per ragioni geo-politiche e per favorire la creazione di condizioni di democrazia e di sviluppo nei paesi più vicini. Il Parlamento italiano dovrebbe pertanto insistere perché a livello europeo vengano adottate politiche complessive di sostegno e di aiuto anche dal punto di vista sociale.

Il presidente DINI richiama il contenuto dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fissa un chiaro principio di solidarietà ed equa ripartizione di responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, per l'attuazione delle politiche relative all'asilo e all'immigrazione dell'Unione.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente che ogni iniziativa assunta nella presente fase deve fare i conti con gli importanti avvenimenti che si stanno verificando in numerosi paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Ciò determina altresì la necessità di dare nuovi contenuti a nozioni che tradizionalmente assumevano una diversa connotazione, tra cui quelle di aiuto umanitario e di assistenza agli sfollati.

Il senatore Alberto FILIPPI (*LNP*) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Bettamio e rileva a sua volta la necessità di seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione politica e sociale nei paesi del nord Africa. Pur con diverse connotazioni, si sta verificando, infatti, un effetto a catena di profondo cambiamento.

Sottolinea peraltro come l'Italia stia, a suo avviso, affrontando con equilibrio la situazione di emergenza che riguarda gli ingressi di extracomunitari, ferma restando la necessità di un pieno coinvolgimento dell'Unione europea in materia.

Il sottosegretario SCOTTI condivide le osservazioni svolte dal relatore Cabras e l'esigenza di non soffermare l'attenzione esclusivamente sulla situazione di emergenza che interessa la regione del nord Africa.

Nell'individuare misure di medio-lungo periodo per una corretta politica di vicinato con i paesi del sud del Mediterraneo, occorre a suo avviso elaborare un piano ispirato al sostegno e allo sviluppo e all'integrazione in un'ottica di democrazia e libertà.

Quanto alla problematica dei flussi migratori, si associa nell'auspicio di un pieno coinvolgimento dell'Unione europea perché possa giungersi ad un'interpretazione evolutiva del Trattato.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione potrà adottare una risoluzione sulla materia secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2117) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio 2010.

Il senatore MARCENARO (*PD*) illustra una proposta di ordine del giorno G/2117/1/3 (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Fa presente che tale proposta mira a dare corso al procedimento di autorizzazione alla ratifica dell'accordo, impegnando tuttavia il Governo ad uno stretto monitoraggio dell'attuazione dello stesso per evitare ogni rischio di censura.

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) condivide i contenuti dell'ordine del giorno testé illustrato, ispirato ad una piena tutela della libertà di espressione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI comunica che la Conferenza dei Capigruppo svoltasi oggi ha convenuto sull'opportunità di iscrivere nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima l'esame dei disegni di legge nn. 1460 e connessi. Il termine per la presentazione di emendamenti per l'Assemblea è stato fissato per lunedì 28 marzo alle ore 13.

La Commissione dovrà concludere l'esame in sede referente nella corrente settimana. Propone pertanto la convocazione di ulteriori sedute.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

G/2117/1/3

MARZENARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2117 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008;

premesso che

il provvedimento assume un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale e politico. Il rilievo economico-culturale è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana nonché dalle potenzialità che tale *partnership* è in grado di offrire alla produzione italiana tenuto conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali, e, dall'altro, del fatto che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e la definizione dell'Accordo potrebbe consentire in futuro di disporre di maggiore sostegno *in loco*, ivi compresi possibili contributi cinesi;

sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi che, tuttavia, non possono produrre e diffondere le loro opere *in loco* ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, a una maggiore apertura di quel paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici;

l'Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle Autorità competenti dei due paesi individuate dall'accordo stesso, in particolare che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti;

tale ultima disposizione, contenuta all'articolo 10, è stata oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Trattato da parte

della Commissione Esteri della Camera dei deputati nel corso della scorsa Legislatura;

per superare questi rilievi, si è addivenuti alla stipula di un'apposita Nota di interpretazione dell'articolo 10, volta ad evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano. Tale nota infatti prevede che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato. È stato altresì stabilito un meccanismo di automatismo tra approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale;

rilevato altresì che sussiste il pericolo che l'Accordo attribuisca alle autorità un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano, contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione e che un potere autorizzatorio come quello previsto dall'articolo 10 del Trattato in titolo non è riscontrabile in accordi di analoga natura stipulati con altri Paesi;

considerata inoltre la sistematica negazione della libertà di espressione e di riunione e la continua violazione dei diritti fondamentali che avviene in quel paese, come dimostra tra le altre la vicenda del Premio Nobel per la pace Liu Xiaobo,

rilevata, infine, l'opportunità di porre in essere ogni opportuna iniziativa, in sede di attuazione dell'Accordo, volta a scongiurare un uso censorio o limitativo della libertà artistica o di espressione nelle coproduzioni cinematografiche e, in caso contrario, di ricorrere alla procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo;

impegna il Governo:

a ricorrere alla procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo qualora vengano riscontrate, nell'attuazione dell'Accordo da parte delle competenti autorità cinesi comportamenti censori ovvero limitativi della libertà artistica o di espressione.

BILANCIO (5^a)

Martedì 22 marzo 2011

500^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2555-A) Deputato Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI, verificata la presenza del numero legale, la Commissione esprime quindi un parere non ostativo.

(2569) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che asserisce l'invarianza degli oneri in quanto la festa del 17 marzo sarebbe scontata,

per i lavoratori dipendenti, dalle festività soppresse ed in particolare, per l'anno 2011, in luogo della festa del 4 novembre. Fa inoltre notare che quest'anno le feste del 1° maggio e del 25 dicembre cadono di domenica. In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI, verificata la presenza del numero legale, la Commissione esprime parere di nulla osta sul testo e sui relativi emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea come il provvedimento in esame possa camminare su binari relativamente più tranquilli e con un equilibrio maggiore di quello su cui ha potuto reggersi lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale, in quanto la gestione concreta, da parte delle Regioni, del Fondo sanitario nazionale rappresenta un'esperienza preziosa ed ormai consolidata in relazione ai costi delle prestazioni sanitarie nelle diverse aree del paese e anche sulle *performance* delle singole regioni, e tutto ciò rappresenta certamente una premessa positiva per il Governo nell'emanazione di un testo come quello in esame. All'interno di tale testo rimangono, tuttavia, alcune questioni che dovrebbero essere approfondite. In particolare, in relazione all'IRPEF regionale non è del tutto chiaro se essa possa essere impiegata interamente per sostituire i trasferimenti statali sui livelli essenziali di prestazione. Il testo mantiene un'ambiguità che, a suo parere, dovrebbe essere chiarita, eventualmente, con un'osservazione nel parere. Sarebbe inoltre necessario tenere conto delle dinamiche dei fabbisogni nelle diverse regioni e quindi immaginare elementi di flessibilità che possano tenerne conto. Infine, ritiene che il momento della soppressione dei trasferimenti statali alle regioni sia troppo distante da quello della loro piena partecipazione al gettito fiscale. Ritiene che la norma debba essere migliorata, anche al fine di capire se tale partecipazione rappresenti, effettivamente, la piena copertura dei trasferimenti soppressi.

Il ministro CALDEROLI fa presente che tra gli emendamenti presentati in Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale vi

sono anche norme volte a dare soluzione ai problemi richiamati dal senatore Morando.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene per richiamare la metodologia adottata anche nell'espressione del parere sul federalismo municipale, sottolineando la necessità di esaminare sia il parere proposto in Commissione bicamerale dal relatore di maggioranza, quanto quello avanzato dal relatore di minoranza.

Concorde il presidente AZZOLLINI, si dispone l'acquisizione di tutti i materiali elaborati dalla ricordata Commissione bicamerale, ai fini dell'espressione del parere per i profili di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 22 marzo 2011

244^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) presenta e illustra diffusamente uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, sottolineando di aver tenuto conto, ai fini della sua predisposizione, del contenuto della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo n. 317 avanzata dal relatore di maggioranza, onorevole Corsaro, in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rileva in termini positivi che lo schema di osservazioni del relatore Mura recepisce alcune proposte di modifica formulate dalla propria parte politica in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e oggetto anche della proposta di parere del relatore Corsaro.

Tuttavia, pur prendendo atto di tale aspetto positivo, lo schema di osservazioni non gli appare in grado di fugare alcune perplessità circa le modalità di attuazione della delega sul federalismo fiscale e di elabora-

zione delle misure sulla finanza regionale. Per tale motivo procede all'illustrazione di uno schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della corrente seduta, da considerare alternativo a quello predisposto dal relatore Mura.

Rimarca quindi come avrebbe preferito che il parere del relatore fosse maggiormente focalizzato sui profili di competenza della Commissione, attinenti alla materia fiscale. Rileva in particolare che nello schema di osservazioni da lui presentato si sottolinea il rischio che il percorso di attuazione della riforma federalista non sia coerente e conforme con i principi ispiratori della legge n. 42 del 2009 e che difetti di una visione organica e unitaria nell'elaborazione del nuovo assetto finanziario delle regioni e degli enti locali. Osserva che tale pericolo riguarda specificamente i criteri di individuazione dei LEP per i settori diversi da quello sanitario, segnalando che tale operazione viene rinviata a un momento successivo rispetto all'entrata in vigore del federalismo regionale.

Sotto altro profilo si registra anche il ritardo nell'approvazione del codice delle autonomie locali, che impedisce quindi di mettere a punto un quadro definitivo sulla titolarità delle funzioni e delle competenze amministrative degli enti territoriali. Un ulteriore profilo critico riguarda il sostanziale mancato reintegro delle risorse sottratte alle regioni attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali disposta con il decreto legge n. 78 del 2010, che mette a rischio le dotazioni di bilancio destinate a finanziare l'erogazione delle funzioni fondamentali diverse dalla sanità.

Commenta in termini critici anche le misure sulla manovrabilità dell'addizionale all'IRPEF, ritenendole non conformi ai principi di unitarietà e progressività dell'imposta oltre a non tenere conto dell'annunciata riforma fiscale, che potrebbe modificare la struttura del tributo.

Inoltre, attraverso lo strumento delle deduzioni e delle detrazioni per carichi di famiglia, si finisce per frammentare tra le varie regioni il complesso degli interventi di politica fiscale a favore delle famiglie: sarebbe di contro necessario preservare la competenza ad assumere decisioni in tale ambito a livello nazionale.

Per quanto riguarda la facoltà di ridurre o azzerare l'aliquota dell'I-RAP, osserva che si tratta di una misura che favorisce le regioni già oggi economicamente più sviluppate e che rischia quindi di avere dei profili di non equità fiscale. Pertanto stima necessario elaborare anche in tale ambito una cornice normativa più omogenea.

Dopo aver dato positivamente atto delle modifiche migliorative alla disciplina dei fondi perequativi, contenuta anche nello schema di osservazioni del relatore Mura, sottolinea tuttavia la valutazione negativa che la propria parte politica riserva anche al complesso delle misure sull'autonomia finanziaria delle province.

Ribadisce in conclusione che, attraverso la predisposizione di uno schema di osservazioni alternativo a quello del relatore Mura, il Partito democratico ha inteso richiamare l'attenzione della Commissione sulle questioni fondamentali che restano ancora irrisolte nel percorso di attuazione del federalismo fiscale.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto riferite agli schemi di osservazioni sull'atto del Governo n. 317, presentati rispettivamente dal relatore Mura e dal senatore Barbolini.

Il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di osservazioni del relatore Mura, che rappresenta un lavoro di sintesi pienamente condivisibile e che coglie un profilo positivo dello schema di decreto legislativo in esame, consistente nell'obiettivo di preservare lo spirito della riforma federalista. Esprime quindi l'auspicio di una rapida approvazione del codice delle autonomie locali, stante il permanere della necessità di mettere a punto il quadro normativo di riferimento per le competenze e le funzioni degli enti territoriali e segnatamente delle regioni. A suo avviso ciò potrebbe contribuire a migliorare l'efficienza di tali enti e a garantire la legalità dell'operato degli amministratori locali.

Dichiara infine il voto contrario allo schema di osservazioni formulato dal senatore Barbolini.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ribadisce che il federalismo fiscale può essere considerato in linea teorica pienamente condivisibile: tuttavia anche lo schema di osservazioni predisposto dal relatore Mura non è stato capace di fugare le numerose perplessità riguardo agli effetti della riforma sul livello complessivo della pressione fiscale. Infatti, anche in tale testo, è presente un'osservazione circa l'opportunità di conferire alle province la facoltà di maggiorare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile. È a suo parere di tutta evidenza come si avalli nella sostanza un indirizzo politico volto ad aumentare le tasse a danno dei contribuenti, senza migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Pur sussistendo dei profili condivisibili, come l'istituzione e la devoluzione alle province della tassa sulle emissioni inquinanti degli aeromobili, sottolinea che si tratta di una misura insufficiente, dal momento che non si colpiscono i possessori di automobili le cui emissioni sono particolarmente inquinanti.

Ritiene di aver quindi motivato il voto contrario della propria parte politica allo schema di osservazioni predisposto dal relatore Mura e quello favorevole allo schema di osservazioni presentato dal senatore Barbolini.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica allo schema di osservazioni del relatore Mura e quello contrario alla proposta di osservazioni del senatore Barbolini, dà positivamente atto al relatore di aver colto il significato del proprio intervento in discussione generale circa la necessità di tener ferme, nell'elaborazione del federalismo regionale, i principi guida e le linee fondamentali contenuti nella legge n. 42 del 2009. Riconosce comunque anche il valore della proposta alternativa elaborata dal senatore Barbolini, che contiene alcune proposte operative molto interessanti. Tuttavia sottolinea che si tratta di una proposta politica che muove da una diversa im-

postazione di fondo: pertanto preannuncia, su tale proposta, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica allo schema di osservazioni del relatore Mura e raccomandando l'approvazione della proposta alternativa da lui presentata, evidenzia l'importanza del contributo dato dal Partito democratico ai lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che in Commissione finanze per individuare una soluzione alle questioni ancora aperte, ribadendo che i nodi cruciali della riforma necessitano di un approccio di carattere organico e unitario. Manifesta infine apprezzamento per il confronto svolto in Commissione, leale e costruttivo, sulle principali questioni di merito, pur nella consapevolezza che sono emersi punti di vista particolarmente differenziati.

La senatrice POLI BORTONE (*CN*) evidenzia in termini generali la necessità che il principio di territorialità dell'imposta, previsto dalla legge n. 42 del 2009, riceva un'attuazione piena e coerente in sede di predisposizione dei decreti legislativi. In proposito ritiene doveroso rimarcare che tale obiettivo è stato finora raggiunto soltanto in minima parte, apprezzando in particolare l'operato del ministro Calderoli, il quale, in sede di definitiva stesura del decreto sul federalismo municipale, ha accolto le sollecitazioni avanzate dalla propria parte politica circa la necessità di garantire il principio di territorialità del gettito dell'IVA per le amministrazioni comunali. Domanda quindi al relatore un chiarimento di carattere politico sul contenuto della proposta da lui presentata, precisando che il proprio orientamento di voto dipenderà dal tenore della risposta che sarà fornita. In particolare, rileva che lo schema di osservazioni predisposto dal relatore Mura non contiene alcuna indicazione circa la necessità di riservare alla regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti produttivi di un'impresa una quota del reddito da essa realizzato in tale territorio. La predetta esigenza investe a suo avviso anche il settore delle imprese estrattive operanti nella regione Basilicata, considerato che, attualmente, risulta adottato un modello di imposizione fiscale che non garantisce una sufficiente correlazione tra il territorio di realizzazione del reddito di impresa e quello di riscossione dei tributi dovuti su di esso. Occorre quindi che il relatore chiarisca se l'assenza di riferimenti a tale problematica risponde o meno a una precisa scelta politica.

Il relatore MURA (*LNP*), replicando al quesito posto dalla senatrice Poli Bortone, puntualizza che, nel contesto del federalismo regionale, si è inteso riferire il principio di territorialità dell'imposta agli strumenti dell'addizionale all'IRPEF e della compartecipazione al gettito dell'IVA, senza entrare nel merito della ripartizione delle entrate derivanti dall'IRRES. Evidenzia quindi che è stata compiuta una scelta di carattere politico, nell'individuazione degli strumenti fiscali ritenuti più idonei a garantire l'autonomia finanziaria delle regioni, anche se ribadisce che la propria

parte politica rimane in linea generale favorevole al principio di territorialità dei tributi.

La senatrice POLI BORTONE (CN), prendendo atto della risposta fornita dal relatore Mura, preannuncia il voto di astensione su entrambe le proposte di osservazioni in votazione.

Il presidente BALDASSARRI (Misto-FLI), preannuncia il proprio voto di astensione su entrambi gli schemi di osservazioni presentati, pur dando atto ai proponenti di aver preso in esame anche i rilievi da lui formulati in discussione generale.

Ribadisce dunque come il percorso di attuazione del federalismo fiscale stia scontando il problema della mancata contestuale elaborazione della riforma fiscale e del codice delle autonomie locali, specificando che si tratta di provvedimenti che avrebbero dovuto procedere in parallelo. Inoltre la riforma federalista intende privilegiare, nella prospettiva di contenere il volume della spesa pubblica, l'adozione di un modello che si basa sull'adozione di vincoli sui saldi finanziari: in tal modo si rinuncia tuttavia a perseguire un'autentica azione di politica economica, che sia capace di intervenire sui livelli e sulla composizione delle entrate e delle spese, senza limitarsi a fissare dei semplici vincoli di risultato. Osserva criticamente che con tale modello si potrà garantire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio attraverso due strade: o l'aumento della pressione fiscale o la riduzione delle risorse destinate ai servizi diversi dalla sanità.

Un ulteriore profilo critico concerne, come già argomentato in discussione generale, l'individuazione della metodologia di calcolo dei costi *standard*, che si traduce, di fatto, nella cristallizzazione del livello di spesa già raggiunto nel 2010 dalle regioni di riferimento. Si rischia così di vanificare l'obiettivo di fondo del federalismo fiscale, che è quello di avere maggiore autonomia ed efficienza amministrativa e una minore pressione fiscale.

In analogia con quanto osservato a proposito del federalismo municipale, esprime contrarietà alla scelta di accentrare in capo al Ministero dell'economia e delle finanze le competenze a decidere la redistribuzione delle risorse per finanziare l'assistenza sanitaria. Giudica quindi non condivisibili anche le misure sull'addizionale all'IRPEF, rimarcando che già attualmente si tratta di un'imposta di carattere regressivo, atteso che, in proporzione, il maggiore onere fiscale per tale tributo grava sui redditi di lavoro dipendente e su quelli medio-bassi.

Esprime infine forti perplessità in merito alla duplice attribuzione della presidenza della Conferenza permanente per la finanza pubblica al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro da lui delegato, e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'evidenziare che si tratta di una novità senza precedenti, esprime la propria contrarietà all'ipotesi che il Ministero dell'economia e delle finanze possa di fatto ingerirsi nelle politiche di bilancio di altri enti pubblici, non ritenendo sufficiente la giustificazione di garantire in tal modo l'obiettivo dell'equilibrio finanziario

complessivo. Al massimo, a suo parere, sarebbe ammissibile che la presidenza dell'organo sia affidata dal Presidente del Consiglio a un Ministro da lui delegato.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) chiede al relatore Mura se l'orientamento, recentemente formalizzato in una lettera, dal presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, di tenore contrario all'ipotesi di introdurre una specifica imposta sulle emissioni dei veicoli più inquinanti come i SUV, sia da considerare come uno dei principi ispiratori della futura riforma del sistema fiscale. Ritiene pregiudiziale un chiarimento in proposito rispetto al proprio orientamento di voto, anche, eventualmente, in dissenso dal proprio Gruppo.

Il relatore MURA (*LNP*) osserva che il tema posto dal senatore D'Ubaldo gli appare estraneo all'oggetto del dibattito e al contenuto del proprio schema di osservazioni.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dal relatore Mura, che risulta approvato. Dichiarando quindi preclusa la votazione dello schema alternativo di osservazioni del senatore Barbolini.

La seduta termina alle ore 16,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2010 e modificato in sede di intesa in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010,

considerate le modifiche ad esso proposte dal relatore di maggioranza e in discussione presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale,

premessi:

che lo schema di decreto costituisce un ulteriore tassello per l'attuazione della legge delega n. 42 del 2009 e che, in tale contesto, rappresenta il passaggio finanziariamente più rilevante e significativo;

che esso affronta il tema della finanza regionale, del fabbisogno sanitario e la determinazione del relativo costo e considera gli effetti applicativi anche in materia di autonomia delle province;

che il principio ispiratore, derivante dalle disposizioni di delega, è costituito dalla soppressione dei trasferimenti statali e dalla loro sostituzione con la compartecipazione al gettito di imposte erariali;

che già nel testo inizialmente proposto dal Governo, la soppressione dei trasferimenti statali e della compartecipazione statale dell'accisa della benzina accompagnata dalla loro sostituzione nella forma di gettiti tributari costituiti con l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF e con la contestuale riduzione dell'IRPEF statale rappresenta un processo fondamentale, per attivare il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà regionali;

che il percorso, sia logico sia temporale, indicato nel decreto correttamente dà attuazione agli obiettivi che il Parlamento ha posto al centro della riforma federalista: si parte, cioè, dalla definizione dei fabbisogni che devono essere ovunque garantiti perché sia uniforme sul territorio nazionale la resa dei servizi primari di utilità sociale (sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico); si prosegue con la individuazione del costo *standard* necessario per lo svolgimento dei servizi e si giunge poi alla indicazione della dotazione agli enti territoriali della capacità fiscale necessaria per finanziare l'offerta dei servizi, svolta per il tramite della fiscalizzazione dei trasferimenti sin qui erogati dallo Stato;

che il decreto individua fondi e forme perequative atte a garantire l'idonea capacità di spesa anche per i territori che non riescono a disporre in proprio delle risorse necessarie ad offrire i principali servizi;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

La Commissione Finanze individua tuttavia elementi per migliorare l'originario schema di decreto legislativo e ritiene di far proprie le proposte di modifica avanzate dal relatore di maggioranza on. Corsaro, in discussione presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, di cui di seguito si dà conto suggerendone l'accoglimento presso la stessa Commissione bicamerale in sede di formulazione del parere al Governo:

a) Sulla rideterminazione dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF appare opportuno stabilire che il DPCM che stabilisce la misura dell'aliquota sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e debba garantire il gettito dell'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

b) Per quanto concerne la compartecipazione IVA appare opportuno proporre che nella attribuzione del gettito si tenga conto anche dei beni e servizi non di mercato, cioè delle transazioni e degli acquisti eseguiti dalle pubbliche amministrazioni e dalle altre istituzioni di tipo sociale.

c) Sulla soppressione dei trasferimenti di parte corrente dallo Stato alle regioni si propone che il DPCM che individua i trasferimenti statali da sopprimere riceva il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario e venga allegata anche la relazione tecnica.

d) Per quanto riguarda la soppressione dei trasferimenti dalle regioni ai comuni occorre prevedere una norma per cui nel Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dalle regioni confluisca un gettito non superiore al 30 per cento derivante dalla compartecipazione ai tributi regionali, addizionale regionale all'IRPEF, o da altri tributi.

e) Sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione – oggetto di una specifica indicazione emersa in Commissione Finanze – appare opportuno indicare un percorso per definire i livelli essenziali di prestazione prendendo a riferimento macroaree di intervento (intese per aree di competenza dei servizi su cui definire i livelli, e non invece come aree territoriali) e si preveda che nella fase transitoria di individuazione di tali livelli il Governo proponga durante la sessione di bilancio norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5 dell'articolo 22, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

f) Sulla base della corretta richiesta di armonizzazione dei tempi di esecuzione dei diversi adempimenti, ed anche per accelerare il percorso di adozione dei criteri di autonomia a regime, in accoglimento di un rilievo espresso in Commissione Finanze, è necessario allineare al 2013 la messa a regime del nuova fiscalità regionale.

g) Inoltre è opportuno inserire una disposizione che disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane, che ovviamente avrà effetto a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi. In particolare individuando con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le fonti di entrata e la facoltà di istituire l'imposta di scopo, un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali e l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ove non soppressa dalla regione ai sensi dell'articolo 7 e ove la regione medesima ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana.

h) Sul fabbisogno *standard* si propone di inserire una norma che, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, definisca il fabbisogno sanitario *standard* come l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e la loro determinazione su previsione triennale.

i) Si segnala anche come particolarmente qualificante la proposta di definire una disposizione concernente interventi straordinari in materia di sanità al fine di rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici.

l) Si rileva che nel decreto legislativo si suggerisce di introdurre una disposizione che prevede l'istituzione della Conferenza permanente della finanza pubblica, sede di raccordo e concorso fra i livelli di governo nelle materie politico finanziarie.

m) Per quanto attiene al tema delle province, si evidenzia che le modifiche proposte prevedono norme richieste anche dall'UPI riguardanti la fiscalità provinciale. In particolare sull'imposta delle assicurazioni sulla responsabilità civile, la facoltà per le province, di variare l'aliquota base del 12,5 con un margine differenziale di 3,5 punti percentuali invece di 2,5 com'era previsto nel testo iniziale e l'anticipazione della manovra al 2011. Inoltre è necessario intervenire su un riordino dell'imposta provinciale di trascrizione al fine di individuare fiscalmente il vero utilizzatore del veicolo e uniformare l'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento.

Su quest'ultimo aspetto va sottolineato che il Governo ha fatto un primo passo inserendo la norma che prevede la soppressione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

L'obiettivo di tali disposizioni è di far rispettare un principio di equità tributaria con l'incasso dell'imposta da parte dell'Ente territoriale che subisce gli oneri dell'uso del veicolo ed anche evitare il fenomeno del cosiddetto «turismo fiscale».

Sempre sulla finanza provinciale, al posto dell'istituzione di una compartecipazione all'accisa sulla benzina viene opportunamente proposta la reintroduzione di una compartecipazione al gettito IRPEF realizzata in

maniera da garantire dinamicizzazione del gettito e territorializzazione dello stesso, così da assicurare le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali di parte corrente e dell'addizionale provinciale sull'energia soppressa.

Per quanto concerne invece la soppressione dei trasferimenti di parte corrente dalle regioni alle province, per garantire una forma equilibrata e progressiva per l'attuazione di tale disposizione viene opportunamente proposto che il Fondo sperimentale di riequilibrio regionale sia alimentato da una quota non superiore al 30 per cento dal gettito della compartecipazione della tassa automobilistica.

Inoltre la Commissione propone di istituire l'imposta di scopo anche per le province. Infine appare opportuno che il Fondo perequativo per le province sia finanziato dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale IRPEF non devoluto alle province competenti per territorio, al fine di assicurare le funzioni fondamentali e non fondamentali dell'ente territoriale. È di tutta evidenza che, anche dopo l'accoglimento di tali proposte di modifica, rimane confermato l'impianto della legge 42 sul funzionamento del Fondo perequativo, come già previsto dal decreto sul federalismo municipale, in particolare con riguardo al ruolo delle regioni.

Infine, la Commissione rimarca con soddisfazione come siano state ampiamente recepite le proposte di modifica approvate all'unanimità dalla Conferenza unificata, così come riveste particolare rilievo la modifica accolta dal Governo finalizzata a sottoporre a revisione le riduzioni ai trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In conclusione la Commissione Finanze formula un giudizio ampiamente positivo in considerazione del fatto che, anche grazie alle modifiche proposte, il decreto assume una veste più completa ed omogenea, in grado di superare la gran parte delle perplessità che erano emerse in fase di discussione generale.

La Commissione ritiene peraltro opportuno segnalare la necessità che la fase applicativa del decreto sia accompagnata da un attento monitoraggio, nel corso del quale, da un lato, sia garantita la piena disponibilità delle risorse necessarie per la copertura dei fabbisogni, e, dall'altro, siano individuate forme di premialità che consentano un maggior margine di autonomia alle amministrazioni che, con un utilizzo attento e un controllo efficace della spesa riusciranno a gestire le risorse e in particolare a limitare le spese connesse alla sanità mediante un uso più razionale dei fondi senza che questo infici quantità e qualità del servizio offerto.

Peraltro, non può essere sottaciuto il rilievo, emerso in numerosi interventi in discussione generale, che l'attuale previsione di assunzione di fabbisogni e costi di riferimento in sede di prima applicazione certifica la situazione esistente – sia pure assumendo come dato la spesa delle regioni prese a modello di riferimento –, senza che da subito sia stimolata una analisi critica di contenimento da parte di chi ha maggiormente con-

sentito l'esplosione dei costi del servizio sanitario nel corso dell'ultimo decennio.

Infine la Commissione auspica che possa essere affrontato il tema del finanziamento del trasporto pubblico locale, già segnalato dalle regioni come essenziale nel corso dell'incontro Stato-regioni del 16 dicembre scorso.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ANNA MARIA SERAFINI, PAOLO ROSSI E STRADIOTTO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

premessi che:

il provvedimento al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009, che avranno una ricaduta diretta sul futuro dei cittadini, sull'ordinamento e la funzionalità amministrativa di regioni e province, nonché sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sul carico fiscale dei contribuenti e delle imprese;

l'impianto generale del provvedimento che la Commissione bicamerale si accinge a votare continua a risentire delle carenze di definizione di un chiaro assetto per il federalismo fiscale, in grado di renderlo rispondente alle effettive necessità e ai bisogni dei cittadini e delle amministrazioni regionali e locali. L'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale continua a procedere per compartimenti stagni, attraverso passaggi non consequenziali e logici ma, al contrario, con interventi tra loro non coordinati. Allo stato attuale mancano all'appello taluni pilastri fondamentali su cui dovrebbero basarsi i provvedimenti in discussione, così come esplicitamente previsti nell'articolato della legge n. 42 del 2009, e dunque l'approvazione e l'avvio della discussione degli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità regionale e provinciale, risulta condizionata dall'assenza di una definizione compiuta della Carta delle Autonomie per quanto attiene a compiti e funzioni per i diversi livelli di governo;

tale contesto risulta ulteriormente aggravato a causa degli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Il decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122, toglie alle regioni e agli enti locali quasi 7 miliardi di euro nel 2011 e quasi 10 a partire dal 2012, stabilendo peraltro che l'asticella sarà riportata al livello iniziale in occasione dell'attuazione del federalismo (articolo 14, comma 2, ultimo periodo). Ciò non sta avvenendo e si tratta di una inadempienza grave del dettato di legge, in quanto senza queste risorse le regioni si troveranno nella impossibilità di finanziare gran parte delle loro competenze ulteriori rispetto alla sanità;

Rilevato, nel merito, che:

in base al testo al nostro esame, l'addizionale IRPEF regionale inciderebbe sulla struttura dell'IRPEF (progressività, scaglioni, base imponibile). Questa incidenza, che già oggi esiste, sarebbe molto più negativa in futuro con il potenziale aumento dell'addizionale. Il compito dell'addizionale regionale IRPEF non è quello di intervenire sull'equità e sulla redistribuzione del reddito ma quello di fornire alle regioni un margine sufficiente di «sforzo fiscale locale» cui attingere, se lo ritengono, per il finanziamento dei servizi al di fuori e al di sopra degli *standard* fissati dai livelli essenziali delle prestazioni;

la facoltà attribuita alle regioni di ridurre l'IRAP fino ad azzerarla appare del tutto ipotetica, in quanto non ne esistono né le condizioni oggettive né i presupposti per l'azzeramento dell'imposta;

la parte relativa alla fiscalità delle province risente del taglio alle loro risorse previsto dal decreto legge n. 78, non consente di avere un reale ambito di autonomia impositiva e non fornisce nessuna indicazione sulla fiscalizzazione delle risorse in conto capitale che Stato e regioni trasferiscono alle province. La stessa grave carenza vale per i comuni, per i quali il decreto sul fisco municipale, appena approvato, rimanda al futuro la definizione del funzionamento dei fondi perequativi;

constatato che:

le disposizioni in esame non appaiono affatto coordinate con quelle dello schema di decreto legislativo sulla finanza municipale, con ciò confermando l'impressione della mancanza di una visione complessiva del futuro assetto del federalismo fiscale;

il Governo ha recentemente istituito una commissione di studio per la riforma organica del sistema tributario mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali e ad una ordinata distribuzione di diversi tributi tra i livelli territoriali;

i nuovi criteri europei del Patto di stabilità e crescita, i cui effetti sono già in atto in tutti i paesi comunitari, richiederanno nei prossimi mesi un deciso rafforzamento delle procedure di monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la necessaria introduzione di tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni che concorrono al conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali e degli altri obiettivi di interesse nazionale, finora sostanzialmente ignorati dalla discussione sul federalismo fiscale;

per effetto dell'annunciata riforma tributaria e degli eventi in via di evoluzione nel contesto comunitario, talune innovazioni introdotte nel provvedimento al nostro esame, nei prossimi mesi, saranno inevitabilmente oggetto di profonda revisione, riaprendo per tale via l'esigenza della ridefinizione di uno stabile sistema delle entrate per regioni, province e comuni, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva ed un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle

funzioni loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza statale e regionale e di ripartizione ordinata delle fonti e delle basi imponibili tra Stato, regioni ed enti locali.

Tutto ciò premesso:

considerato che appaiono necessarie talune significative modifiche allo schema di decreto attualmente al nostro esame, come condizione per dare effettiva attuazione alla legge n. 42 del 2009;

esprime osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni:

la clausola di salvaguardia contenuta all'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122, sia pienamente riconosciuta nel decreto legislativo al nostro esame, al fine di garantire la corretta determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, tramite un processo di adeguamento che cominci fin dal 2012, compatibilmente con l'evoluzione della situazione finanziaria complessiva, e comunque entro il 2014, quando il nuovo sistema di finanziamento entrerà a regime;

sia riformulata la disposizione relativa all'addizionale IRPEF regionale in modo che la stessa non vada ad incidere sulla struttura complessiva dell'IRPEF, sulla sua progressività sugli scaglioni e sulla base imponibile e non intervenga sull'equità e sulla redistribuzione del reddito;

sia riformulata la disposizione relativa all'IRAP al fine di ampliarne gli attuali margini di manovrabilità portandoli a +0,92 e a -1,5 per cento. In tale ambito sia previsto inoltre che per manovre di entità maggiore, se la riduzione IRAP è differenziata fra settori di attività produttiva e sia motivata da specifici obiettivi di politica industriale, la Regione possa procedere autonomamente. Se, invece, la riduzione IRAP è generale, sottolineato che questa scelta dovrebbe derivare da decisioni assunte a livello nazionale, sia almeno previsto un coordinamento fra le regioni ed un'apposita autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

sia stabilita l'esclusione dal finanziamento delle funzioni non LEP dei nuovi tributi propri che la Regione decida di istituire su presupposti non assoggettati all'imposizione statale, in ragione del fatto che su tali tributi, se venissero attivati soltanto da alcune regioni, o venissero attivati con caratteristiche non omogenee tra regioni, non sarebbe possibile calcolare capacità fiscali confrontabili tra regioni;

sia riconosciuta anche per le province, la clausola di salvaguardia contenuta all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010;

la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e regionali alle province comprenda anche le risorse in conto capitale destinate alle opere infrastrutturali. In tale ambito sia garantita la copertura integrale dei trasferimenti che si andranno a sopprimere;

sia previsto un piano pluriennale di rientro dei residui perenti dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali dal 1999 che abbia tempi definiti e soprattutto coerenti con le fase di avvio del federalismo fiscale.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 22 marzo 2011

287^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(572-B) CAFORIO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati presentati gli emendamenti 1.1. e 1.2, di identico tenore, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Il Presidente rammenta altresì che il senatore Asciutti ha ritirato la propria firma dall'emendamento 1.1.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara a sua volta di ritirare la propria firma dall'emendamento 1.1.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*), richiamandosi a quanto affermato nella precedente seduta, invita a ritirare gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GIRO si esprime in senso conforme al relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 prende la parola il senatore RUSCONI (PD), il quale rammenta che essi avevano registrato l'accordo di tutti i Capigruppo, in linea con il percorso intrapreso in senso trasversale a partire dal 2005, finalizzato alla abrogazione secca dell'equipollenza.

Ritiene infatti che il testo approvato dalla Camera dei deputati leda l'autonomia universitaria, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 che creeranno ulteriori difficoltà applicative, anche considerando che l'accesso a fisioterapia resta a numero chiuso. L'articolato offre pertanto una risposta a suo avviso sbagliata ad un'esigenza vera dei laureati in scienze motorie sul piano degli sbocchi professionali. Sarebbe stata invece più corretta una risposta di tipo didattico, basata sul ripristino dei docenti di scienze motorie nella scuola primaria e sull'incremento delle ore di educazione fisica nelle scuole superiori.

Rimarca poi che la maggioranza ha ventilato l'ipotesi che l'Esecutivo non dia attuazione ai commi 2 e 3, onde lasciare di fatto intatta solo l'abrogazione secca e al contempo approvare celermente il provvedimento. Sulla questione invita il Governo a chiarire la propria posizione in maniera trasparente, anche alla luce delle numerose pressioni favorevoli all'attuazione delle norme che saranno presumibilmente avanzate.

Previa dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo da parte del senatore ASCIUTTI (PdL) e di astensione a titolo personale del senatore FIRRARELLO (PdL), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Su richiesta del senatore RUSCONI (PD), il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,55.

Si passa al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIAMBRONE (IdV) ricorda che il suo Gruppo è sempre stato favorevole all'abrogazione secca dell'equipollenza fra le due lauree, senza altra specificazione, tanto che aveva visto con estremo favore la presentazione di un emendamento firmato da tutti i Capigruppo in Commissione volto a sopprimere i commi 2 e 3, introdotti dall'altro ramo del Parlamento. Egli non può quindi che prendere atto con rammarico del ritiro della firma da parte dei rappresentanti dei Gruppi di maggioranza.

Ciò nonostante, ritiene comunque preferibile approvare il disegno di legge con sollecitudine piuttosto che rinviarlo alla Camera dei deputati.

Dichiara perciò il voto favorevole del suo Gruppo, pur mantenendo inalterate le perplessità sui commi 2 e 3.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) osserva che il provvedimento è meno semplice di quel che sembra, tanto da essere all'attenzione del Parlamento da diverse legislature. Nel merito, ella ritiene che le due lauree siano solo apparentemente sovrapponibili come del resto confermato dal parere reso dalla Commissione sanità, la quale paventa anche un rischio di parziale incostituzionalità. Il provvedimento è inoltre fortemente centralista e lesivo dell'autonomia universitaria.

Non può tuttavia non considerarsi anche l'esigenza di approvare definitivamente il testo, onde evitare il rischio di ulteriori peggioramenti nel caso di una estenuante *navette* fra i due rami del Parlamento.

Il suo Gruppo ritiene pertanto di acconsentire a non ripristinare la versione originariamente accolta dal Senato in prima lettura, purchè il Governo, nella sua continuità istituzionale, si impegni a dare attuazione al provvedimento nel senso della mera abrogazione secca. In caso contrario, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara di apprezzare l'apertura manifestata dal Gruppo del Partito Democratico, ricordando che già da tempo si erano generate aspettative non del tutto corrette per i laureati in scienze motorie. Ribadisce altresì di concordare con la posizione del ministro Fazio e con il parere espresso dalla 12^a Commissione, tenuto conto che occorre senz'altro abrogare l'equipollenza.

Pur riconoscendo dunque che sarebbe stato preferibile eliminare i commi 2 e 3 dell'articolo 1, fa presente che ciò non solo rallenterebbe l'*iter* ma presumibilmente lo arresterebbe in via definitiva. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo sul conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), in assenza di chiarimenti da parte del Governo, conferma l'astensione del suo Gruppo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (n. 331)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera f), e 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dà preliminarmente conto delle audizioni svolte stamani dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso delle quali sono state consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Riferisce in particolare che sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), dei sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Nel dibattito prende quindi la parola il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale esprime anzitutto apprezzamento per le audizioni svolte che hanno offerto numerosi spunti di riflessione. Invita tuttavia ad inquadrare il provvedimento nel contesto attuale, in cui il Ministero per i beni e le attività culturali si trova in assenza del suo vertice: l'atto in esame ha invece un grande significato di indirizzo politico, poiché costituisce il primo momento attuativo del decreto-legge n. 64 del 2010. Al riguardo, sottolinea infatti la politicità della scelta di normare preliminarmente le forme organizzative speciali, partendo dalle ipotesi di differenziazione, anziché affrontare il tema complessivo del riordino del settore.

Dopo aver evidenziato l'importante ruolo svolto da tutti i Teatri proprio in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, giudica inaccettabile che si dia avvio alla riorganizzazione del comparto puntando anzitutto sulla valorizzazione di due sole Fondazioni lirico-sinfoniche. Ritiene peraltro che tale indicazione non sia stata affatto palesata in maniera trasparente dell'Esecutivo, che in più occasioni ha negato di voler creare Fondazioni cosiddette di «serie A» e di «serie B». Sarebbe stato invece più corretto chiarire la volontà politica in questo senso, evitando di rivendicare il carattere generale di disposizioni che, al contrario, sono finalizzate esclusivamente a privilegiare alcune realtà. Reputa infatti che la Fondazione Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia di Santa Cecilia non possano essere le uniche eredi dell'immenso patrimonio culturale del melodramma italiano, in quanto la storia del Paese è fatta di pe-

cularità territoriali che hanno nei rispettivi teatri la loro espressione. Il provvedimento non tiene pertanto conto delle ragioni storiche in cui sono nate le 14 Fondazioni lirico-sinfoniche e risente di un approccio a monte a suo avviso del tutto errato.

Con particolare riferimento ai criteri per l'acquisizione dello *status* di Fondazioni speciali, sostiene che è impossibile, anche in prospettiva, per gli enti del Meridione l'accesso a tale qualifica, in quanto si tratta di requisiti talmente specifici da essere modellati prettamente sulla Scala e sull'Accademia di Santa Cecilia. Menziona, ad esempio, la valorizzazione dei soli contributi privati che automaticamente esclude quelle Fondazioni che beneficiano di risorse pubbliche non statali per surrogare ad una realtà socio-economica carente, come accade per il Teatro Massimo di Palermo. Si domanda dunque le ragioni che hanno spinto l'Esecutivo a ritenere non strategiche queste scelte di finanziamento da parte degli amministratori locali a tutto vantaggio dei contributi privati. Ciò sembrerebbe infatti confermare la natura mirata dell'atto in titolo, a meno che il Governo non sia disponibile ad apportare modifiche al testo.

Si sofferma altresì sul requisito del pareggio di bilancio per quattro anni consecutivi nell'arco di un quinquennio, stigmatizzando che alcune Fondazioni non possano accedere al riconoscimento di enti speciali solo in quanto sono state private in corso d'opera delle risorse statali a fronte di una programmazione già in atto, chiudendo così i bilanci in passivo nonostante fossero in possesso di tutti gli altri parametri. Cita, ad esempio, il caso del Teatro La Fenice di Venezia, come illustrato questa mattina dai suoi rappresentanti. Deplora dunque che il Ministero stesso abbia creato le condizioni negative in termini di stanziamenti, a cui adesso invece riferisce i criteri per godere di alcuni vantaggi.

Né l'atto in titolo costituisce a suo giudizio uno stimolo per le altre Fondazioni, le quali versano in situazioni drammatiche e non sono in condizione di raggiungere il pareggio di bilancio neanche qualora fossero recuperati i fondi del 2010, atteso che essi sono stati a suo tempo pesantemente decurtati durante l'anno.

Lamenta poi che la stabilità triennale sia di fatto garantita solo a due Fondazioni e non a tutte le altre, nonostante le pressanti richieste in questa direzione. A nome del Gruppo, chiede quindi di sospendere la discussione ed attendere le linee di indirizzo del nuovo Ministro, poiché – ribadisce – il provvedimento ha una rilevanza politica fondamentale e stravolge l'organizzazione di un comparto culturalmente essenziale.

Domanda altresì al Governo di rendere note le proprie prospettive per l'intero settore, in assenza delle quali non è possibile dare attuazione al decreto-legge n. 64 del 2010. Manifesta peraltro la disponibilità del suo schieramento a ragionare sui criteri in modo da garantire a tutti gli enti stesse condizioni di partenza per quanto concerne, ad esempio, l'autonomia e le politiche del lavoro, ritenendo inaccettabile che si decida *a priori* di separare i destini di due Fondazioni che non sono interpreti dell'intero

settore. Conclusivamente, rinnova l'invito ad una pausa di riflessione, contestando il provvedimento sul piano dei contenuti, della forma e del metodo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 22 marzo 2011

267^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive della banda larga

Il presidente GRILLO dà lettura di una bozza di programma riguardante la proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della rete a banda larga.

In particolare, partendo dagli spunti forniti dal cosiddetto «piano Romani» predisposto nel 2009 dall'ingegner Caio, l'indagine in titolo dovrebbe essere finalizzata all'individuazione delle principali criticità connesse all'implementazione della banda larga, con particolare attenzione al reperimento delle risorse finanziarie sia pubbliche che private necessarie allo scopo: a quest'ultimo riguardo, dovrebbe essere approfondita la percorribilità, quale possibile soluzione alla scarsità degli stanziamenti pubblici a disposizione, del meccanismo della finanza di progetto.

Il programma dell'indagine si dovrebbe articolare in una serie di audizioni riguardanti il Ministro dello sviluppo economico; dirigenti ed esperti del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico; i principali operatori telefonici e delle telecomunicazioni del mercato italiano come Telecom Italia, Vodafone, Wind e «3»; i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di altri soggetti interessati come, a titolo esemplificativo, Poste Italiane S.p.A.

Il senatore VIMERCATI (PD), nell'apprezzare la proposta formulata dal Presidente, ritiene opportuno includere tra i soggetti da audire anche le organizzazioni degli *Internet service provider* e le associazioni di consumatori specializzate negli aspetti correlati al tema oggetto dell'indagine.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel concordare con la proposta di indagine conoscitiva, reputa opportuno vincolare le audizioni all'obiettivo della predisposizione di linee guida per possibili interventi legislativi sul punto. Al riguardo, ricorda che il gruppo del Partito democratico ha presentato da tempo il disegno di legge n. 1710 sulla neutralità delle reti di comunicazione, di cui sollecita la calendarizzazione.

Il presidente GRILLO concorda con la richiesta di integrazione dell'elenco dei soggetti auditi avanzata dal senatore Vimercati, mentre, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1710, avverte che esso sarà inserito all'ordine del giorno non appena verrà assegnato alla Commissione un disegno di legge sullo stesso tema già presentato dal senatore Butti, in modo da permetterne l'esame congiunto.

La Commissione conviene, quindi, di dare mandato al presidente Grillo di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle prospettive dello sviluppo della banda larga, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche del trasporto pubblico locale

Il presidente GRILLO dà lettura di una proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche attinenti il trasporto pubblico locale, precisando che la principale finalità dell'indagine consisterà nell'individuazione delle criticità connesse all'interazione tra il trasporto su gomma e quello su ferro, in modo da predisporre una serie di proposte volte alla creazione di un sistema integrato della mobilità locale.

Il programma dell'indagine si articolerà nell'audizione di vari soggetti, tra cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i vertici delle Ferrovie dello Stato e delle società di trasporto ferroviario regionale; i vertici delle principali società del trasporto locale su gomma; i rappresentanti delle Regioni, delle province dei comuni; le organizzazioni sindacali di settore e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel chiedere l'inclusione nella lista delle audizioni di Asstra-Associazione Trasporti e Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locale), ritiene che l'indagine proposta debba essere funzionale alla predisposizione di un organico progetto di ammodernamento del settore del trasporto pubblico locale.

A tal fine, si rende necessario per la Commissione disporre di una puntuale ricostruzione della realtà normativa e finanziaria del settore, partendo dalla allocazione alle Regioni del fondo nazionale per il trasporto, per effetto del decreto legislativo n. 422 del 1997, nonché dall'apertura al mercato del comparto delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente al decreto testé citato.

Il senatore RANUCCI (PD) propone di affrontare, nell'ambito di tale indagine, o in un'indagine conoscitiva *ad hoc*, anche i profili riguardanti il trasporto marittimo e la continuità territoriale, approfondendo pure le criticità correlate al processo di privatizzazione di Tirrenia, Siremar, e delle altre società regionali un tempo appartenenti al gruppo Tirrenia.

Il senatore STIFFONI (LNP) suggerisce di approfondire anche le modalità attraverso le quali si è pervenuti alla costituzione di consorzi derivanti dall'accorpamento di aziende di trasporto locale dei vari comuni, in modo da favorire rilevanti risparmi di spesa, per effetto delle economie di scala.

Il presidente GRILLO, nel giudicare condivisibili le richieste avanzate dai senatori intervenuti, ritiene utile richiedere al Servizio studi un apposito *dossier* volto a ricostruire i principali profili del trasporto pubblico locale sia sul piano normativo sia sul piano finanziario; in particolare, come suggerito anche dal senatore Marco Filippi, tale *dossier* dovrebbe contenere una puntuale ricostruzione della realtà normativa e finanziaria del settore, partendo dalla allocazione alle Regioni del fondo nazionale per il trasporto, per effetto del decreto legislativo n. 422 del 1997, nonché dall'apertura al mercato del comparto delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente al decreto testé citato e, da ultimo, come richiesto dal senatore Stiffoni, anche un approfondimento circa le modalità attraverso le quali si è pervenuti alla costituzione di consorzi derivanti dall'accorpamento di aziende di trasporto locale dei vari comuni, in modo da favorire rilevanti risparmi di spesa, per effetto delle economie di scala.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al presidente Grillo di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche attinenti il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 23 marzo 2011, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 22 marzo 2011

215^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1909) Nuova disciplina del commercio interno del riso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha preannunciato un intervento nel dibattito, atto a riassumere le risultanze delle audizioni informali svolte in relazione al disegno di legge in titolo.

Il relatore PICCIONI (*PdL*), dopo aver preliminarmente sottolineato che il testo originario è stato modificato in alcune parti dalla Camera dei deputati, richiama l'attenzione sulle denominazioni di vendita contemplate nell'allegato 4 al disegno di legge in titolo, nel quale, in particolare, si distingue il riso Carnaroli «speciale», costituito da una produzione caratterizzata da un elevato *standard* di tipicità e qualità, dal riso Carnaroli «grezzo», riferito principalmente alla varietà Karnak. Tale quadro, come è emerso anche dalle audizioni degli organismi rappresentativi del comparto dell'artigianato – che trasforma il 30 per cento della produzione risicola nazionale – e di quelle delle associazioni dei consumatori, presenta un'ingenuità di fondo, atteso che viene connotata come Carnaroli una varietà di riso – ossia il Karnak – differente rispetto alla prima per quel che concerne le caratteristiche qualitative. L'utilizzazione della stessa denominazione – sia pur con l'indicazione «speciale» o «grezzo» – costituisce un elemento tale da indurre in errore il consumatore.

Tale approccio non è condiviso dalle associazioni rappresentative dell'industria risiera – che trasforma il 70 per cento della produzione risicola nazionale – le quali propendono invece per l'utilizzo della denominazione Carnaroli per entrambe le predette varietà, e quindi anche per la varietà Karnak, caratterizzata da costi di produzione più bassi.

Dalle audizioni delle organizzazioni rappresentative degli operatori agricoli sono emerse posizioni differenziate rispetto ai profili problematici in questione. In particolare la Coldiretti propone di identificare la varietà tipica di Carnaroli con l'aggettivo «superiore», mentre la Confagricoltura prospetta l'opportunità di identificare la stessa con l'aggettivo «tradizionale». La CIA condivide sostanzialmente l'impostazione sottesa all'allegato 4 del disegno di legge in titolo. Tutte le soluzioni ipotizzate dalle organizzazioni rappresentative degli operatori agricoli presentano un profilo problematico di fondo, ravvisabile nella facoltà di utilizzo del nome Carnaroli anche per la varietà Karnak, non essendo sufficiente affiancare alla stessa un aggettivo per consentirne la sicura identificazione da parte del consumatore.

La soluzione migliore dovrebbe essere orientata nella prospettiva di consentire la differenziazione nominativa della varietà Karnak rispetto a quella Carnaroli, in modo tale da salvaguardare la tipicità della predetta produzione Carnaroli. Tale opzione comporta tuttavia la necessità di prevedere un congruo periodo transitorio – preferibilmente un triennio – al fine di consentire agli operatori interessati di rimodulare eventualmente le proprie attività.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere, per la varietà Carnaroli tipica, *standard* di purezza superiori a quelli contemplati dal disegno di legge in titolo, sempre al fine di valorizzare ulteriormente i profili qualitativi della stessa. Il relatore cita, a titolo esemplificativo, il requisito attinente alla percentuale di rottura dei chicchi, fissata – nell'allegato 1 del disegno di legge in titolo – al 5 per cento, che andrebbe invece portata per il Carnaroli alla soglia del 3 per cento, conformemente a quanto previsto nei disciplinari di produzione DOP e IGP.

Preannuncia infine emendamenti volti a modificare il predetto allegato 4, nella direzione fin qui evidenziata.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver sottolineato l'esigenza che l'*iter* procedurale relativo al disegno di legge in titolo venga completato in tempi ragionevoli, fa presente che nelle prossime sedute proseguirà la discussione generale e che quanto prima verrà fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 22 marzo 2011

204^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Intervengono il ministro dello sviluppo economico Romani e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 333)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il ministro ROMANI informa che, nella giornata di ieri, si è svolto a Bruxelles un incontro tra il Commissario europeo all'energia e tutti i Ministri competenti in materia di energia dei singoli Stati membri, in relazione alla necessità di stabilire dei parametri di sicurezza uniformi a livello comunitario per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, alla luce di quanto avvenuto in Giappone a seguito del grave sisma che ha colpito quel Paese. In particolare, evidenzia che, in quella sede, è emersa l'opportunità di verificare gli *standard* di sicurezza delle centrali di prima generazione. In relazione al dibattito in corso in Italia, preannuncia che, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, proporrà alla riunione del Consiglio dei ministri, già convocata per domani, una moratoria di un anno per l'attivazione di tutte le procedure per la realizzazione di impianti di energia elettrica da

fonte nucleare sul territorio nazionale. Evidenzia, infine, l'importanza di assicurare in tempi rapidi la piena operatività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare che dovrà, a pieno titolo, partecipare alle prossime riunioni dei regolatori europei che si occupano dei profili della sicurezza di tutte le attività nucleari ad uso civile.

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore BUBBICO (*PD*) rileva come il grave sisma che ha colpito il Giappone ha consentito di mettere in luce le numerose criticità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare. Auspica, pertanto, che il Governo italiano riveda radicalmente le scelte precedentemente adottate sull'uso di energia nucleare in campo civile e chiede alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di una moratoria di un anno preannunciata dal ministro Romani. Illustra, infine, a nome del proprio Gruppo parlamentare, uno schema di parere alternativo a quello presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ricorda che il territorio italiano risulta caratterizzato da un elevato grado sismico che dovrebbe indurre il Governo alla massima cautela in merito alla realizzazione di impianti nucleari sul territorio italiano.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) si sofferma sulla necessità di prestare particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, promuovendo maggiormente l'utilizzo di energie rinnovabili anziché ricorrere, come intende fare il Governo italiano, alle fonti energetiche nucleari.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede alcuni chiarimenti in merito alla forma giuridica che verrà utilizzata dal Governo in relazione alla moratoria preannunciata dal ministro Romani e critica il fatto che l'Esecutivo non abbia voluto dare piena operatività all'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), a nome del proprio Gruppo parlamentare, illustra uno schema di parere alternativo a quello presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato, ed evidenzia come il Governo italiano abbia voluto promuovere, nel corso degli ultimi due anni, numerosi accordi con la Francia nel campo dell'energia nucleare. Tuttavia ritiene che, anche alla luce dei recenti eventi internazionali, tali accordi in campo energetico potrebbero essere modificati.

La senatrice FIORONI (*PD*) ritiene che l'Esecutivo dovrà rivedere integralmente la propria strategia energetica nazionale individuando una serie di interventi di carattere infrastrutturale che consentano, in campo energetico, di assicurare maggiore competitività all'intero sistema Paese.

In relazione allo schema di decreto in titolo evidenzia come il Governo non abbia minimamente tenuto conto del principio costituzionale di autonomia degli enti locali e abbia completamente trascurato gli aspetti relativi alle campagne informative.

Il senatore FERRANTE (PD) si sofferma sui problemi legati allo smaltimento delle scorie nucleari ed auspica che il Governo riveda completamente la strategia energetica nazionale puntando maggiormente sulla promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Da ultimo, si sofferma sulla necessità di valorizzare maggiormente il ruolo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20,20.

Il senatore TOMASELLI (PD) si sofferma sulla necessità di prevedere non solo una moratoria in tema di nucleare, così come preannunciato dal ministro Romani, ma anche di avviare tutti gli approfondimenti in materia di sicurezza degli impianti prima di proseguire con ulteriori iniziative. Ricorda che il suo Gruppo parlamentare aveva da sempre manifestato un orientamento contrario allo sviluppo dell'energia nucleare in Italia e ritiene che, anche alla luce dei tragici eventi avvenuti in Giappone, il Governo dovrebbe ritirare il provvedimento in esame e rielaborare una nuova e diversa strategia energetica nazionale.

La senatrice ARMATO (PD) ricorda che la maggior parte dei cittadini italiani, secondo dei recenti sondaggi, ha manifestato la propria contrarietà al ritorno del nucleare in Italia. In relazione al decreto legislativo in titolo, evidenzia come numerose Regioni hanno espresso il proprio parere contrario e ritiene, pertanto, che il Governo dovrebbe rivedere le decisioni fino ad ora assunte in materia di energia nucleare. Da ultimo, critica il fatto che l'Esecutivo abbia deciso di comprimere fortemente l'autonomia delle Regioni, prevedendo esplicitamente, all'articolo 4, che il parere della Regione individuata per la realizzazione di un impianto nucleare ha natura obbligatoria, ma non vincolante.

La senatrice GRANAIOLA (PD) auspica che il Governo, anche alla luce dei tragici eventi accaduti in Giappone, decida di abbandonare definitivamente l'idea di avviare in Italia la realizzazione di centrali di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

La senatrice VICARI (PdL), relatrice, illustra quindi un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale evidenzia di aver inserito una specifica osservazione in cui si

invita il Governo, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 99 del 2009 e dal decreto legislativo n. 31 del 2010, a valutare l'opportunità di approfondire nei prossimi mesi, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, tutti i profili relativi alla sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che verranno adottate dagli Stati membri dell'Unione europea in sede comunitaria.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) e una dichiarazione di voto contrario del senatore SANGALLI (*PD*), la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva lo schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato dalla relatrice.

Il presidente CURSI avverte che risultano pertanto preclusi i restanti schemi di parere alternativi presentati.

La seduta termina alle ore 20,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 333**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1 lettera *f*) dopo le parole: «è il deposito nazionale» aggiungere le seguenti: «con connesso Parco Tecnologico»;

in relazione all'articolo 9, con il quale si prevede che i parametri tecnici esplicativi dei criteri delle aree idonee per la localizzazione del Parco Tecnologico siano soggetti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si segnala la necessità che venga chiaramente evidenziato come la procedura di VAS riguardante i parametri esplicativi dei criteri tecnici delle aree idonee per la localizzazione del Parco Tecnologico debba svolgersi separatamente rispetto alla Strategia nazionale e ai parametri relativi alle nuove centrali nucleari. Si segnala altresì l'opportunità di un maggiore coinvolgimento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare nell'individuazione dello schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici delle aree idonee per la localizzazione del Parco Tecnologico da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico;

all'articolo 10, comma 1, lettera *c*) siano soppresse le parole: «rapporto preliminare di sicurezza, parte sito»;

all'articolo 13 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «proponente» con la parola: «operatore»;

all'articolo 13, comma 2, sia sostituita la lettera *e*) con la seguente: «*e*) alla lettera *g*) sopprimere la parola "finale"»;

all'articolo 18, comma 1, punto n. 1, siano aggiunte, dopo le parole «vita dell'impianto» le seguenti: «fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo art. 20»;

all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente: «*a-bis*) dopo le seguenti: «su proposta della Sogin S.p.A.» aggiungere le parole: "dopo un confronto con l'operatore"»;

all'articolo 24, dopo il comma 1, siano aggiunti i seguenti: «*1-bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle", sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le". *1-ter*. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "*3-bis*. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ri-

cerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin SpA e funzionali alle attività di *decommissioning* e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *a*) del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83. I programmi di ricerca in materia di sicurezza e radioprotezione sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 come convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 fino ad un massimo di 15 milioni di euro annui"»;

sotto il profilo formale, al novellato articolo 27 del citato decreto legislativo n. 31, il richiamo al comma 4 dell'articolo 9 andrebbe sostituito con il riferimento al comma 3 di questo articolo;

all'art. 28 comma 1 sia aggiunta la seguente lettera: «*a-bis*) dopo le parole: "legge 14 novembre 1995, n. 481" aggiungere le parole: "dopo un confronto con l'operatore"»;

andrebbe infine chiarito se la disciplina recata in materia di siti e di relative tariffe per il conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, disposta dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010, sia applicabile anche ai rifiuti radioattivi di provenienza diversa da quella elettronucleare;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere per i Comuni e le Province, nel cui territorio sono localizzati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti di fabbricazione del combustibile nucleare oppure impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, l'esenzione dal rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno in misura equivalente all'importo dei benefici compensativi ad essi corrisposti in ragione di tale localizzazione;

in relazione alla previsione dell'applicazione dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) agli impianti nucleari si segnala che tale previsione non risulta presente nella legislazione degli altri Paesi membri dell'Unione europea. A tale riguardo qualora il Governo dovesse ritenere opportuno mantenere tale previsione, si segnala l'opportunità che all'articolo 13, comma 6, che reca delle modifiche all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole: «il rinnovo dell'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» siano inserite le seguenti: «necessita del previo parere obbligatorio vincolante dell'Agenzia, è limitato alle parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto ed»;

valuti infine il Governo, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 99 del 2009 e dal decreto legislativo n. 31 del 2010, l'opportunità di approfondire nei prossimi mesi, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, tutti i profili relativi alla sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che verranno adottate dagli Stati membri dell'Unione europea in sede comunitaria.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 333

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1 lettera *f*) dopo le parole: «è il deposito nazionale» aggiungere le seguenti: «con connesso Parco Tecnologico»;

in relazione all'articolo 9, con il quale si prevede che i parametri tecnici esplicativi dei criteri delle aree idonee per la localizzazione del Parco Tecnologico siano soggetti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si segnala la necessità che venga chiaramente evidenziato come la procedura di VAS riguardante i parametri esplicativi dei criteri tecnici delle aree idonee per la localizzazione del Parco Tecnologico debba svolgersi separatamente rispetto alla Strategia nazionale e ai parametri relativi alle nuove centrali nucleari. Si segnala altresì l'opportunità di un maggiore coinvolgimento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare nell'individuazione dello schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici delle aree idonee per la localizzazione del Parco Tecnologico da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico;

all'articolo 10, comma 1, lettera *c*) siano soppresse le parole: «rapporto preliminare di sicurezza, parte sito»;

all'articolo 13 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «proponente» con la parola: «operatore»;

all'articolo 13, comma 2, sia sostituita la lettera *e*) con la seguente: «*e*) alla lettera *g*) sopprimere la parola "finale"»;

all'articolo 18, comma 1, punto n. 1, siano aggiunte, dopo le parole «vita dell'impianto» le seguenti: «fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo art. 20»;

all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente: «*a-bis*) dopo le seguenti: "su proposta della Sogin S.p.A." aggiungere le parole: "dopo un confronto con l'operatore"»;

all'articolo 24, dopo il comma 1, siano aggiunti i seguenti: «*1-bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle", sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le"». *1-ter*. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «*3-bis*. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i pro-

grammi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin SpA e funzionali alle attività di *decommissioning* e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *a*) del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83. I programmi di ricerca in materia di sicurezza e radioprotezione sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 come convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 fino ad un massimo di 15 milioni di euro annui»;

sotto il profilo formale, al novellato articolo 27 del citato decreto legislativo n. 31, il richiamo al comma 4 dell'articolo 9 andrebbe sostituito con il riferimento al comma 3 di questo articolo;

all'art. 28 comma 1 sia aggiunta la seguente lettera: «*a-bis*) dopo le parole: "legge 14 novembre 1995, n. 481" aggiungere le parole: "dopo un confronto con l'operatore"»;

andrebbe infine chiarito se la disciplina recata in materia di siti e di relative tariffe per il conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, disposta dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010, sia applicabile anche ai rifiuti radioattivi di provenienza diversa da quella elettronucleare;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere per i Comuni e le Province, nel cui territorio sono localizzati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti di fabbricazione del combustibile nucleare oppure impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, l'esenzione dal rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno in misura equivalente all'importo dei benefici compensativi ad essi corrisposti in ragione di tale localizzazione;

in relazione alla previsione dell'applicazione dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) agli impianti nucleari si segnala che tale previsione non risulta presente nella legislazione degli altri Paesi membri dell'Unione europea. A tale riguardo qualora il Governo dovesse ritenere opportuno mantenere tale previsione, si segnala l'opportunità che all'articolo 13, comma 6, che reca delle modifiche all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 31 del 2010, dopo le parole: «il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» siano inserite le seguenti: «necessita del previo parere obbligatorio vincolante dell'Agenzia, è limitato alle parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto ed»;

valuti infine il Governo, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 99 del 2009 e dal decreto legislativo n. 31 del 2010, l'opportunità di approfondire nei prossimi mesi, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, tutti i profili relativi alla sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che verranno adottate dagli Stati membri dell'Unione europea in sede comunitaria.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI
GOTTI, MASCITELLI E PARDI SULL'ATTO DEL
GOVERNO n. 333**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

il nostro Paese, a seguito del referendum del 1987, ha abbandonato l'uso di energia nucleare, ma ad oggi l'Italia non è ancora un paese denuclearizzato, posto che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente;

lo sviluppo di una qualsiasi attività in tale materia non può prescindere da un piano nazionale che regoli e risolva tutte le problematiche della gestione del combustibile esausto e dei rifiuti radioattivi. Quindi, l'individuazione di un deposito per lo smaltimento dei rifiuti non può che essere propedeutica a qualunque eventuale scelta di costruire nuove centrali nucleari nel Paese. L'Italia deve infatti affrontare il problema del deposito nazionale anche nel caso in cui non si costruissero nuove centrali, in quanto deve provvedere al confinamento dei rifiuti radioattivi depositati provvisoriamente presso i rispettivi luoghi di origine, dei rifiuti derivanti dal *decommissioning*, ancora in corso, delle centrali dismesse, e del combustibile esausto che rientrerà nel Paese entro il 2025;

nonostante la questione irrisolta della gestione dei rifiuti radioattivi e in assenza di un piano energetico nazionale trasparente e conoscibile che indichi fabbisogno e disponibilità energetica del nostro Paese, costi di approvvigionamento interno e dall'estero, livelli di autonomia e dipendenza complessivi e per singole fonti, il Governo ha deciso, per legge, che l'Italia dovesse fare ritorno al nucleare, impedendo in radice ogni ponderato ed equo contemperamento tra interessi anche costituzionalmente, oltre che economicamente, rilevanti;

l'*iter* legislativo che ha avviato il piano nucleare del Governo ha avuto inizio con la presentazione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 con cui si prevedeva la definizione delle linee di politica energetica, attraverso la cosiddetta «Strategia energetica nazionale». Intesa come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale, la «Strategia energetica nazionale», delineata dall'articolo 7 del decreto-legge citato, contempla la realizzazione sul territorio nazionale di impianti

di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;

nonostante il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 rimettesse al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico – previa convocazione di un'apposita, e non meglio precisata, «Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente» – il compito di definire entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto la Strategia energetica, il medesimo documento finora non ha ancora visto la luce. Non si comprende come si possa pensare di procedere ad un rilancio del programma nucleare in assenza di un quadro puntuale e condiviso della situazione e delle prospettive energetiche del Paese, anche indipendentemente dalle enormi problematiche che il nucleare pone in termini di sicurezza ambientale e per la popolazione;

con l'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, approvata quando già il Governo aveva siglato un accordo quadro con la Francia per la cooperazione nucleare, si è dunque attribuita una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio e per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, e per la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate. La delega prevede altresì che vengano stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti;

il Governo, pertanto, senza analizzare, prima di procedere alla fase attuativa, se esistano o meno in Italia luoghi idonei ad ospitare gli impianti in questione, ha già ritenuto di stabilire quali siano le procedure preposte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare e, in attuazione della delega *ex art.* 25 della legge n. 99 del 2009, ha emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

a fianco del processo legislativo il Governo ha realizzato una serie di accordi bilaterali con paesi dotati di esperienza e tecnologia nucleare come gli Stati Uniti e, in particolare, la Francia, con la quale, oltre al citato accordo quadro per la cooperazione in materia nucleare del 24 febbraio 2009, risulta siglato un più recente accordo l'8 aprile 2010;

il decreto correttivo in esame si pone comunque nella medesima linea seguita sin qui dal Governo nella sua «strategia nucleare». Anche alla luce di quanto accaduto in Giappone e tenuto conto della posizione assunta a riguardo dagli altri Paesi dell'Unione europea, già produttori di energia da fonte nucleare, il Governo italiano, anziché riflettere sulle conseguenze non prevedibili di tale fonte energetica in caso di incidente e conseguentemente decidere di non dare seguito al progettato rilancio del nucleare, o almeno di bloccarne l'attuazione fino all'effettuazione del prossimo referendum che punta a cancellare la legge n. 99 del 2009 e i provvedimenti attuativi, ha dunque deciso di procedere in senso opposto a quello indicato dai cittadini italiani nel referendum del 1987;

nella seduta del 3 marzo 2011, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha espresso parere negativo sullo schema di decreto de quo. Il Presidente della Conferenza delle Regioni ha comunicato che le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Toscana, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta hanno espresso parere negativo; le sole Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Campania hanno espresso parere favorevole, salvo poi pronunciarsi quasi tutte, per bocca dei rispettivi presidenti dopo la crisi nucleare susseguita al recente sisma giapponese, contro l'installazione di impianti sul proprio territorio. L'ANCI ha espresso parere negativo per il mancato accoglimento da parte del Governo delle proposte correttive dei Comuni sullo schema di decreto legislativo in esame;

entrando nel merito del provvedimento, esso recepisce parzialmente quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2011. Nel dettaglio, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Il testo vigente dell'articolo, infatti, non assicurerebbe «alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto» come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Con la modifica apportata dal provvedimento in esame, l'autorizzazione unica viene rilasciata, su istanza dell'operatore, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro 90 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata. I tempi concessi alle regioni e la procedura complessivamente delineata non sembrano in ogni caso idonei, tenuto conto della delicatezza e dell'impatto degli impianti in questione, in particolare sotto i profili di sicurezza ambientale e della popolazione, ad integrare effettivamente quello spirito di leale collaborazione affermato dalla giurisprudenza costituzionale, potendosi risolvere nella irragionevole compressione di tempi indispensabili ad approfondire la fattibilità e, a regime, la sostenibilità, sia ordinaria che in caso di incidente, di impianti nucleari sul territorio regionale e nazionale;

obiettivo principale del provvedimento resta, infatti, quello di semplificare e velocizzare le procedure quanto più possibile, laddove sarebbe invece indispensabile procedere secondo il principio comunitario di precauzione che implica la valutazione di tutte le possibili alternative, compresa l'opzione zero. L'impostazione seguita dallo schema di decreto in esame, lungi dal cogliere appieno la portata dei principi ribaditi dalla Consulta, impedisce quel bilanciamento tra esigenze e competenze che sem-

pre, tanto più in materie così delicate, deve guidare l'azione pubblica e di Governo;

nel provvedimento proposto dal Governo, pertanto, si riducono i tempi per l'espressione e la trasmissione dei pareri e, ove non previsti, si fissano termini certi e stringenti, in palese contrasto con le esigenze di approfondimento che sono fatte proprie dalla comunità internazionale. Esempio a riguardo è la riscrittura dell'articolo 9 del decreto n. 31, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed integrazione della Strategia nucleare. In particolare, il comma 1 viene modificato nel senso di esplicitare che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico, come peraltro previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010. L'ultimo periodo del nuovo comma 1 affida al Ministero dello sviluppo economico la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro tre mesi dalla emanazione del decreto recante le caratteristiche delle aree idonee di cui all'articolo 8, comma 1. Viene soppresso il precedente comma 2, che affidava al Ministero dell'ambiente lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni, a svantaggio dunque dell'informazione e della sicurezza per i cittadini. Il nuovo comma 2 stabilisce i tempi – fissandoli a soli 15 giorni – successivi alla conclusione della procedura di VAS, per la trasmissione da parte del Ministro dell'ambiente del parere motivato ai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo comma 3 impone l'adeguamento entro 30 giorni dal ricevimento del predetto parere – da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza – della strategia nucleare e dei parametri sulle caratteristiche delle aree idonee al fine di conformarle all'esito della VAS. Successivamente, gli atti così adeguati sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio dei ministri e, una volta approvati, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* entro i successivi 15 giorni. Si realizza dunque una tempistica che collide in modo palese con la delicatezza degli impianti e la gravità delle conseguenze che una non meditata collocazione o una affrettata progettazione potrebbe comportare in caso di malfunzionamento e si finisce, in tal modo, per ridurre la portata positiva della stessa valutazione ambientale strategica;

in materia di certificazione dei siti prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che si svolge successivamente alla presentazione delle istanze, le modifiche apportate dall'articolo 11 dello schema di decreto mirano essenzialmente ad intervenire sui termini per l'adozione di atti: introducono il termine di 30 giorni dal parere della Conferenza unificata per l'emanazione del decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale e soprattutto riducono da 30 a 15 giorni il ter-

mine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata: l'esatto contrario di quella «leale collaborazione» richiesta dalla sentenza 33 del 2011 e dalle precedenti sentenze n. 215 e n. 278 del 2010. Anche in questo caso gli elementi di palese irragionevolezza della strategia nucleare del Governo confliggono altresì con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione poiché, trattando la localizzazione di opere tanto pericolose ed impattanti alla stregua di un manufatto industriale qualsiasi, rischiano seriamente di pregiudicare, ove applicate, il conseguimento degli imprescindibili obiettivi di salvaguardia sanitaria e ambientale di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione;

sempre sui tempi interviene l'articolo 26 che apporta modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, il quale, in estrema sintesi, delinea le fasi procedurali per addivenire al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico, vale a dire di quel deposito delle scorie che, seguendo il medesimo percorso illogico prefigurato per la realizzazione e l'esercizio dei singoli reattori, si vorrebbe imporre di realizzare in una unica imprecisata parte del territorio nazionale. Le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 27 dispongono una nuova tempistica per la definizione, da parte della Sogin SpA, di una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, ovvero entro tre mesi dalla data di adeguamento della strategia nucleare prevista dall'art. 9, comma 4, e non più entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del 2010. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, le modifiche al comma 13, in materia di rilascio dell'autorizzazione unica, dovrebbero introdurre una tempistica più coerente concedendo gli stessi tempi sia alla Sogin che all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Si procede da un lato aumentando i tempi – da quattro mesi a sei mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di individuazione del sito per la realizzazione del cosiddetto Parco Tecnologico – entro i quali la Sogin Spa deve presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica ma, dall'altro, si dimezzano i tempi – da un anno a sei mesi dalla presentazione della istanza – per lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento autorizzativo da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Si finisce così per concedere più tempo alla Sogin per adempiere alla presentazione dell'istanza, che costituisce quindi un atto procedimentale, mentre si riducono i tempi a disposizione dell'Agenzia per valutare il procedimento autorizzativo e giungere alla determinazione finale. Non si può che stigmatizzare il fatto che prima si decide di realizzare un deposito unico e solo dopo si prevede la proposta di una carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, procedendo anche in questo caso secondo un criterio di illogicità che non solo vizia l'atto in esame, ma, potenzialmente, rischia di comportare serissimi danni alla sicurezza ambientale e sanitaria nazionale;

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, l'Agenzia dovrebbe elaborare la proposta non solo in coerenza con la Strategia nucleare, ma anche «sulla

base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università», i quali – precisa la disposizione – «si esprimono entro lo stesso termine», quello cioè di trenta giorni assegnato all'Agenzia. Ora, in termini pratici, o l'Agenzia per deliberare deve attendere i suddetti contributi, per cui il termine inevitabilmente si allunga; o essa, in osservanza del termine prescritto, può procedere indipendentemente dai contributi richiamati. In quest'ultimo caso, però, potrebbero evidenziarsi incongruenze tali da minare gli sviluppi successivi del procedimento. Lo schema di decreto, pur facendo della tempistica la chiave di lettura del provvedimento, non apporta alcuna modifica a riguardo e non consente in tal modo di sciogliere i fondamentali nodi sulla sicurezza e la sostenibilità tecnica ed economica degli impianti;

si continua a rilevare, nel provvedimento in esame, un'errata trasposizione dei concetti di VIA e VAS. Il decreto legislativo n. 31 del 2010 stabilisce che la Strategia nucleare è sottoposta alla Valutazione ambientale strategica (VAS) – articolo 9 –, alla quale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambiente), sono generalmente sottoposti «piani e programmi». Allo stesso tempo dispone anche che essa costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'Agenzia per la sicurezza rilascia la certificazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari – art. 10 comma 3, lettera l), e 11, comma 3, lettera c) – e la Sogin S.p.A. individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e al connesso deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (articolo 27). Come già indicato, lo schema di decreto, modificando l'articolo 9 del decreto n. 31, esplicita che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari di cui all'articolo 8, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico. La Strategia nucleare dovrebbe costituire il presupposto stesso dell'attuazione del programma, condizionandone sensibilmente i passaggi successivi. Nel testo però si finisce per rappresentare la VAS come un giudizio a valle su uno schema di piano già definito, mentre (come sancito dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) essa deve essere parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. Come segnalato anche dal Servizio studi della Camera dei deputati, la procedura di VAS, infatti, non può essere finalizzata a valutare *ex post* un singolo progetto già definito, quanto piuttosto ad intervenire nel processo di formazione dell'atto pianificatorio al fine di garantire un'analisi a tutto campo degli effetti cumulativi, indiretti e sinergici delle diverse opzioni di una determinata politica sull'ambiente generale. Essa comporta l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio. Suscita dunque forti perplessità il fatto che, contrariamente a quanto detto, non si preveda alcun meccanismo di coinvolgimento diretto e differenziato degli enti territoriali nell'elaborazione della «Strategia», posto che, non può certo ritenersi sufficiente quello co-

stituito dalla Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, alla quale – secondo le indicazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 339 del 2009 (punto 3) – prendono parte le regioni e gli enti locali nonché qualsiasi altro soggetto invitato. In sostanza, si conferma la assoluta mancanza di un quadro progettuale che giustifichi un qualsiasi ritorno al nucleare;

anche in tema di autorizzazione unica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31, si interviene in materia di VIA e AIA, nonché di VAS. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 l'Agenzia per la sicurezza nucleare, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per le quali viene specificato il rilascio in sede statale, con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il nuovo testo chiarisce che il rinnovo dell'AIA è effettuato ogni 15 anni, in contrasto con quanto disposto all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 152 del 2006 in cui si prevede che il rinnovo dell'AIA avvenga, di norma, ogni cinque anni. Inoltre è da notare che il comma 7 dell'articolo 13, completamente riscritto, prevede che in sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Tale prescrizione risulta essere non corretta in quanto la VAS, la VIA e l'AIA sono tre procedure completamente distinte e distinti sono gli esiti delle stesse. La disposizione proposta è in aperto contrasto con lo spirito e la lettera della direttiva comunitaria 2001/42/CE che all'art. 11, paragrafo 1, stabilisce chiaramente come la VAS lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE in materia di VIA;

vi è poi un ulteriore elemento da chiarire al fine di evitare confusioni nella disciplina da applicare, ossia, per quel che riguarda il Parco tecnologico – e quindi il deposito nucleare – cosa siano esattamente i parametri tecnici che individuano le caratteristiche delle aree idonee se non quelli che dovrebbero essere ricompresi nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla realizzazione del Parco di cui all'articolo 27. È chiaro che si sta procedendo all'elaborazione di una normativa confusa su cui bisognerà ritornare tra qualche mese per apportare correttivi se il Governo non fermerà tempestivamente l'illogico e pericoloso meccanismo che ha posto in essere;

l'articolo 9 dello schema di decreto, al comma 1, dispone altresì che la Strategia e i parametri tecnici per la localizzazione dei siti e del Parco Tecnologico siano soggetti anche al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996. Lo schema in esame precisa – a differenza del testo attualmente vigente – il riferimento alla norma interna di recepimento (commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230), lasciando fuori dal proprio ambito di applicazione gli ulteriori due commi in materia di principio di giustificazione contenuti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 1995. È doveroso segnalare che proprio tali due disposizioni non inserite nel riferimento al decreto di recepimento della direttiva

Euratom prevedono che qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali (comma 3), e che la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione (comma 4). Ciò conferma l'assoluta carenza del provvedimento in ordine ai profili di sicurezza, nonché il buio totale in cui si muove il programma governativo in ordine ai costi che l'opzione nucleare comporterà per i cittadini;

l'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 prospetta una «campagna di informazione nazionale» la cui realizzazione prevede alcuni passaggi che non sembrano chiaramente identificati. In più coinvolge un numero esorbitante di disparati organismi e amministrazioni pubbliche con l'obiettivo comune di mettere in atto adeguate forme di comunicazione con i cittadini a fronte della ripresa della produzione di energia elettronucleare. Anche alla luce di quanto accade in altri Paesi già da tempo, occorre dire in primo luogo, che a distanza di 2 anni dalla decisione di rientrare nel settore della produzione di energia elettronucleare non è stata ancora presa alcuna seria iniziativa di informazione e di comunicazione con il pubblico, definibile idonea e corretta da un punto di vista scientifico-tecnologico. Nessuna, perché l'unico spot realizzato è stato ben presto dichiarato ingannevole dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria. Si sarebbero dovute individuare procedure, strumenti e soggetti competenti per informare correttamente i cittadini. Invece si è scelto di delineare un percorso poco trasparente in cui sono coinvolti molti soggetti, tra cui organismi privati, con competenze non chiaramente rinvenibili. Il decreto n. 31 del 2010 prevede altresì la costituzione di Comitati di confronto e informazione in ogni regione ospitante siti nucleari. Se in sé la misura può essere ritenuta utile, resta, però, il fatto che il Comitato è costituito solo dopo che la localizzazione dell'impianto o del deposito nucleare è stata effettuata, per cui, a ben vedere, non vi è alcun legame tra il nuovo strumento e l'esigenza di una maggiore partecipazione nelle scelte localizzative. Su questo punti, il provvedimento al nostro esame non interviene in alcun modo, perdendo così, ancora una volta, un'occasione importante per avviare un processo serio e adeguato di coinvolgimento della popolazione. Ciò non lascia ben sperare neppure per l'imminente campagna referendaria, in cui la corretta e piena informazione, gioca notoriamente un ruolo essenziale;

il «decreto correttivo» in esame, come quello già vigente, continua a non indicare dove si intende realizzare gli impianti. Tale compito resta affidato, caso forse unico al mondo, ai privati che dovrebbero proporre la costruzione degli impianti. Non è, in tal modo, possibile svolgere alcuna seria analisi preliminare sulla fattibilità e compatibilità degli impianti stessi, rinviando quindi ad un momento successivo quel passaggio che, una volta definita la programmazione energetica nazionale complessiva, dovrebbe essere effettuato a monte di qualsiasi opzione nucleare;

lo schema di decreto non dice neppure con quali tecnologie saranno costruiti gli impianti, se si procederà alla realizzazione di impianti di terza generazione o di terza generazione avanzata, ovvero di ambedue le tecnologie, posto che, secondo fonti ENEA, «viene denominato reattore nucleare di III generazione un reattore di potenza che incorpori sviluppi delle tecnologie della "seconda generazione"», con miglioramenti «evolutivi nel disegno», ma senza innovazioni sostanziali sui principi di funzionamento». Ciò incide, inevitabilmente, anche sul profilo dei costi, facendo cadere qualunque pregiudiziale asserzione del Governo circa una ipotetica ed indimostrata maggior economicità di tale fonte rispetto alle altre;

gli aspetti relativi alla sicurezza vengono, in generale, trattati in modo del tutto frammentario ed insufficiente, in quanto sono assenti prescrizioni dettagliate relative, come già detto, alla localizzazione delle centrali e quindi alla valutazione del rischio geologico, geotecnico, di tipo statico legato all'instabilità del suolo, nonché in merito alla radioattività ambientale esterna alla centrale stessa. Ambedue questi fattori dovrebbero essere valutati a fondo dall'Agenzia responsabile della sicurezza, che, ad oggi, non ha invece nemmeno una sede fisica in cui riunirsi;

considerato che:

nessuna direttiva comunitaria impone agli stati membri di introdurre l'energia nucleare; al contrario, già nel 1987, il referendum sul nucleare fu ritenuto non lesivo di obblighi internazionali, perché concerneva esclusivamente profili di politica interna. Recentemente, la Corte costituzionale – con la sentenza n. 278 del 2010 – ha affermato che le norme del Trattato Euratom, quelle della direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM (direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n. 10 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20 settembre 1994), non pregiudicano «la discrezionalità dello Stato italiano nello «stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia» (punto 9 del Considerando della direttiva n. 2009/71/EURATOM)», ma impongono «solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure e standard di garanzia «per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione» (punto 5 dell'appena citato Considerando)»;

anche nelle linee di sviluppo della politica energetica europea del gennaio 2007 (COM(2007)1 def) è stato attribuito un ruolo al nucleare soltanto nel *mix* di energia, ribadendo espressamente che la decisione sull'eventuale ricorso all'energia nucleare è di totale competenza degli Stati membri;

il ritorno dell'Italia al nucleare è stato presentato come il modo per abbattere il costo dell'energia elettrica eliminando il differenziale sfavorevole nei confronti del resto d'Europa. La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha realizzato una ricerca comparativa, pubblicata su *Gazzetta*

Ambiente n. 5/2010, analizzando sette studi, realizzati dopo il 2008 in Europa e negli USA, sui costi dell'elettricità prodotta con nuove centrali nucleari, con nuove centrali a gas e a carbone. Si tratta di studi realizzati da Istituzioni pubbliche o da enti terzi, non direttamente interessati a costruire centrali elettriche, più precisamente: dall'Ufficio del *Budget* del Congresso degli USA, dalla Commissione europea, dalla Camera dei Lord, dal DOE dell'Amministrazione USA, dall'EPRI di Palo Alto, dal MIT e da Moody's. Il costo medio attualizzato dell'energia elettrica prodotta dalle nuove centrali nucleari nei sette studi citati risulta pari a 72,8 euro/MWh, simile al valore del *range* della NEA (Agenzia per l'energia nucleare) dell'OCSE, calcolato con un costo del capitale pari al 10 per cento (il minimo per investimenti rischiosi come questi, con rientri differiti di molti anni). Questa comparazione porta a una prima conclusione: gli studi internazionali citati indicano, mediamente, un costo dell'elettricità, prodotta dalle nuove centrali nucleari, del 20 per cento più alto di quello stimato dal Governo italiano (60 euro/MWh). Tenuto conto del fatto che il confronto del costo del chilowattora prodotto dalle diverse fonti non è cosa semplice e non dà risultati univoci, per cui andrebbe preliminarmente affrontato in quella programmazione energetica nazionale di lungo termine che il Governo si è ben guardato dall'effettuare prima di assumere ogni decisione in materia di fonti di energia, tutti gli studi disponibili valutano l'elettricità prodotta con nuove centrali nucleari come più costosa di quella prodotta con nuove centrali a gas o a carbone;

il costo del chilowattora nucleare è costituito per due terzi dal costo dell'impianto. A sua volta il costo dell'impianto dipende molto dal tempo di costruzione, dal tasso d'interesse sui prestiti e di rendimento del capitale atteso dagli azionisti, dalla durata della centrale. Inoltre, nel caso nucleare, una porzione molto incerta del costo del chilowattora riguarda i costi futuri di smaltimento delle scorie radioattive e di smantellamento dell'impianto, per non parlare dei costi esorbitanti che un qualsiasi malfunzionamento determinerebbe. L'Agenzia internazionale dell'energia ha pubblicato nel 2010 le stime di costo comparato, e ne risulta un divario molto netto tra diverse aree del mondo che deriva soprattutto dalle differenze nei costi e nei tempi della costruzione, più brevi in Asia, intermedi nel Nordamerica, lunghi in Europa;

i tempi di costruzione sono più brevi e i costi più bassi nei Paesi che presentano lunga esperienza nucleare. Ciò non preserva tuttavia, come il caso giapponese insegna, la comunità da rischi imprevedibili, con conseguenti ricadute sull'economia stessa. Al riguardo, andrebbe indagato con cura anche il caso della centrale finlandese di Olkiluoto, che doveva essere costruita in meno di cinque anni e lo sarà, forse, in circa dieci, con perdite dovute ai ritardi nella costruzione stimate dalla ditta costruttrice (la francese Areva) in 1,7 miliardi di euro. La Finlandia non ha infatti un'importante tradizione nucleare. È ragionevole prevedere, dunque, che in Italia i tempi di costruzione di una centrale nucleare siano più lunghi di quelli richiesti in un Paese ove il nucleare è già sviluppato. Poiché in Italia le opposizioni al nucleare sono da sempre molto forti e

poiché la maggioranza di governo nazionale potrebbe cambiare e non vi è alcuna larga intesa politica sul ritorno al nucleare, il rischio che la costruzione di una centrale sia in futuro interrotta, è piuttosto concreto anche indipendentemente da fattori tecnici. Ciò incide, a volersi porre in tale ottica, su una pretesa remuneratività dell'affare nucleare che, al contrario, risulta insussistente per investitori privati in assenza di un massiccio ed oneroso intervento pubblico a sostegno;

per quanto riguarda la riduzione della CO₂, qualunque sia la valutazione economica che si fa sui costi della riduzione delle emissioni ottenuta con centrali nucleari, questa non avrebbe alcuna incidenza in Italia almeno fino al 2020: per quella data il governo stesso immagina – ottimisticamente – la costruzione di due centrali nucleari che avrebbero però un impatto assai modesto sulle emissioni totali italiane di CO₂ e che, per la grande quantità di energia di origine fossile consumata per la loro costruzione, almeno fino al 2020, produrrebbero più emissioni di CO₂ di quelle che sarebbero in grado di evitare in un paio di anni di funzionamento. Per i costi della riduzione della CO₂ occorre quindi assumere l'orizzonte almeno del 2030, quello che il governo propone per il 25 per cento dell'elettricità prodotta con nuove centrali (non meno di otto, per 13.000 MW) nucleari. Ma dopo il 2020 il quadro dei costi delle tecnologie disponibili sarà ben diverso da quello attuale: il DOE del Governo americano (*Department of Energy*) prevede che fra dieci anni, nel 2020, l'eolico costerà (96,1 \$/MWh) meno del nucleare (111,5 \$/MWh). Iniziano inoltre ad esserci studi che documentano che, dopo quella data, anche la fonte solare potrebbe costare meno del nucleare. Dopo il 2020 dovrebbe essere pienamente disponibile la tecnologia della cattura e del sequestro della CO₂, che sta iniziando a svilupparsi anche in Italia con le prime applicazioni. L'Italia si troverebbe quindi aver speso somme enormi per finanziare impianti costruiti con una tecnologia che sarà già obsoleta in termini di convenienza e probabilmente anche di sicurezza. Di tutto ciò lo schema di decreto in esame non tiene alcun conto, risultandone una assoluta incoerenza ed evanescenza che destano grande preoccupazione allorché applicate ad una fonte energetica tanto pericolosa ed impattante;

a ciò occorre aggiungere le permanenti incertezze sui costi relativi alla gestione finale delle scorie e il fatto che il costo dell'uranio, secondo quanto riportato nel «*Key World Energy Statistics 2008*» dell'AIE, è aumentato di 10 volte fra il 2003 e il 2007. Al riguardo, è opportuno notare che nessuna nazione europea, e tanto meno l'Italia, dispone di riserve di uranio, per cui non sarà certo lo sviluppo del programma nucleare che garantirà una maggior indipendenza energetica al Paese. Il costo dell'uranio, inoltre, è destinato a crescere poiché dopo il 2030 saranno esaurite le miniere ad alta concentrazione in giacimenti sabbiosi e quindi facili da trattare (*soft ore*), si dovrà quindi ricorrere all'estrazione di uranio da graniti (*hard ore*) e ad una concentrazione di uranio decine di volte inferiore. Ciò implicherà costi molto più elevati e più alti consumi di combustibili fossili per la sua estrazione. Si prevede che i crescenti consumi delle attività di estrazione porteranno rapidamente le emissioni di CO₂ del kWh nucleare a

superare quelle delle centrali a gas, smentendo anche il presunto ruolo dell'energia nucleare in uno scenario di riduzione delle emissioni. Tutti i paesi che utilizzano in modo significativo questa fonte energetica si sono dotati di una propria filiera, che esclude, in alcuni casi, solo la fase mineraria. Non sviluppare una filiera nazionale significa far dipendere la produzione di energia elettronucleare in tutto e per tutto dal paese d'appoggio, proprio ciò che ha fatto l'Italia affidandosi alla filiera francese, offrendo alla Francia il pieno controllo nella realizzazione dei siti;

la valutazione degli oneri che la scelta nucleare comporta va esperita prima di ogni decisione di carattere normativo volta a promuovere tale fonte e va basata sia sul fronte della valutazione degli elevati investimenti iniziali per la realizzazione degli impianti (il cui ammortamento richiede tempi molto lunghi), sia, conseguentemente, sul fronte della convenienza economica per gli investitori privati. Con riferimento ai benefici per il sistema produttivo italiano, si rileva infatti che la tecnologia che verrà utilizzata risulterebbe per gran parte di provenienza estera (francese, nel caso di specie), a partire dai brevetti, così come disposto nel Protocollo di accordo intergovernativo tra l'Italia e la Francia, firmato il 24 febbraio 2009 a Roma prima ancora che il Parlamento italiano si esprimesse definitivamente in merito ad un eventuale ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare. L'intesa in questione prevede un'ampia collaborazione in tutti settori della filiera, ricerca, produzione e stoccaggio ed è accompagnata da due «*memorandum of understanding*» tra i gruppi elettrici Enel ed Edf. Al riguardo, si stima da più parti che il permanere di un elevato indebitamento del gruppo italiano renderebbe problematico per questo operatore sostenere il costo finanziario senza rilevanti aiuti pubblici. Il presunto basso costo del kWh da nucleare è, infatti, quasi esclusivamente dovuto, in tutto il mondo, all'intervento finanziario dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare. In occasione della Conferenza internazionale dell'Ocse sull'accesso al nucleare civile, svoltasi a Parigi l'8 e il 9 marzo 2010, il Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, ha chiesto agli organismi multilaterali, quali la Banca mondiale, la Bers e le banche di sviluppo, di impegnarsi in maniera risoluta a finanziare lo sviluppo del nucleare civile, segno evidente che le giustificate resistenze delle istituzioni bancarie internazionali possono essere superate solo attraverso un intervento statale. A conferma di quanto detto, si può citare l'esempio statunitense. Nell'ultima valutazione del Dipartimento dell'Energia Usa (*Energy Outlook 2010*) sugli impianti da costruire nei prossimi due decenni, l'elettricità da nucleare risulta la più cara. È il motivo per cui negli Stati Uniti sono previsti dei meccanismi di incentivazione per le nuove centrali. Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, ha accompagnato l'annuncio della costruzione di nuove centrali nucleari con quello dello stanziamento sul bilancio 2010 di 8 miliardi di dollari (altri 54 sono stati proposti per il 2011) per fornire una garanzia pubblica al credito erogato dalle banche, senza la quale i tassi di interesse bancari richiesti agli operatori sarebbero proibitivi. Va ulteriormente rilevato che negli Stati Uniti sono stati indispensabili forti incentivi federali già dal 2005,

ma, a distanza di più di cinque anni, non risulta in fase di avanzamento nessun cantiere per nuove centrali;

rilevato che:

relativamente alla gestione dei rifiuti radioattivi, pare opportuno tenere presente che in ambito comunitario, per quel che concerne la questione cruciale dello smaltimento dei rifiuti, il 12 gennaio 2009 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2008)903) intesa ad aggiornare, per il periodo 2004-2008, le informazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi del programma per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti nucleari gestito dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione, che comprende anche le attività di disattivazione svolte dal sito del CCR di Ispra (Italia). Data l'assenza di impianti di trattamento e deposito dei rifiuti radioattivi in Italia, il CCR di Ispra ha incentrato le sue attività sulla progettazione di un impianto di deposito temporaneo in loco per la caratterizzazione, trattamento e condizionamento nel sito (pre-disattivazione) di una massa di rifiuti radioattivi calcolata in 12.000 metri cubi. Dal punto di vista comunitario, la Commissione europea ha rilevato la sussistenza di vincoli e incertezze gravi sull'esecuzione del programma di attività del sito di Ispra legate, in particolare, a: assenza di norme italiane definitive che disciplinano il deposito di rifiuti («criteri di ammissione dei rifiuti») che impone al CCR di rinviare il condizionamento di alcuni rifiuti; incertezza circa i costi dello smaltimento definitivo dei rifiuti nel futuro sito di deposito italiano, che costituisce un grosso rischio finanziario potenziale per la Comunità per il quale il CCR sta elaborando piani di emergenza; valori limite di esposizione italiani molto bassi, che impongono vincoli supplementari alla gestione e al deposito temporaneo dei rifiuti con implicazioni sui costi; «responsabilità storiche italiane» derivanti dalle precedenti operazioni nucleari italiane nel sito di Ispra, che aumentano il carico di lavoro del CCR e comportano un rischio finanziario per la Comunità;

il 22 dicembre 2009 la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro (SEC(2009)1654) che contiene i dati relativi all'uso delle risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (*decommissioning*). Per ciò che riguarda l'Italia, il documento riporta l'inventario dei rifiuti radioattivi presenti nel territorio (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca di Ispra), e valuta in circa 4 miliardi di euro i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari, che dovrà essere realizzato entro il 2024. Secondo il documento, tale impegno non comprenderebbe i costi per lo smaltimento di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito in assenza di un sito definitivo di stoccaggio. La Commissione ricorda che un terzo dei reattori nucleari attualmente in funzione nell'Unione europea dovrà essere smantellato entro il 2025. Ne deriva perciò, alla luce di queste considerazioni, la necessità di un ulteriore approfondimento della fase attuativa del programma governativo in materia nucleare;

è altresì opportuno segnalare che il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva – COM(2010)618 – intesa a elevare gli standard di sicurezza per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell'UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo. In particolare, la proposta individua come principio generale la responsabilità ultima degli Stati membri per la gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi, specificando che i residui radioattivi vanno smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti. Tuttavia, è prevista la possibilità per due o più Stati membri di utilizzare un deposito per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti ubicato sul territorio di uno di essi. Essa sottolinea, altresì, la necessità che l'opinione pubblica sia sempre informata dagli Stati membri, e coinvolta nel processo decisionale relativo alla gestione delle scorie nucleari;

in Italia, con il decreto legislativo n. 31 del 2010 e con il correttivo in esame, anziché affidare il compito di localizzare e realizzare il deposito delle scorie ad una agenzia pubblica (come avviene ovunque) si pensa di far svolgere queste attività alla Sogin SpA, privatizzando così le attività concernenti il trattamento e la custodia dei rifiuti nucleari. Il modello prescelto non appare idoneo a fornire alla popolazione la massima garanzia sul fatto che la sola preoccupazione della società incaricata sia unicamente quella della sicurezza e della protezione della popolazione stessa. Il tipo di impostazione che si è scelto è suscettibile, invece, di generare un potenziale conflitto di interesse tra il soggetto che deve smaltire rifiuti al minimo costo e con il massimo del profitto e il soggetto che deve ricevere e custodire con la massima sicurezza gli stessi rifiuti;

appare dunque evidente che il provvedimento al nostro esame non risolve in alcun modo i problemi generati dalla decisione di ritornare al nucleare, soprattutto sotto il profilo della sicurezza dei cittadini. Siamo dinanzi alla pura e semplice evidenza che non si è voluto seguire la razionalità scientifica nell'analizzare se e in che misura abbiamo bisogno di nucleare, quanto costi e se infine il nostro Paese sia fisicamente in grado di ospitarlo e tecnicamente in grado di realizzarlo in assoluta sicurezza;

né i tragici eventi del Giappone, la cui entità è ancora oggetto di valutazione e approfondimento, né la pendenza di un referendum abrogativo, promosso dall'Italia dei Valori contro il ritorno al nucleare, hanno indotto il Governo a fermare il programma nucleare, anzi, lo stesso Governo, con lo schema di decreto de quo, a dispetto di dichiarazioni sulla necessità di una pausa di riflessione, provvede ad un'accelerazione procedurale e normativa;

anche alla luce della drammatica situazione giapponese pare, invece, necessario ed urgente un ripensamento delle strategie energetiche, con l'abbandono della strategia nucleare ed un rilancio, invece, delle po-

litiche dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle rinnovabili, al fine di garantire maggiore sicurezza energetica, di ridurre i rischi di cambiamenti climatici, creare innovazione ed occupazione,

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA,
GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 333**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

il Governo, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, pur in assenza di un compiuto Piano nazionale di sviluppo energetico, con chiara individuazione dei fabbisogni e della disponibilità energetica nazionale, dei costi di approvvigionamento e dei livelli di autonomia e dipendenza energetica, ha reintrodotto il nucleare nel nostro Paese dopo oltre 20 anni dall'approvazione del noto *referendum* abrogativo;

tale iniziativa ha sollevato da subito forti dubbi e perplessità, non soltanto per le possibili ricadute in termini di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei cittadini, che alla luce dei recenti eventi di cronaca internazionale e del provvedimento oggi al nostro esame, mantengono tutta la loro attualità;

la scelta del nostro Paese di scommettere sul nucleare, fatto isolato nel contesto internazionale, conferma l'impressione di una posizione fortemente ideologica del Governo che prefigura uno sviluppo del mercato elettrico nazionale incongruente con gli indirizzi strategici prevalenti nell'ambito dell'Unione europea e con gran parte delle direttive europee. Tale atteggiamento è confermato dai recenti indirizzi adottati dall'esecutivo in merito all'inaccettabile riduzione degli incentivi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

la stessa Agenzia internazionale dell'energia (AIE), a partire dal 3 febbraio 2009, ha formulato diversi rilievi critici sulle scelte adottate dal Governo, che per diversi aspetti travalicano talune fondamentali regole fissate dalla stessa AIE e dalla sua diramazione dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE;

il Governo, pur in assenza del Piano nazionale di sviluppo energetico e senza un accordo in materia con le Regioni, ha comunque sottoscritto una serie di accordi bilaterali con Paesi dotati di esperienza e tecnologia nucleare come gli Stati Uniti e la Francia, con la quale viene sottoscritto un primo accordo quadro per la cooperazione in materia nucleare il 24 febbraio 2009 e successivamente in data 8 aprile 2010;

constatato che:

il provvedimento al nostro esame reca una serie di modificazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, che per alcuni aspetti confermano e per altri accentuano i rilievi critici e le perplessità già espresse in passato;

la vicenda della reintroduzione del nucleare nel nostro Paese continua ad essere caratterizzata dall'assoluta mancanza di dialogo, cooperazione e condivisione delle scelte di sviluppo energetico fra Governo, Regioni ed enti locali e malgrado le modificazioni introdotte dallo schema di decreto correttivo in esame, nella sostanza nulla cambia;

la Conferenza unificata, nella seduta del 3 marzo 2011, ha espresso parere negativo sullo schema di decreto al nostro esame, mentre l'ANCI ha espresso parere negativo per il mancato accoglimento da parte del Governo delle proposte correttive dei Comuni;

nel merito, le modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, confermano che al Governo centrale rimane il compito di definire, con apposito documento programmatico, gli obiettivi strategici in materia nucleare, nonché gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare sul territorio nazionale, il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali, gli orientamenti sulle modalità realizzative, gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare;

le modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, confermano che al Governo spetta la scelta dell'ubicazione dei siti e del deposito nazionale, che ora può essere decisa previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante delle Regioni, e quindi andando ad incidere direttamente sulle prerogative delle Regioni, escludendole di fatto da qualsiasi decisione attinente la gestione ambientale e il governo dell'energia nel proprio territorio;

il parere della Regione, di carattere non vincolante, deve essere espresso entro 90 giorni dalla richiesta e decorso tale termine, si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata;

tali modificazioni non appaiono sufficienti a superare i rilievi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2011, con la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;

le modificazioni introdotte non assicurano alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione ed al trasporto;

in relazione alle problematiche della certificazione dei siti nei quali dovrebbero insediarsi le centrali nucleari permangono talune incongruenze nel combinato disposto degli articoli da 8 a 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, che non appaiono assolutamente risolte, ma al contrario aggravate, dalle modificazioni dallo schema di decreto legislativo in esame;

in particolare l'articolo 8, continua ad assegnare il compito dell'individuazione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare senza prevedere un adeguato coinvolgimento diretto delle Regioni;

ad aggravare il quadro intervengono le disposizioni che prevedono la soppressione dell'obbligo di sottoporre la bozza del documento redatto dall'Agenzia a consultazione pubblica aperta alle Regioni, agli Enti locali e ai soggetti portatori di interessi qualificati, con facoltà di presentare all'Agenzia osservazioni e proposte tecniche in forma scritta. Lo schema di decreto legislativo al nostro esame elimina la fase della consultazione pubblica, nonché le disposizioni in cui si disciplina la pubblicazione nei siti *Internet* e sui quotidiani dello stesso schema, a svantaggio dunque dell'informazione e della sicurezza per i cittadini;

il vigente articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, assoggetta la strategia nucleare e i parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ma non individua in alcun modo quali siano le aree idonee;

le modificazioni introdotte all'articolo 9 del decreto n. 31, destano non poche perplessità. Nella nuova formulazione, si esplicita che sono sottoposti a VAS, oltre alla strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari di cui all'articolo 8, anche quelli per la localizzazione del Parco Tecnologico. La strategia nucleare, pertanto, non solo si inserisce pienamente nel processo decisionale, ma costituisce il presupposto stesso dell'attuazione del programma, condizionandone sensibilmente i passaggi successivi;

per effetto di tali modificazioni, la VAS si configura come un giudizio *ex post* su uno schema di piano già definito e ciò contrasta palesemente con quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che configura la VAS come parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione;

anche in tale caso le Regioni e gli Enti locali non sono chiamati a svolgere alcun ruolo se non quello consultivo del governo;

l'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, innovato dallo schema di decreto correttivo in esame, stabilisce che ciascun operatore interessato possa presentare le istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari direttamente al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la sicurezza nucleare entro 90 giorni dalla pubblicazione della VAS;

in sostanza, definite le caratteristiche delle aree idonee da parte dell'Agazia per la sicurezza nucleare, sottoposte a VAS, l'individuazione effettiva dei siti dove ubicare le centrali nucleari è demandata ad una istanza degli operatori interessati, prima ancora che risultino effettivamente individuate le aree idonee;

ad aggravare il giudizio sulla procedura appena descritta interviene l'articolo 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, innovato dallo schema di decreto correttivo in esame, sulla certificazione dei siti, con il quale si prevede che l'Agazia per la sicurezza nucleare è tenuta a verificare esclusivamente la regolarità formale di ciascuna istanza presentata entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna istanza e a trasmettere la certificazione al Ministero dello sviluppo economico. Solo successivamente, il Mise sottopone i siti certificati all'intesa della Regione interessata ed in caso di mancato accordo, al rilascio della certificazione si provvede con apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

nulla viene previsto in relazione alla sussistenza delle condizioni di certificazione dei siti, con ciò configurando un grave pregiudizio non solo per le regioni coinvolte, ma soprattutto per la tutela dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Infatti, le indagini geognostiche, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali e i rilievi ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, sono effettuate solo successivamente al rilascio della certificazione del sito approvato;

l'insieme delle predette previsioni sono in palese contrasto con il dettato dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto prevedono meccanismi che non consentono di rispettare le normali procedure concertative fra Governo e Regioni;

rilievi critici emergono anche in relazione alla procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;

modifiche di notevole importanza sono formulate anche in tema di autorizzazione unica. L'articolo 13, dispone, al comma 6, che l'Agazia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per le quali viene specificato il rilascio in sede statale, con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Con le innovazioni introdotte dal decreto correttivo si stabilisce che il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato ogni 15 anni, in palese contrasto con quanto disposto all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si prevede che il rinnovo dell'autorizzazione avvenga ogni cinque anni;

nell'ambito delle innovazioni all'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al comma 7, si stabilisce che in sede di espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Tale prescrizione risulta palesemente erronea in quanto la VAS, la VIA e l'AIA sono procedure completamente distinte tra loro e distinti sono gli esiti delle stesse;

il comma 14 dell'articolo 13 del provvedimento in esame stabilisce che l'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio dell'impianto, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciate dall'Agenzia. Tale autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, licenza nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, previsti da norme vigenti, anche regionali e degli Enti locali;

rilevato che:

in assenza di quadro prospettico d'insieme sul tema energetico, ed in conseguenza del conflitto aperto fra i diversi livelli istituzionali, non vengono forniti a tutti i soggetti coinvolti gli elementi necessari per comprendere le reali ricadute delle scelte adottate nel campo dell'energia nucleare che andranno ad incidere sulla qualità della vita delle comunità direttamente interessate dall'installazione dei nuovi impianti nucleari;

l'esperienza internazionale dei paesi democratici dimostra come progetti di questo genere non si possano fare contro i cittadini e le comunità locali, ma solo costruendo il consenso e la condivisione, mentre questo approccio ideologico corre il rischio di creare una reazione di rigetto che non era scontata, risultando così di ostacolo ad una discussione di merito dei problemi;

in relazione alle tematiche della sicurezza dei cittadini emerge in tutta evidenza, anche nel decreto correttivo al nostro esame, la clamorosa assenza di disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute dei cittadini, resa tanto più necessarie soprattutto a seguito del recente disastro di Fukushima;

nello schema di decreto correttivo manca qualsiasi esplicito riferimento all'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione unica ad effettuare attività di monitoraggio radiologico ambientale, appositamente previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e il generico richiamo alla presenza nell'autorizzazione di prescrizioni per garantire la tutela dell'ambiente non sono assolutamente sufficienti;

non sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda l'individuazione del deposito di superficie: nel 2012 e nel 2020 torneranno rispettivamente dall'Inghilterra e dalla Francia le scorie relative alle centrali chiuse a seguito del referendum del 1987, mentre siamo ancora al dieci per cento circa di *decommissioning* effettuato;

per quanto riguarda il problema del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, il decreto correttivo non presenta una chiara soluzione. All'articolo 19 del decreto correttivo viene opportunamente previsto che il titolare dell'autorizzazione è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. Lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti, tuttavia, in attesa del loro conferimento al deposito nazionale, avviene in

strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare o presso strutture estere accreditate;

non appare chiaro, pertanto, dove effettivamente andranno i rifiuti e il combustibile irraggiato. Se, come sembra dovessero andare nel deposito nazionale, bisognerebbe allora che questo fosse in costruzione o almeno localizzato prima di avviare la costruzione dei nuovi impianti. Se stoccate temporaneamente all'estero, le stesse sono comunque destinate a tornare nel nostro Paese;

in tale ambito occorre una assoluta chiarezza sulla destinazione del combustibile irraggiato e sui rifiuti, sull'individuazione dei siti, necessaria soprattutto per dimostrare di aver predisposto per tempo la chiusura del ciclo e di non rinviare alle future generazioni eredità pesanti o almeno non valutate;

la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività, è un'esigenza imprescindibile, anche se non vi fosse alcuna ripresa del nucleare in Italia. Esso diventa una *condicio sine qua non* per la prosecuzione delle iniziative sul nucleare;

la Sogin SpA è una società «di diritto privato», e la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe ridursi al 20 per cento del capitale, e l'operazione configura una sorta di «privatizzazione delle attività concernenti il trattamento e la custodia dei rifiuti nucleari»;

tale impostazione, anche se può essere dettato dalla volontà di non creare nuovi soggetti pubblici, non è accettabile. È fondamentale, infatti, dare alla popolazione la massima garanzia che chi si occupa dei rifiuti sia impegnato unicamente nella sicurezza e della protezione della popolazione stessa. Il fatto che a Sogin SpA venga affidato in esclusiva anche in futuro il compito di smantellare gli impianti rende poco accettabile la soluzione prevista. Vi sarebbe infatti un potenziale conflitto di interesse tra un soggetto che deve cercare di smaltire rifiuti al minimo costo e con utili e un soggetto che li deve ricevere e custodire con la massima sicurezza;

per quanto riguarda lo smantellamento degli impianti, l'articolo 20 prevede che, a fine vita degli impianti, la Sogin SpA prenda in carico tutte le attività di *decommissioning* dell'impianto nucleare. Vi è, tuttavia, il rischio che i costi di queste attività vengano «socializzati». Infatti è vero che l'articolo 21 prevede un fondo per il *decommissioning* ma, se il fondo non sarà sufficiente, si ricorrerà inevitabilmente al contribuente;

del tutto incomprensibile è, poi, l'affidamento al medesimo soggetto, la Sogin, sia della procedura per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione e alla realizzazione del Parco Tecnologico, sia della contemporanea realizzazione ed esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Ciò in palese contrasto con il dettato dell'articolo 1 del provvedimento medesimo;

considerato che:

le Regioni e gli Enti locali hanno in più riprese sottolineato che scelte come quella in esame siano fatte con la dovuta serietà e pondera-

tezza, e che su temi di tale rilevanza vi sia il coinvolgimento diretto di tutti i livelli istituzionali e il consenso le popolazioni interessate;

appare evidente che il decreto correttivo al nostro esame non risolve in alcun modo i problemi generati dalla decisione di ritornare al nucleare ed, in particolare, la domanda se il nostro Paese sia fisicamente in grado di ospitarlo e tecnicamente in grado di realizzarlo in assoluta sicurezza;

la recente catastrofe nucleare che ha colpito il Giappone sta riaprendo il dibattito sulla sicurezza dell'energia nucleare sia a livello nazionale, sia a livello europeo e internazionale;

gli Stati Uniti, su proposta del Presidente Barack Obama, si accinge a varare un programma di controllo sulla sicurezza degli impianti nucleari nazionali ed altrettanto si accingono a fare i diversi paesi membri dell'Unione europea;

in Germania, il Ministro degli esteri tedesco, Guido Westerwelle, ha riferito che la decisione del Governo di Berlino, assunta nel settembre 2010, di prolungare mediamente di 12 anni la vita delle vecchie centrali atomiche, sarà rivista a seguito della crisi nucleare in corso in Giappone, mentre la Svizzera ha sospeso il programma di rinnovo delle proprie centrali nucleari;

diversi membri del Governo Berlusconi, anche in sede parlamentare, hanno recentemente affermato che il programma energetico nucleare non potrà essere realizzato in assenza di una totale condivisione delle comunità territoriali coinvolte,

esprime parere contrario.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 22 marzo 2011

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito (n. 334)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Maraventano ha illustrato il provvedimento.

Il senatore ICHINO (PD) sottolinea l'importanza dell'accordo raggiunto nel settore bancario nel dicembre 2009, cui il testo in esame dà attuazione, ispirandosi al modello di *flexsecurity* nord-europea. Auspica dunque che esso si ponga come una prima importante tappa di una complessiva revisione del sistema, estendendosi dal settore bancario ad altri comparti, ancora allineati al vecchio modello mediterraneo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice MARAVENTANO (LNP) illustra una bozza di parere favorevole (vedi allegato).

La senatrice BLAZINA (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo nei confronti dell'Atto, che interviene a sostegno dei lavoratori del settore creditizio, fortemente penalizzato dalla crisi, e sul quale nella corrispondente Commissione della Camera dei deputati si è già registrato un'unanime orientamento positivo. Coglie peraltro l'occasione per esprimere perplessità e preoccupazioni di carattere metodologico, sottolineando

che nel campo degli ammortizzatori sociali sarebbe assai preferibile pervenire ad una riforma organica, superando la logica degli interventi parziali, che rischiano invece di creare disparità di trattamento tra i diversi comparti.

La senatrice CARLINO (*IdV*), nell'esprimere un giudizio positivo sul testo, segnala che la cosiddetta «sezione emergenziale» apporterà significativi benefici ai lavoratori interessati. In particolare, valuta favorevolmente la disposizione che prevede una «portabilità» delle erogazioni, che configura di fatto un incentivo alla riassunzione. Segnala tuttavia che ancora una volta il Governo procede con un intervento straordinario, in mancanza di una riforma organica degli ammortizzatori sociali. Si crea così una ulteriore differenziazione tra diverse categorie di lavoratori, senza un ridisegno complessivo della normativa in materia di strumenti di sostegno al reddito.

Il senatore CASTRO (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo PdL, fa osservare che i diversi interventi predisposti nel campo degli ammortizzatori sociali, lungi dall'originare da una visione disorganica, consentono semmai rimodulazioni mirate alle necessità specifiche di ciascun comparto.

Anche la senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) annuncia voto favorevole alla bozza di parere predisposta dalla relatrice. Pur apprezzando le considerazioni del senatore Castro, ritiene tuttavia che l'opportunità di procedere in modo mirato alle necessità di ciascun comparto non confligga rispetto all'esigenza che esse convergano all'interno di un disegno complessivo.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

La Commissione, unanime, approva.

IN SEDE REFERENTE

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta la relatrice Spadoni Urbani ha illustrato il provvedimento.

Il senatore CASTRO (*PdL*), pur sottolineando il favore del suo Gruppo nei confronti del testo, ritiene opportuno che la Commissione ap-

profondisca in particolare le tematiche relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed alla tutela dell'ambiente, cui hanno rispettivamente riguardo gli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) concorda sull'opportunità di un approfondimento di tali questioni, che potrà giovare anche dell'apporto delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad alcune modifiche del testo, il relatore ha formulato l'emendamento 1.1 (testo allegato al resoconto della seduta n. 207 del 9 marzo scorso).

Il senatore CASTRO (*PdL*), pur nutrendo perplessità in ordine alla modificazione richiesta dalla Commissione Bilancio, ritiene che le ragioni dell'urgenza di pervenire ad una approvazione tempestiva del testo debbano far premio su una perfetta formulazione del provvedimento.

Concorda con tali osservazioni il relatore ZANOLETTI (*PdL*), il quale sottolinea che la conclusione dell'*iter* del provvedimento è molto attesa dalle categorie interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'emendamento 1.1, che è approvato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come modificato per effetto dell'approvazione del predetto emendamento, chiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 334**

L'11^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di regolamento ministeriale in titolo,

premessi che il Fondo di solidarietà ha la finalità di attuare interventi che mirano al rinnovamento delle professionalità, in connessione con i processi di riorganizzazione aziendale, del personale dipendente dalle imprese del credito;

valutato che le modifiche apportate al regolamento istitutivo del Fondo suddetto, contenute nel presente schema di regolamento ministeriale, riguardano l'utilizzo delle risorse giacenti nel Fondo, sotto forma di assegno per il sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzioni dell'attività lavorativa, e l'istituzione della cosiddetta «sezione emergenziale», in favore di lavoratori disoccupati, già dipendenti da aziende nel settore creditizio;

considerato che già il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 51635 del 26 aprile 2010, emanato in attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aveva provveduto ad inserire, in via transitoria, le modifiche summenzionate e che, pertanto, queste ultime devono essere introdotte in via permanente con lo schema di regolamento ministeriale in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 22 marzo 2011

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Si è convenuto di coinvolgere anche il senatore Bosone tra i relatori dell'indagine conoscitiva sul sistema emergenza-urgenza affinché, d'intesa con gli altri relatori designati, si possa auspicabilmente pervenire all'approvazione di un documento conclusivo condiviso. Si è altresì stabilito che i relatori Saccomanno e Bosone definiranno il programma dell'indagine conoscitiva sulla situazione della Croce Rossa Italiana, programma che sarà sottoposto al vaglio di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, sul presupposto che la menzionata procedura informativa, nel concentrare l'attenzione sul ruolo di tale ente e sulle problematiche relative al trasporto dei malati, possa svolgersi in maniera agile.

Per quanto concerne poi l'attività legislativa, nel confermare la prosecuzione delle audizioni di natura informale, già avviate per diverse iniziative legislative, si è convenuto di sollecitare nuovamente la Commissione bilancio – programmando, se del caso, una riunione, di natura informale, tra i componenti degli Uffici di Presidenza di entrambe le Commissioni – allo scopo di riprendere l'*iter* di alcune iniziative legislative, con particolare riguardo ai disegni di legge n. 2133 (istituzione dei registri di patologia), n. 1142 (riordino professioni sanitarie-infermieristiche) e n. 8 (limiti alla vendita di tabacco). In tal senso, il Ministro della salute sarà invitato a partecipare ad una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato per fare il punto sulle priorità della attività legislativa.

Il senatore BOSONE (PD) sollecita lo svolgimento di alcune interrogazioni, con particolare riguardo a quella riguardante la transazione per soggetti talassemici danneggiati da sangue infetto (n. 3-01371).

La senatrice PORETTI (*PD*) sollecita la ripresa dell'*iter* dei disegni di legge sulla tutela degli animali a fini sperimentali e scientifici (Atti Senato nn. 53 ed altri), anche alla luce di una recente direttiva approvata in sede europea.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bosone che si farà carico di segnalare al Ministro della salute l'esigenza di un pronto intervento sugli atti di sindacato ispettivo, mentre, con riferimento a quanto segnalato dalla senatrice Poretti, ricorda che sui disegni di legge sulla tutela degli animali a fini sperimentali e scientifici sono stati presentati emendamenti sui quali ancora non è pervenuto il previsto parere da parte di altre Commissioni. In ogni caso, ferma restando la possibilità di agire nella fase emendativa, ritiene che il recepimento della recente direttiva dell'Unione europea segua altri percorsi, che in primo luogo chiamano in causa l'azione dell'Esecutivo.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione concorda con le risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato, comunicate dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 338)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), nell'esprimere apprezzamento in merito al provvedimento in titolo, sottolinea l'esigenza di avviare una compiuta riflessione sull'opportunità di istituire un apposito organismo con funzioni di controllo in materia di dispositivi medici – come *peacemaker* e protesi mammarie – con particolare riguardo alla verifica dei profili di efficacia clinica di tali *devices*.

Il senatore COSENTINO (*PD*), unendosi alle considerazioni testé espresse dal senatore De Lillo, coglie l'occasione per ricordare come, nel corso di un incontro svoltosi in ambito scientifico sull'utilizzo dei dispositivi medici, sia emersa con particolare evidenza l'assenza di un organismo di natura tecnica avente finalità di controllo, analogamente al ruolo esercitato dall'AIFA riguardo alle specialità medicinali. Specialmente alla luce delle recenti vicende di cronaca riguardo a episodi di gestione poco limpida delle procedure di acquisto e fornitura di dispositivi medici presso strutture sanitarie pubbliche, si pone l'urgenza di ovviare ai problemi recati dall'assenza di una disciplina chiara in merito all'acquisizione di tali

strumentazioni, nonché dalla eccessiva autonomia decisionale da parte dei dirigenti medici in proposito. Alla luce di tale ragione reputa quindi necessaria l'istituzione di un organismo che svolga funzioni tecniche di controllo nella prospettiva di assicurare la massima trasparenza nelle relative procedure di acquisizione.

Con riferimento al provvedimento in titolo, nel sottolineare la rilevanza dei compiti istituzionali attribuiti alla Commissione unica sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002, nel definire e aggiornare il repertorio dei suddetti dispositivi, esprime tuttavia un giudizio fortemente critico in ordine ai criteri utilizzati per l'individuazione dei componenti della menzionata Commissione, preannunciando al riguardo, a nome del suo Gruppo, un orientamento contrario. Si tratta a suo giudizio di un profilo estremamente rilevante in quanto ritiene che non siano state compiutamente valutate le qualità professionali e le competenze idonee allo svolgimento dei compiti istituzionalmente assegnati a tale organo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), concordando con il senatore Cosentino in merito all'esigenza di assicurare una maggiore efficacia all'attività di contrasto di comportamenti aventi peraltro una rilevanza penale nell'ambito delle procedure di acquisizione dei dispositivi medici, formula un giudizio positivo sul provvedimento in titolo. Fa quindi presente come la Commissione di cui si dispone la ricostituzione abbia finalità di rilevante profilo scientifico, richiamando tra l'altro l'importanza dei dispositivi medici per la rilevazione della glicemia, non soltanto sotto il profilo del governo della spesa, ma anche con riferimento alla sicurezza dei medesimi al fine di tenere sotto controllo i valori ematici del glucosio. In particolare, sottolinea la mancanza di strumenti standardizzati di valutazione sull'efficacia dei dispositivi medici, di cui sono testimonianze le inquietudini pervenute da parte di associazioni di pazienti così come gli interrogativi sorti nell'ambito delle società scientifiche di diabetologia. Lamenta inoltre come i parametri di conformità alla disciplina vigente siano rispettati nonostante i dispositivi medici siano esclusivamente assemblati in Italia con pezzi provenienti da altri Paesi, al fine di conseguire prezzi più convenienti per l'aggiudicazione di gare di evidenza pubblica. L'assenza quindi di una oculata ponderazione tra l'offerta economica e la qualità del prodotto rischia a suo giudizio di comportare serie conseguenze sulla salute, con oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Dichiara inoltre di astenersi dal commentare le obiezioni formulate dal senatore Cosentino circa l'inidoneità dei criteri utilizzati per l'individuazione della composizione della Commissione, trattandosi a suo giudizio di un profilo secondario e residuale rispetto alla tematica di ordine generale concernente l'esigenza di assicurare un più attento monitoraggio sull'efficacia di tali dispositivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) esprime preliminarmente un sentito apprezzamento per gli spunti offerti nel corso del dibattito, nel cui ambito è emersa la necessità di individuare una apposita struttura volta a monitorare l'andamento dei profili di efficacia clinica connessi all'utilizzo dei dispositivi medici. Nel sottolineare come in merito alla ricostituzione della Commissione unica si sia registrato un orientamento in larga parte condiviso tra tutte le forze politiche, propone pertanto di esprimere parere favorevole, nel presupposto di favorire l'avvio di una organica riflessione sulle possibili iniziative di controllo e monitoraggio.

Nonostante siano state manifestate alcune riserve riguardo ai criteri di designazione, invita tuttavia il Gruppo del Partito Democratico a valutare l'opportunità di una possibile rivisitazione del preannunciato orientamento contrario, specialmente se condivide le finalità del provvedimento in titolo, ferma restando tuttavia l'esigenza di garantire la qualità dei soggetti chiamati ad esercitare un rilevante ruolo istituzionale nell'ambito di un organismo tecnico-scientifico.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel prendere atto dell'invito rivolto dal relatore al Gruppo del Partito Democratico a non esprimere un voto contrario sulla proposta di parere, rileva come sia opinione condivisa quella di assicurare l'elevata qualità delle professionalità chiamate a far parte di tale organismo, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un organismo di natura tecnico-scientifica e non quindi politica.

Annuncia pertanto, in un'ottica di dialogo con la maggioranza, l'astensione della sua parte politica, sottolineando tuttavia l'esigenza di rappresentare al Ministro la necessità di garantire il rispetto di criteri di qualità, specialmente alla luce delle recenti vicende giudiziarie.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per esprimere la sua condivisione in merito a talune considerazioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riguardo all'utilità di ricostituire la Commissione unica sui dispositivi medici, tenuto conto della rilevanza delle funzioni svolte da tale organo. Ciò nondimeno, osserva come la partecipazione del Ministro in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza potrà costituire l'occasione utile per rappresentare le problematiche emerse nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 22 marzo 2011

75ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

indi del Vice Presidente
LAINATI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dal capo Ufficio Stampa, dottor Mario Calderoni; per la RAI, il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò, in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il presidente CALABRÒ illustra le caratteristiche dello schema di delibera predisposto dall'Autorità per le prossime elezioni amministrative, sottolineando, anche in relazione all'esperienza delle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato sulla delibera concernente la regolamentazione della comunicazione politica relativa alle elezioni regionali del 2010, la necessità di tener ferma la distinzione tra informazione e comunicazione politica. Inoltre, ripercorrendo i passaggi principali dello schema, che ricalda dizioni già utilizzate in altre occasioni, evidenzia l'intensificazione fino ad un ritmo settimanale dei monitoraggi sul rispetto del pluralismo e manifesta la preoccupazione per la mancata definizione del Contratto di servizio, che menoma i poteri dell'Agcom e penalizza il carattere di servizio pubblico dell'offerta della RAI.

Vengono quindi formulate domande dai deputati BELTRANDI (PD), GENTILONI SILVERI (PD), PELUFFO (PD), MERLO (PD) e RAO (UdC) e dai senatori VITA (PD) e MORRI (PD).

Rispondendo alle varie sollecitazioni, il presidente CALABRÒ ribadisce come la legge n. 28 del 2000 si limiti a disciplinare la comunicazione politica, mentre la sentenza della Consulta n. 155 del 2002 si è concentrata sul diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino che è un valore sul quale si fonda in permanenza il sistema democratico : la distinzione fra i due ambiti nel testo della delibera richiede comunque un'elaborazione accurata. Fa poi presente che la sollecitata ulteriore intensificazione delle cadenze del monitoraggio del pluralismo risulterebbe irrealizzabile nei tempi utili ai fini delle prossime consultazioni elettorali.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli ospiti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,15.

76ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
ZAVOLI*

La seduta inizia alle ore 20,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

In relazione alla necessità di giungere in tempi rapidi all'approvazione di una delibera in materia di elezioni amministrative, il PRESIDENTE rappresenta l'inopportunità di addivenire, in situazione di vigenza di norme sulla campagna elettorale, alla definizione di un Atto di indirizzo in tema di pluralismo, sul quale l'Agcom non potrebbe esprimersi e che potrebbe condizionare in maniera decisa la distinzione tra ambito dell'informazione e ambito della comunicazione politica. Considerando l'*iter* che finora ha avuto l'Atto di indirizzo, pur con le modifiche intervenute nel tempo, restano punti di criticità che, se non opportunamente modificati, presentano profili discutibili, che aumenterebbero il rischio di un voto non condiviso.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ribadisce l'emendabilità della bozza da lui predisposta, dichiarandosi disponibile a valutare le relative proposte, ma ritenendone però improcrastinabile il prosieguo dell'esame.

Condividendo l'ipotesi di procedere all'esame dell'Atto di indirizzo successivamente all'approvazione del regolamento per le elezioni amministrative, il senatore MORRI (*PD*) auspica che possa avere un esito positivo il confronto sulle proposte emendative.

Condividono quindi la proposta di rinviare il seguito della discussione dell'Atto di indirizzo i deputati CARRA (*UdC*) e MERLO (*PD*), valutando opportuno procedere celermente all'esame della delibera in materia di campagna elettorale.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) propone che si fissi intanto il termine per la presentazione degli emendamenti all'Atto di indirizzo, che potranno essere esaminati in modo accurato durante il periodo elettorale.

Il deputato LAINATI (*PdL*) ritiene necessario valutare la possibilità di coordinare i lavori sui due argomenti, mentre secondo il senatore VITA (*PD*) è opportuno valutare con ponderazione le importanti fasi decisionali che caratterizzano i temi all'ordine del giorno della Commissione, soprattutto in relazione alla validità a lungo termine di un Atto di indirizzo.

Il senatore PARDI (*IdV*) si dichiara favorevole al rinvio proposto dal Presidente.

Nella considerazione della possibilità di raggiungere un obiettivo importante sull'Atto di indirizzo attraverso un voto condiviso, il PRESIDENTE ritiene necessaria una verifica dei possibili emendamenti, tenendo però anche conto di come la RAI sia in parte intervenuta sul piano del cosiddetto riequilibrio informativo. I miglioramenti apportati al proprio testo dal senatore Butti non risolvono al momento i dubbi sul punto 16, che configura un'ingerenza nei confronti dell'autonomia della società concessionaria e della predisposizione dei suoi palinsesti, e sul punto 20, che formalizza la possibilità di editoriali senza far riferimento alle scelte che possono essere adottate dall'azienda sull'eventualità di offrire tale prodotto, introducendo in tal modo un elemento di contraddittorietà nell'impianto complessivo del testo rispetto al tema dell'imparzialità. Nell'ottica di improntare il servizio pubblico proprio alla garanzia dell'imparzialità, con una maggiore attenzione alla realizzazione del prodotto che non alla mera rappresentazione delle diversità, è auspicabile una riformulazione dei due punti evidenziati, che ne superi gli aspetti critici dal punto di vista dell'ammissibilità. Circa la futura programmazione dei lavori, sarà infine anche necessario valutare i calendari delle due Assemblee.

In qualità di relatore sull'Atto di indirizzo, il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene opportuno considerare chiusa la discussione e fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Si dichiara preoccupato dalla paventata ipotesi di inammissibilità, laddove lo stesso Presidente dell'Agcom ha confermato la valutazione di faziosità circa alcuni programmi della RAI. Non volendo determinare alcuna improvvisa accelerazione, ribadisce però l'opportunità di procedere parallelamente all'esame dei due documenti, il cui *iter* non può essere dilungato inutilmente.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

In considerazione degli interventi svolti sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'argomento in titolo ad altra seduta.

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE rinvia l'esame ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione agli impegni dei parlamentari, la seduta, già convocata per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 14, non avrà più luogo.

Ricorda quindi che la Commissione è convocata per domani alle ore 20.

La seduta termina alle 21,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 22 marzo 2011

78^a seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Dipartimento per la protezione civile e Dipartimento per pubblica amministrazione e l'innovazione (n. 340)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero della salute (n. 341)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell'Interno (n. 342)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (n. 343)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (n. 344)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 345)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 346)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 347)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero della Difesa (n. 348)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell'Economia e delle finanze (n. 349)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (n. 350)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero della Gioventù d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (n. 351)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (n. 352)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 353)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroghe di termini richieste dal Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione (n. 354)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, riferisce sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, soffermandosi sulle modalità di adozione e di espressione dei pareri parlamentari sugli stessi, richiamando il recente dibattito svolto in occasione della conversione in legge del decreto legge n. 225 del 2010.

Ha quindi la parola l'onorevole Paola DE MICHELI (*PD*), la quale ricorda le ragioni di dissenso sul meccanismo delineato dal decreto legge n. 225 del 2010 per la proroga di termini di legge, che hanno indotto, tra l'altro, alla presentazione di una questione pregiudiziale nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione di quel provvedimento d'urgenza: si è infatti prevista un'ipotesi di delegificazione anomala e generata un'indebita commistione tra atti normativi e amministrativi. Dopo aver segnalato che vi è almeno un termine per il quale la proroga è disposta da più schemi di decreto, rileva come la procedura di proroga sia connotata non solo da modalità innovative, ma anche da tempi assai ridotti per il parere parlamentare: preannuncia a tale riguardo l'intendimento del suo Gruppo di chiedere di poter usufruire di maggior tempo per l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione.

Il relatore, presidente PASTORE (*PdL*), ricorda di avere egli stesso manifestato, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 225, alcune perplessità in merito alla possibilità di prorogare con atto non primario alcuni termini inizialmente contenuti nella Tabella 1 allegata al decreto-legge; si riserva di segnalare nei pareri che formulerà le problematiche e le criticità che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 22 marzo 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario

Atto n. 317

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, a seguito della presentazione di proposte emendative (*vedi allegato 1*) alla proposta del relatore Corsaro, nonché di ulteriori proposte di parere da parte dei colleghi Galletti, D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri (*vedi allegato 2*), e da parte del collega Belisario (*vedi allegato 3*), alla cui illustrazione riterrebbe opportuno procedere nella seduta pomeridiana, stante la necessità di un previo esame delle stesse da parte dei relatori e del Governo, chiede se vi siano colleghi che intendano comunque fin da ora intervenire. Comunica inoltre che il relatore Boccia ha presentato la relazione alla propria proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-Api*), nell'illustrare la propria proposta emendativa 52 riferita all'articolo 24-*quinquies*, comma 2, della proposta di parere del relatore Corsaro, su tale aspetto identica a quella dell'altro relatore, volta a modificare la composizione della Confe-

renza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sottolinea come la presidenza della stessa, per la rilevanza delle sue competenze, che incidono sul sistema dei rapporti Stato-regioni come modificato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, non può che essere riservata al Presidente del Consiglio, anche in considerazione della forte atipicità nel nostro ordinamento della fattispecie della copresidenza che nel testo del parere risulta affidata al Ministro dell'economia e delle finanze ed al presidente della Conferenza Unificata.

Nel precisare inoltre che la medesima proposta emendativa conseguentemente modifica l'articolo 24-*sexies*, comma 1, della proposta di parere in questione, che prevede che il Ministro dell'economia, d'intesa con il presidente della Conferenza Unificata, convochi la Conferenza permanente e stabilisca per essa l'ordine del giorno, propone – anche per la ragioni sopradette – di riservare tali competenze esclusivamente al Presidente del Consiglio.

Il senatore Luigi COMPAGNA (*PdL*) nell'illustrare la proposta emendativa 53 a propria firma precisa che la riformulazione ivi proposta dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 è finalizzata a consentire anche alle regioni in deficit sanitario di disporre riduzioni dell'IRAP prescindendo dai vincoli derivanti dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) interviene per dichiarare di condividere nel merito le ragioni della proposta emendativa della collega Lanzillotta.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) nel prendere positivamente atto dell'attenzione posta dal relatore Corsaro e dal Governo alle proposte del gruppo del Partito Democratico, con riferimento in particolare all'allineamento all'anno 2013 dell'entrata a regime del nuovo sistema finanziario regionale, alle regole in tema di livelli essenziali delle prestazioni e di obiettivi di servizio ed al miglior dettaglio, incluso il riferimento ai beni e servizi non di mercato, della normativa sull'Iva territoriale, segnala che permangono tuttavia numerose questioni poste dal proprio gruppo ancora da approfondire. Ciò ad iniziare da una più rigorosa procedura, prefigurata nella proposta emendativa 7, volta ad assicurare l'effettività di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78, nonché alla necessità di differenziare i criteri di perequazione tra funzioni Lep e non Lep, per i quali andrebbero utilizzati, rispettivamente, la compartecipazione all'Iva e l'addizionale IRPEF, come nella proposta emendativa 8. Di rilievo sono anche la determinazione di un obiettivo, fissato al 75 per cento nella proposta 9, di perequazione delle capacità fiscali, nonché le questioni poste nelle proposte emendative 3 sulla riducibilità dell'Irap da parte delle regioni e 4 sulla riconduzione alla cosiddetta «no tax area» delle esclusioni previste per i primi due scaglioni di reddito. Nel richiamare altresì le esigenze in tema di spesa sanitaria riportate nelle proposte emendative dall'11 alla 14, concernenti la necessità di distinguere il

fabbisogno sanitario finanziabile rispetto al fabbisogno sanitario *standard* e di implementare, per una migliore efficacia dei percorsi di cura, gli elementi informativi sul sistema sanitario, richiama da ultimo la disciplina delle aree metropolitane riportata nella proposta emendativa 10, in cui tra l'altro si estende al nuovo ente territoriale quanto previsto dalla normativa vigente per il comune di Roma.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) nel dare atto al Governo e ai relatori dell'importante lavoro svolto al fine di migliorare il testo del provvedimento, nel quale sono confluite alcune proposte del gruppo del Partito Democratico, esprime il proprio apprezzamento per l'inserimento in particolare della norma relativa al sistema finanziario delle città metropolitane, di attuazione dell'articolo 15 della legge n. 42. Sottolinea a tale proposito la centralità della norma in esame che costituisce il necessario completamento del quadro normativo che regola l'istituzione e il funzionamento delle città metropolitane, anche alla luce delle funzioni che saranno loro attribuite con l'approvazione della Carta delle autonomie, in corso di esame presso il Senato.

Rammentato, inoltre, che le aree potenzialmente interessate sono le nove grandi aree urbane delle regioni a statuto ordinario e le cinque aree individuate nelle regioni a statuto speciale, alle quali si aggiunge Roma capitale, richiama la *ratio* dell'articolo 15 della legge delega, che si basa sul presupposto che alle città metropolitane sia riconosciuta, rispetto alle province, una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni ad esse assegnate. Se da un lato, quindi, la città metropolitana rappresenta un ente che sostituisce la provincia in una determinata area territoriale e ne eredita la struttura finanziaria, dall'altro, necessita di risorse aggiuntive rispetto alle province stesse in virtù delle funzioni svolte. Tale aspetto, precisa, fa emergere una difficoltà, sotto il profilo del rispetto del vincolo dell'invarianza sia della pressione fiscale complessiva sia della spesa, nell'applicazione dell'articolo 19-bis del provvedimento in esame, come riformulato nella proposta dei relatori, che individua le fonti di finanziamento delle città metropolitane rinviandone l'attribuzione ad un successivo DPCM. Dal momento che tali vincoli, discendendo dalla legge n. 42, sono operativi sia nell'esercizio della delega sia nell'adozione atti di rango secondario cui si rinvia, propone di riformulare la disposizione in esame prevedendo altresì nel citato DPCM che, qualora vengano istituite le città metropolitane, la definizione dello stanziamento aggiuntivo per far fronte alle maggiori risorse a queste attribuite sia rinviata alla legge annuale di stabilità.

Fa presente inoltre di aver presentato una proposta emendativa a propria firma interamente sostitutiva dell'articolo 19-bis nel quale si prevede tra le fonti di finanziamento facoltative delle città metropolitane la possibilità di istituire un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile a fronte di valorizzazioni generate dallo strumento urbanistico generale, attualmente previsto per il solo Comune di Roma dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*) nell'annunciare la presentazione della proposta di parere alternativo a propria firma congiunta con quella del senatore D'Alia e degli onorevoli Galletti e Lanzillotta che dà per illustrata –, segnala che la stessa, a suo avviso, riguarda argomenti non contenuti nelle proposte di parere dei due relatori. Conclude concordando con la proposta di emendamento 52 Lanzillotta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,55 alle ore 13,10.

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 16,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario

Atto n. 317

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Il ministro Roberto CALDEROLI in accordo con il relatore Corsaro, per quanto concerne le proposte emendative presentate, osserva quanto segue. Esprime parere contrario sulle proposte 3 Bianco, 4 Barbolini, 5 Causi, 7 Vitali, 8 Causi, 11 Nannicini, 12 Causi, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35 e 37 Belisario, 39, 41 e 55 Baldassarri, 49 e 50 Vitali. Esprime inoltre parere contrario in ordine alle proposte emendative 42 e 43 Baldassarri, che prospettano di considerare per il calcolo dei costi *stan-*

ard sanitari i valori di spesa del 2005, rilevando che dal 2001 nel settore sanitario non si fa più riferimento alla spesa storica ma agli stanziamenti definiti dal Governo di concerto con la Conferenza Stato-regioni.

Invita quindi al ritiro le seguenti proposte emendative: 1 Thaler, 2 Stradiotto, 16 Belisario, in quanto riguarda il sistema premiale e sanzionatorio delle regioni oggetto di un successivo schema di decreto legislativo, 18, 23 e 36 Belisario, 46 Vitali nonché la proposta emendativa 10 Vitali in quanto già contenuta nella proposta di parere Corsaro salvo che sia riformulata per tener conto delle parti già recepite. Invita altresì al ritiro, con trasformazione in osservazione la proposta 14 Misiani.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) accoglie l'invito alla riformulazione della proposta emendativa 10 a propria firma.

Il ministro Roberto CALDEROLI invita inoltre al ritiro la proposta emendativa 53 Compagna, in quanto la facoltà di ridurre l'Irap anche per le regioni sottoposte ai Piani di rientro comporta la diminuzione dell'efficacia degli stessi quale strumento di rientro dai disavanzi sanitari, 54 Lanzillotta, 19 Belisario in quanto il gettito dell'accisa sui tabacchi, ivi prevista, non può confluire, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 42, nel fondo perequativo, riducendone conseguentemente le potenzialità di riequilibrio. Tale limitazione opera anche con riferimento al gettito dell'accisa sulla benzina, la cui devoluzione alle province sotto forma di compartecipazione viene sostituita con una compartecipazione regionale all'Irpef.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) precisa che il ricorso all'accisa sui tabacchi prevista nell'emendamento in esame è dovuta al fatto che tale tributo dai dati di riscossione risulta molto meno sperequato rispetto all'Irpef.

Il ministro Roberto CALDEROLI, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 6 D'Ubaldo, 9 Soro, 13 Stradiotto, 17 Belisario, 38 Belisario, 45, 47, 48 e 51 Vitali, nonché 25 Belisario, se trasformata in osservazione, 15 Causi, se riformulata inserendo dopo le parole «È estesa» le seguenti «,sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009,» nonché la proposta 27 Belisario se riformulata aggiungendo alla fine le parole «o razionalizzazione». Esprime altresì parere favorevole sulla proposta emendativa 33 Belisario, limitatamente alle parole «in coerenza con il processo con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009» che andrebbero inserite nell'articolo 23, nonché sulla proposta 40 Baldassarri limitatamente alle modifiche proposte all'articolo 5, commi 4 e 5. Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte 52 Lanzillotta, nonché sulle proposte 56 Franco, 57 e 58 La Loggia.

Dichiara inoltre assorbito l'emendamento 31 Belisario in quanto confluito nel nuovo articolo 19-*bis* sul sistema di finanziamento delle città

metropolitane. Si riserva infine di effettuare gli opportuni approfondimenti relativamente alla proposta emendativa 44 Baldassarri che reca misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Il deputato Marco CAUSI (PD), in relazione al parere contrario espresso sulla proposta emendativa 14, invita ad una più attenta valutazione della stessa, finalizzata ad utilizzare l'attuale sistema informativo della sanità (NSIS) per la costruzione, a partire dal livello di base, dei costi *standard* del settore, superando le attuali difficoltà che tale sistema presenta sul piano della tutela della privacy, a causa dell'utilizzo del codice fiscale. A tale scopo la proposta, facendo riferimento ad un codice identificativo che non consente di risalire al titolare, permetterebbe di seguire e classificare i percorsi di cura, evidenziandone i costi secondo un approccio *bottom up*.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore*, pur in presenza di tali precisazioni, ritiene di dover mantenere l'avviso contrario sulla proposta in questione, anche considerato che la introduzione di un nuovo codice richiederebbe la sostituzione della carta sanitaria già operante, con consistenti oneri a carico delle regioni.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) nell'illustrare l'emendamento 7 Vitali, ricorda gli effetti determinati dalle riduzioni lineari disposte dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, in particolar modo sui settori del trasporto pubblico locale, dell'assistenza e della protezione sociale, specificando che la sospensione dell'efficacia delle disposizioni del decreto in esame prevista dall'emendamento deve essere considerata in un più ampio contesto armonico di rapporti tra i vincoli derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo e il ruolo degli enti territoriali quali gestori di servizi.

Il ministro Roberto CALDEROLI, ricordando la mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni in merito ai criteri e modalità di ripartizione delle riduzioni, sottolinea che, a suo avviso, la previsione di un tavolo di confronto per formulare una proposta da inserire, d'intesa con la Conferenza unificata, nella legge di stabilità, costituisce una procedura lunga e dall'esito incerto, che determinerebbe un rinvio *sine die* del federalismo regionale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel sostenere la proposta del collega Causi relativa all'utilizzo del nuovo sistema informativo sanitario per la rilevazione dei costi standard, ritenendo paradossale che i principi di appropriatezza ed economicità non siano considerati, al pari delle altre funzioni, altrettanto rilevanti per la sanità – la quale rappresenta la spesa più rilevante delle regioni – riterrebbe utile un'analisi dei consumi sanitari mediante un apposito sistema di monitoraggio che eviti il rischio che al riguardo vi possa essere un'eccessiva approssimazione.

In secondo luogo, sottopone al Governo un *caveat* collegato all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica direttamente nel presente schema di decreto senza la previa intesa in Conferenza Unificata, che potrebbe paventare il rischio di una violazione di quanto previsto all'articolo 2 della legge delega in merito ai profili procedurali di approvazione delle norme di attuazione.

Esprime inoltre riserve sull'eccessivo utilizzo della società SOSE S.p.a per l'elaborazione di analisi relative alle funzioni, in quanto ciò non corrisponderebbe a quanto prescritto dalla legge delega.

Nel sottoporre inoltre la questione sulle metodologie da adottare per il calcolo dei costi *standard*, rileva che l'individuazione degli stessi, riferiti ad esempio ai trasporti pubblici locali, possono variare considerevolmente a seconda che siano prodotti *in house* o meno e suggerisce pertanto un passaggio procedurale che preveda un atto di indirizzo con cui si determinino i criteri della definizione del costo storico che – sottolinea – non necessariamente deve essere orientato al costo più efficiente e, conseguentemente, alla riduzione dei costi. In proposito, infatti, il riferimento ai costi dei trasporti nelle grandi città – che in genere risultano poco efficienti – potrebbe condizionare la determinazione effettiva del costo *standard*.

Il deputato Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo 9 di entrambe le proposte di parere dei due relatori, tiene a sottolineare che la previsione dell'utilizzo della società per gli studi di settore SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni, deriva da una riformulazione di una sua proposta emendativa che successivamente è stata accolta dal Governo e fatta propria dai relatori, a motivo del fatto che la predetta società ha accumulato nel corso degli ultimi anni rilevanti competenze statistiche nell'elaborazione di dati, con particolare riferimento agli studi di settore, alla base delle decisioni del soggetto politico.

In proposito, condividendo le perplessità sollevate dalla collega Lanzillotta, auspica un'effettiva integrazione del lavoro relativo all'analisi delle funzioni svolto dalla SOSE S.p.a con quello delle regioni che, a loro volta, dovrebbero ulteriormente condividere tali analisi con quelle effettuate da province e comuni. In particolare, con riferimento ai servizi diversi dal trasporto pubblico locale, come ad esempio i servizi di erogazione dell'acqua e di raccolta dei rifiuti per i quali sono disponibili approfondite analisi delle funzioni, condivide l'osservazione che occorra tener conto dei fattori sistematici di variabilità dei costi per arrivare a dati più consolidati e condivisi.

Infine, in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, annuncia un'eventuale osservazione che contenga la proposta di indirizzare gli enti locali ad avvalersi del costo industriale, così come avviene nel calcolo dei costi per i servizi pubblici locali.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*), *relatore*, esprime il proprio apprezzamento per il proficuo contributo fornito ai lavori della Commissione dal costruttivo confronto instaurato con il relatore per la maggioranza Corsaro in ordine alla valutazione dei contenuti del provvedimento ed alla predisposizione delle diverse proposte di modifica al medesimo. Fa notare che le relazioni dei due relatori risultano in prevalenza coincidenti nei contenuti e divergono relativamente a limitate, seppur non marginali, proposte di intervento sullo schema di decreto in esame. Segnala che il provvedimento appare articolato sui profili tributari ed in relazione ad esso ha ritenuto opportuno proporre specifiche modifiche in ordine alle previsioni afferenti all'IRPEF, a tutela del principio di progressività; all'IRAP; all'IVA, sulla modifica dei criteri di attribuzione territoriale; nonché in ordine ai meccanismi di perequazione ed alle modalità di finanziamento del sistema sanitario e dei servizi pubblici locali. Sostiene che il testo rappresenta un evidente passo in avanti riguardo ai meccanismi di indebitamento delle amministrazioni regionali e provinciali e sulla correlazione tra fonti di entrata e centri di spesa, acquisendo una maggiore coerenza rispetto ai precetti del decreto legislativo n. 56 del 2000, che aveva prodotto evidenti anomalie nella gestione finanziaria dei servizi sanitari.

Segnala che quando il Governo presentò in Parlamento, oltre due anni fa, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, era previsto l'utilizzo dell'IRPEF anziché dell'IVA come imposta di finanziamento della perequazione, nonché si delineava un utilizzo improprio dei fondi strutturali ed una perequazione orizzontale tra aree più ricche verso quelle più deboli del paese, con una sostanziale marginalità del Governo. Sottolinea che tali profili vennero superati attraverso un ampio e costruttivo confronto parlamentare, che indusse la maggioranza ad accedere alle richieste avanzate dai gruppi di opposizione. Sostiene pertanto che l'attuazione dei decreti legislativi delegati può anche oggi affermarsi solo a condizione che si determini una larga intesa in sede parlamentare, evidenzia il delicato ruolo che assume a tale fine la Commissione bicamerale. In ordine al provvedimento in esame sul fisco regionale, ravvisa la necessità che si introduca nell'articolato una clausola di salvaguardia che possa verificare, a partire dal 2012, di intesa tra Governo e regioni, che il sistema di finanza pubblica non violi le previsioni del decreto-legge n. 78 del 2010 in ordine all'interruzione dei tagli di spesa verso le regioni. Per evitare tale rischio, avanza la richiesta che tutti i gruppi parlamentari in Commissione approvino l'integrazione proposta nel parere da lui predisposto all'articolo 11, comma 5, e le modifiche sulle disposizioni finali di coordinamento all'articolo 26, commi 3 e 3-*bis*. In caso contrario, ritiene necessario applicare una sospensione temporanea, in sede di approvazione della legge di stabilità 2013, tesa ad evitare che la pressione fiscale aumenti e si rifletta sulle leve fiscali regionali. Evidenzia quindi le principali modifiche apportate allo schema di decreto legislativo in esame. Rileva in primo luogo che sono state allineate le decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti nella addizionale IRPEF, che sarebbe dovuta avvenire nel 2012, e dell'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime, che sarebbe do-

vuta iniziare nel 2014. Precisa che entrambe decorreranno dal 2013, a tutela dell'avvio di un sistema più equilibrato e garantista, in particolare per il Sud. In relazione all'IVA, osserva che il criterio di territorialità basato sul ruolo del consumo per la ripartizione della compartecipazione regionale IVA sarà applicato solo previa verifica dell'effettiva disponibilità di informazioni affidabili sulla distribuzione tra regioni dell'ammontare delle vendite effettuate nei confronti di consumatori finali e della corrispondente imposta IVA incassata. Precisa che è stata definita la procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori che ne sono ancora privi attraverso l'individuazione di macro aree omogenee per i servizi offerti e definiti indicatori di costo *standard*, di livello delle prestazioni, di appropriatezza, nonché di indicatori per il monitoraggio e la valutazione.

Sottolinea, tra le modifiche, l'esenzione dalla maggiorazione dell'addizionale IRPEF estesa a tutti i titolari di reddito e non solo ai lavoratori dipendenti e pensionati. Fa notare inoltre che il fabbisogno sanitario nazionale sarà definito annualmente per il triennio successivo anziché per un solo anno. Aggiunge che è stato previsto il sistema di finanziamento delle province; sono state poi inserite specifiche misure per il finanziamento delle città metropolitane ed è stata data altresì attuazione alla delega sulla istituzione della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, oltre a risultare rafforzato il controllo sul processo attuativo, stabilendo che ogni DPCM previsto dal decreto sarà corredato della relazione tecnica e sottoposto a parere parlamentare. Auspica, in conclusione, che l'intera Commissione si faccia carico, verso il Governo, della necessità di introdurre nel testo la menzionata norma di salvaguardia affinché siano rimosse le perplessità che ancora permangono nel suo gruppo in ordine ai contenuti del testo in esame. Comunica infine di aver predisposto alcune modifiche alla propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, nel prendere atto dell'ampia relazione ora illustrato dal collega Boccia, segnala di aver apportato alcune integrazioni alla propria proposta di parere, sia con riferimento alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, il cui articolato viene interessato da limitate modifiche, sia con riferimento ad alcuni ulteriori e circoscritti aspetti (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle ore 18.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (Atto n. 317)

**PROPOSTE EMENDATIVE
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. CORSARO
(v. seduta del 21 marzo 2011)**

16.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Fallimento politico*). – 1. La procedura di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.

2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1.

3. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 247. - (*Omissione della deliberazione di dissesto*). – 1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione

regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

8.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti:

a) al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

b) al gettito necessario a finanziare integralmente le spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate ai valori di spesa storica e al netto del gettito dei tributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b).

1-bis. All'aliquota base così rideterminata possono aggiungersi le aliquote discrezionali di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale in modo da compensare l'aumento dell'aliquota base e mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) al comma 1, lettera d), premettere la parole «eventuali»;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti: «3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare, tenendo conto dei gettiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), e), il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b), c), d), e) e del fabbisogno come definito dall'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per il 2013;

b) dei fabbisogni *standard* delle spese di cui all'articolo 10, comma 1 a cui gradualmente convergere nei successivi quattro anni.

3-bis. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo».

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 42 del 2009 se di applicazione generale;

c) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base, corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

d) eventuali quote del fondo perequativo di cui al comma 7».

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole «e dei costi *standard* ove stabiliti» e sostituire la parola «costi» con la seguente «fabbisogni»;

f) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole «dei tributi ad esse dedicati» con le seguenti «dei proventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e)»;

g) al comma 7, lettera a), sostituire le parole «dell'addizionale regionale all'IRPEF» con le seguenti: «della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

h) al comma 7, lettera b), sostituire le parole «dell'addizionale regionale all'IRPEF» con le seguenti: «della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

i) al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato con riferimento alla quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in modo da ridurre le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante in misura pari al 75 per cento».

18.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario».

17.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «con l'obiettivo di mantenere» con la seguente: «mantenendo».

19.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2-bis, premettere il seguente:

«Art. 2.1.

(Attribuzione di quote delle accise sui tabacchi in favore delle Regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2013, con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni è riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario una quota di compartecipazione sulle accise sui tabacchi.

2. La misura di tale compartecipazione, comunque non inferiore al cinquanta per cento, è individuata in modo tale da assicurare alle regioni a statuto ordinario, unitamente all'addizionale rideterminata ai sensi dell'art. 2, entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle accise sui tabacchi come rideterminate secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2 e dell'art. 2.1.

20.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 2, sostituire le parole «alla normativa vigente» con le seguenti: «al D.Lgs. n. 56 del 2000 e successive modificazioni».

21.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole «di natura non regolamentare».

39.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere Corsaro, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e disposizioni sulla base di imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Anas S.p.A., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 14 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 1 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 200 unità di personale dipendente assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. I risparmi di spesa eccedenti l'onere di cui al presente comma, concorrono alla definizione dei saldi finanziari per l'anno 2012 e alla riduzione del deficit».

Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP in caso di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 5, comma 1. La riduzione o azzeramento dell'aliquota IRAP, anche in caso di maggiorazione dell'addizionale, è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di copertura:

- a) riduzione delle spese correnti per consumi intermedi;
- b) trasformazione degli incentivi di competenza delle regioni a statuto ordinario erogati come contributi a fondo perduto in crediti di imposta. La trasformazione può essere prevista anche per la quota di contributi cofinanziati con fondi dell'Unione europea o con fondi statali».

3.

ENZO BIANCO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

- a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;

b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «dagli interventi» con le seguenti: «dalle riduzioni».

53.

COMPAGNA

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4 sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Resta ferma la facoltà di ridurre l'IRAP di cui al comma 1 del presente articolo anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

54.

LANZILLOTTA, GALLETTI, D'ALIA, BALDASSARRI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La facoltà di ridurre l'IRAP prevista comma 1 del presente articolo può essere esercitata dall'anno successivo a quello di conclusione dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari».

22.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole «per l'anno», con le seguenti: «a decorrere dall'anno»;

b) sopprimere la lettera c);

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso, il prelievo fiscale di competenza regionale su ciascuno scaglione di reddito di cui al all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non può complessivamente superare il 2 per cento».

4.

BARBOLINI, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire al comma 2 sostituire le parole «titolari di redditi complessivi» con la seguente: «redditi».

5.

Causi, Vitali, Barbolini, ENZO BIANCO, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5 sopprimere i commi da 3 a 7.

23.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di adottare specifiche misure a sostegno delle famiglie, le Regioni, possono disporre, con propria legge, l'introduzione di autonome detrazioni, modulate in conformità alle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR, per tenere conto della presenza di carichi familiari, da utilizzare, ove sussista capienza, in riduzione dell'ammontare dell'addizionale di cui al presente articolo».

40.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa im-

posta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma».

41.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, ai comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «La sospensione non opera nel caso in cui le Regioni riducano le spese correnti e le spese per l'acquisto di beni e servizi, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5».

10.

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole: «l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili» *e le parole:* «agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sistema finanziario delle città metropolitane)

1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse che consentono di finanziare integralmente le funzioni loro conferite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione. Alla prima attribuzione di tali risorse si prov-

vede con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-*bis*;

b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-*bis*, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti

dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio».

24.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1-bis sostituire le parole: «numero 3» con le seguenti: «numero 1».

25.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni a statuto ordinario possono, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni».

2.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «in carico agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «su richiesta dell'agente della riscossione» sono inserite le parole «o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

d) al comma 1, lettera e), dopo le parole «l'agente della riscossione» sono inserite le parole «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

e) al comma 1, lettera e) le parole «previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

f) al comma 1, lettera f), dopo le parole «all'agente della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

g) al comma 1, lettera g), dopo le parole «alle somme affidate agli agenti della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e dopo le parole «dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione» sono inserite le parole «o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

h) al comma 3, dopo le parole «L'agente della riscossione» sono inserite le parole «o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

i) dopo il comma 1 è inserito il seguente «1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali».

6.

D'UBALDO, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con» e dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario».

7.

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della dotazione finanziaria del fondo perequativo nel primo anno del suo funzionamento, la spesa storica di riferimento è fissata ai valori dell'anno 2010. In base a quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3, del presente decreto, se il volume di risorse necessarie ad approvvigionare il fondo perequativo diverge da quanto effettivamente finanziabile in base ai vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo, il Governo, sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, propone in sede di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano di progressiva convergenza fra risorse necessarie e risorse disponibili».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, il Governo, previa verifica in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui al comma 3-bis del presente articolo, propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, gli interventi necessari al fine di assicurare, dall'anno 2012, alle regioni, alle province e ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 6 del presente decreto resta sospesa sino alla data di entrata in vigore degli interventi di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando che ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario si fa riferimento ai valori dei medesimi in essere nell'esercizio finanziario 2010.

3-bis. Ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 24-septies del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua

linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo».

9.

SORO, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera c), dopo le parole «ridurre le differenze» inserire le seguenti: «in misura non inferiore al 75 per cento,».

26.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «; tiene conto altresì delle caratteristiche territoriali, con particolare riguardo alla presenza di zone montane, oltre che delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive».

45.

VITALI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso sostituire il Capo II con il seguente: «Autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane».

27.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attesa della loro soppressione,».

28.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 13, sopprimere il comma 5-bis.

46.

VITALI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 14, sopprimere il comma 6.

29.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 1-bis.

30.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 17, al comma 3, sostituire le parole: «Previo accordo sancito», con le seguenti: «Previa intesa sancita».

47.

VITALI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19, dopo la parola «province» inserire le seguenti: «e delle città metropolitane» ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane».

31.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna regione, nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2, lettera q), n. 2, della legge n. 42 del 2009, può deliberare l'attribuzione alla città metropolitana del gettito dell'imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili».

11.

NANNICINI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO,

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «standard» con le seguenti «finanziabile (FSNF)»;

c) al comma 2, sostituire le parole «fabbisogno nazionale standard» con le seguenti «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole «fabbisogno standard nazionale» con le seguenti: «fabbisogno sanitario nazionale finanziabile».

32.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, sostituire la parola «annualmente, per il triennio successivo», con le seguenti: «a cadenza triennale».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola «annualmente» con le seguenti: «a cadenza triennale».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 11, sostituire le parole: «nell'anno», con le seguenti: «negli anni».

42.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole «dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni benchmark» aggiungere le altre «come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT».

43.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole «dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni benchmark» aggiungere le altre «come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT, dei servizi e delle prestazioni erogate come singolarmente individuati nel Nuovo sistema informativo sanitario, per ciascuno dei macrolivelli di cui al comma 3, registrato dalle regioni benchmark».

12.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo

3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi *standard*».

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009»;

d) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012»;

e) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica»;

f) al comma 7, dopo le parole «relativi al» inserire le seguenti: «triennio terminante con il» ovunque ricorrano»;

g) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4»;

h) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1»;

*i) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FSNF e fabbisogno sanitario nazionale *standard*, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema*

sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura»;

l) al comma 11, sostituire le parole «nell'anno» con le seguenti: «nel triennio».

33.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 3 possono essere soggetti a revisione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009».

34.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque»;

b) al medesimo periodo, sostituire la parola «cinque» con la seguente: «otto» ovunque ricorra.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «dei risultati relativi», aggiungere le seguenti: «del triennio terminante con l'».

35.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «media pro-capite pesata» con le seguenti: «media pro-capite aritmetica».

44.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Servizio nazionale sanitario concorre alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico. I costi e i fabbisogni *standard* regionali riferiti alla spesa farmaceutica sono determinati, a partire dal 2015, tenendo conto di quanto previsto al presente comma».

13.

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10».

52.

LANZILLOTTA, D'ALIA, GALLETTI, BALDASSARI

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole «Ministro dell'interno» con le seguenti «La Conferenza è presieduta dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze,»

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sopprimere le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con».

14.

MISIANI, VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale».

1.

THALER

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei casi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle province autonome di Trento e Bolzano, queste, ai sensi dell'articolo 73 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono liberamente modificare aliquote e prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito d'imposta, con il solo limite del rispetto delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

2-ter. In relazione alla competenza in materia di tributi locali prevista dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino –Alto Adige, le province autonome possono disciplinare le modalità di applicazione dei tributi medesimi, ivi comprese quelle relative alla riscossione e all'accertamento. Salvo che le province non li disciplinino autonomamente, non trovano applicazione i tributi locali istituiti dallo Stato nelle materie statutariamente demandate alla competenza regionale o provinciale.

2-quater. Fatta salva l'invarianza del gettito spettante all'erario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle imposte dirette da esse compartecipate, possono disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Possono inoltre disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale o provinciale».

15.

CAUSI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È estesa agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

48.

VITALI

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, dopo la parola «province» inserire le seguenti: «e delle città metropolitane» ovunque ricorra.

36.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'esercizio dell'autonomia impositiva da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, in attuazione del presente decreto, è subordinata alla riduzione del livello della pressione fiscale complessiva a carico del contribuente, ove sancita dall'indicatore sulla pressione fiscale, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, e recepita nella Decisione di finanza pubblica, di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1-ter. È fatta comunque salva la possibilità per le Regioni a statuto ordinario e per le Province di ridurre la pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti di riferimento».

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre altresì alla definizione del limite di pressione fiscale annuale per ciascuna Regione a statuto ordinario.

2-ter. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rilevi scostamenti per eccesso al limite di cui al comma 2-bis del presente articolo predisporre le immediate azioni correttive da intraprendere».

37.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-sexies, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «articolo 17, comma 1, lett. a) e b), aggiungere le seguenti:» della legge n. 42 del 2009«.

38.

BELISARIO

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-septies, al comma 1, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

49.

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo la necessità di adottare uno o più decreti legislativi che intervengano sugli attuali meccanismi di finanziamento delle spese ordinarie in conto capitale e dei connessi trasferimenti dallo Stato alle regioni e dalle regioni agli enti locali, i quali non sono stati riformati nei decreti legislativi finora adottati e che devono altresì trovare coerenza con i nuovi meccanismi degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

50.

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42/2009, di considerare in sede di predisposizione dei successivi decreti legislativi l'esigenza di tener conto delle specifiche realtà territoriali con riferimento al deficit infrastrutturale, anche al fine di tener conto della necessità di assicurare, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, la predisposizione di interventi finalizzati al recupero delle carenze infrastrutturali presenti in ciascun territorio, ivi comprese quelle relative al trasporto pubblico locale, così come testualmente disposto dall'articolo 22, comma 2, primo periodo, della legge n. 42 del 2009».

51.

VITALI, BARBOLINI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

55.

BALDASSARI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Aggiungere la seguente osservazione:

«In riferimento all'articolo 5, premesso che la maggiore autonomia di entrata delle regioni deve essere correlata con un contemporaneo intervento sul lato della spesa; che sussiste il forte rischio che le regioni utilizzino l'addizionale regionale all'IRPEF per coprire spese di parte corrente, ovvero utilizzino esclusivamente la leva tributaria per ripianare i deficit di bilancio; occorre specificare che gli interventi di riduzione dell'addizionale possono essere effettuati esclusivamente con la contestuale copertura operata, per una quota del 50 per cento dell'onere, con la riduzione delle spese correnti e con aumento delle tasse, per la restante quota del 50 per cento».

56.

PAOLO FRANCO, LA LOGGIA

Aggiungere la seguente osservazione:

«Individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio».

57.

LA LOGGIA

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffinazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico».

58.

LA LOGGIA

Aggiungere la seguente osservazione:

«Valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni *standard* del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO A QUELLO
DEL RELATORE ON. CORSARO**

(v. seduta del 21 marzo 2011)

**PRESENTATA DAGLI ON. GALLETTI, SEN. D'ALIA,
ON. LANZILLOTTA E SEN. BALDASSARRI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

premesso che:

il decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario interviene, tra i vari aspetti, per regolare l'autonomia fiscale di Regioni a statuto ordinario e Province, nonché per intervenire per sopprimere dal 2012 i trasferimenti statali finora operati nei confronti dei suddetti enti locali;

all'articolo 2 lo schema stabilisce «l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente»;

a decorrere dal 2013 le Regioni potranno beneficiare di una compartecipazione al gettito IVA in funzione del principio di territorialità, rimanendo fino ad allora valido il principio di ripartizione della compartecipazione in funzione del consumo delle famiglie.

Dal 2014 ciascuna Regione potrà ridurre l'IRAP fino ad azzerarla, eccezion fatta per le regioni che avranno deliberato addizionali IRPEF maggiori dello 0,5 per cento rispetto alle aliquote base e per quelle che dovranno ridurre il deficit sanitario;

il decreto introduce la possibilità, per le Regioni, di incrementare le addizionali regionali, a partire dal 2012 (con aliquota stabilita con apposito DPCM), nel 2013 dello 0,5 per cento, nel 2014 dell'1,1 per cento e

nel 2015 del 2,1 per cento, procedendo alla contestuale riduzione delle aliquote statali IRPEF fin dal 2012;

il processo di determinazione dei costi e fabbisogni *standard* per il settore sanitario rappresenta uno snodo fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale al fine di accrescere l'efficienza nell'erogazione dei relativi servizi, superando definitivamente il finanziamento comunque influenzato dal dato della spesa storica. Il servizio sanitario fornisce ai cittadini prestazioni attinenti ai valori costituzionalmente protetti della vita e della salute (per il cd «diritto di cittadinanza») e che pertanto il livello quali-quantitativo di tali prestazioni deve essere sostanzialmente omogeneo in tutto il territorio nazionale. Tale livello è allo stato puntualmente definito con il DPCM del 29 novembre 2001 di determinazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, il cui rispetto appare pertanto quale *condicio sine qua non* per garantire una tutela generalizzata ed uniforme sul territorio nazionale degli inviolabili diritti alla vita e alla salute.

La norma dell'articolo 2 che specifica l'invarianza della pressione fiscale rispetto alla situazione vigente costituisce una vera incognita e comporta un'evidente disparità tra Regioni, soprattutto con riferimento a quegli enti locali che fino ad oggi non hanno ritenuto opportuno aumentare fino al limite consentito le addizionali regionali e ora si trovano a concorrere con regioni che hanno incrementato al massimo possibile le addizionali; l'invarianza di pressione fiscale invocata per ciascun contribuente dall'articolo 2 appare, dunque, una mera petizione di principio, non è supportata da un criterio certo e non specifica rispetto a quale anno vada rispettata l'invarianza di pressione fiscale. Inoltre l'articolo 2 precisa che all'aliquota (dell'addizionale regionale) si aggiungono a decorrere dal 2014 le percentuali fissate dall'articolo 5, comma 1 lettere *b*) (1,1 a partire dal 2014) e *c*) (2,1 a partire dal 2015) che andranno necessariamente ad aumentare il prelievo complessivo, perché non ne è prevista la corrispondente contestuale riduzione delle aliquote statali. Questo sembra in aperta contraddizione con il comma 2 dell'articolo 26, che conferma che «l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente».

L'IRAP produce un gettito fiscale annuo di circa 35 miliardi di euro, e per questo consiste in una quota rilevante e appetibile di entrate per le Regioni: per come è attualmente disciplinata l'imposta, ed in virtù della previsione di ridurre l'imposta fino ad azzerarla, si genererebbe una competizione fiscale ingiustificata tra enti con aliquote maggiori e minori per attrarre attività produttive. In relazione alle disposizioni sull'IRAP, dunque, va tenuto conto delle conseguenze negative che deriverebbero da un diverso regime dell'imposta in termini di competitività nei territori: sarebbe preferibile un assetto in cui si prefigurino la possibilità di differenziare l'imposta stessa per i diversi settori, prevedendo altresì un coordinamento da parte della Conferenza delle Regioni. L'IRAP, infine, contrasta con quasi tutti i principi federalisti delle Regioni, per cui mal si presta a

costituire una delle principali fondamenta di un'autonomia tributaria, soprattutto perché non è correlata ad alcune prestazioni a favore dei soggetti passivi (le imprese) su cui grava; oltretutto colpisce le imprese che sono i soggetti più mobili del sistema economico e la distribuzione del gettito tra Regioni non avviene secondo il valore della produzione ottenuto, bensì secondo il costo del lavoro impiegato nelle attività localizzate in più regioni.

Le modalità di suddivisione della compartecipazione IVA secondo criteri di territorialità non è in alcun modo chiarita e le disposizioni attuali in merito alla assegnazione della compartecipazione stessa non tengono conto, oltre che dell'evasione potenziale, anche dell'imposta pagata da Università, centri di ricerca, scuole, ossia di tutti quegli enti su cui grava l'imposta e non possono rivalersi sui consumatori finali. Il gettito IVA attribuibile a questi soggetti equivale a circa un terzo di quello complessivo.

Ad oggi, non è dato sapere come si intenderà operare la riduzione delle aliquote IRPEF statali per compensare l'aumento delle addizionali regionali in modo tale da garantire l'invarianza della pressione fiscale per i contribuenti. I dati presi come riferimento per quantificare il gettito delle addizionali regionali, nonché quelli riferiti all'ammontare dei trasferimenti erariali soppressi (circa 6,4 miliardi di euro), sono riferiti all'anno d'imposta 2008, dunque sono informazioni non aggiornate e fuorvianti. Nonostante l'addizionale regionale in mano alle Regioni costituisca un potente strumento di policy, sembra limitato permettere di far intervenire gli enti locali solo attraverso detrazioni a carico delle famiglie e per garantire la sussidiarietà orizzontale: peraltro le detrazioni non interverrebbero a beneficio delle famiglie meno abbienti e non tenute al pagamento dell'IRPEF (circa 10 milioni di contribuenti a basso reddito in rapporto ai 41 milioni di contribuenti complessivi). In virtù alle precedenti considerazioni, dunque, la previsione della manovrabilità delle aliquote dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni è difficilmente compatibile con la diversa dinamicità della leva fiscale, che non risulta omogenea nei territori e non correlata alla numerosità della popolazione, con il principio del coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, l'impatto sui singoli territori e sui cittadini potrebbe essere molto differenziato.

Il decreto presuppone la possibilità di aumentare (o diminuire) le addizionali regionali all'IRPEF dello 0,5 per cento rispetto alla quota fissa attuale dello 0,9 per cento. Non è in alcun modo chiaro quale sia il meccanismo che regolerà l'adeguamento al nuovo sistema, non solo per quelle regioni che presentano già un'addizionale regionale con aliquota dell'1,4 per cento, quanto in particolar modo per quelle regioni che hanno dovuto incrementare la stessa aliquota all'1,7 per ridurre il deficit sanitario (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise). Queste ultime regioni indubbiamente sarebbero penalizzate, in termini di gettito, dalla nuova previsione del decreto e non potrebbero in alcun modo agire con discrezionalità sulle addizionali, soprattutto con riferimento alla possibilità offerta dal decreto di disporre detrazioni per le famiglie e altre forme di beneficio nella sussidiarietà orizzontale. Dunque, si toglie la discrezionalità alle Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario nel disporre detra-

zioni a favore della famiglia o detrazioni dell'addizionale in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale. Si penalizza, in particolare, il Sud dove è indubbio che il reddito pro-capite sia inferiore alla media nazionale.

Il decreto, inoltre, nonostante quanto sia stabilito nella previsione dell'articolo 5, in realtà non assicurerà una sufficiente neutralità dell'addizionale regionale IRPEF rispetto alla progressività dell'imposta, in quanto penalizza le famiglie monoreddito con redditi superiori a 28.000 euro e i redditi più elevati. Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente e per i pensionati con redditi maggiori di 28.000 euro è prevista una clausola di salvaguardia secondo cui non è possibile incrementare oltre l'1,4 per cento le addizionali regionali. Rimane poco chiaro il motivo per cui non siano stati considerati anche i redditi da lavoro autonomo e quelli d'impresa di pari ammontare, costituendo dunque un ingiustificato paradosso che andrà a colpire negativamente, in particolar modo, i giovani in cerca di occupazione e gli imprenditori che presentano redditi bassi. La soluzione prospettata, in definitiva, circoscriverebbe il prelievo regionale sui soli redditi medio-alti, con il risultato di incentivare lo sforzo fiscale soltanto nelle Regioni ricche.

In definitiva, come più volte sottolineato, sarebbe stato molto più opportuno, ancor prima di procedere all'attuazione del federalismo fiscale, pensare ad una riforma fiscale che potesse attribuire ai tributi ed alle imposte del nostro ordinamento tributario una maggiore equità orizzontale e verticale. Per alcune imposte, come l'IRAP, sarebbe stato opportuno rivedere, in particolar modo, i criteri di attribuzione e ripartizione del gettito, tra regioni in cui le attività produttive possiedono diverse unità operative, sulla base dell'effettivo valore aggiunto prodotto e non sulla base del costo del lavoro sostenuto.

Come era prevedibile, non viene considerata l'eliminazione delle Province, un obiettivo peraltro sostenuto dal Governo in campagna elettorale. Secondo alcune proiezioni, alle Province sono imputabili costi diretti (cioè quei costi riferibili alle spese volte a remunerare l'attività dei politici, ma al netto dei costi per i servizi e le funzioni svolte, per le consulenze ed i costi di personale e uffici) per un valore stimato intorno ai 150-200 milioni di euro annui. L'importo sembrerebbe quindi risibile. Se al risparmio diretto si aggiungono i possibili risparmi di spesa conseguenti, per esempio, alla riallocazione dei dipendenti pubblici e all'ottimizzazione nella gestione delle diverse funzioni, il risparmio complessivo che ne potrebbe conseguire sarebbe di oltre 2 miliardi di euro.

Con riferimento al meccanismo di perequazione ed all'istituzione del fondo perequativo, il funzionamento del fondo è stabilito con effetti dal 2014, mentre dal 2012 le regioni vedranno soppressi i trasferimenti statali e potranno gestire solo il gettito proveniente dall'addizionale regionale, dunque non adatto ad una distribuzione territoriale coincidente con i trasferimenti che saranno soppressi. Dunque non è garantita una coincidenza temporale tra soppressione dei trasferimenti (dal 2012) ed entrata

in funzione del fondo perequativo (2014) destinato a coprire integralmente il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Nel decreto non risulta chiaro come debbano essere determinati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), con particolare riferimento al fatto che il Paese è caratterizzato da situazioni «regionali» molto differenti. Si prevede anzi espressamente che restino immutati a tempo indeterminato. Sarebbe invece necessario prevedere aggiornamenti periodici dei Livelli Essenziali perché le esigenze e le preferenze dei cittadini cambiano nel tempo.

Nel riparto del Fondo sanitario nazionale il criterio di maggior rilievo sarà rappresentato dall'estensione pressoché generalizzata ad ogni sotto settore della spesa sanitaria del principio della popolazione pesata. Tale ultimo criterio appare suscettibile di favorire le regioni con popolazione relativamente più anziana, riconoscendo pertanto il maggior peso relativo per i sistemi sanitari di tale fascia di popolazione. Già attualmente alcune regioni forniscono servizi sanitari adeguati sotto il profilo erogativo e nei limiti delle risorse programmate, mentre altre presentano profili di criticità più o meno accentuati, tali da mettere a rischio il corretto esercizio della funzione affidata. E' utile citare quanto sostenuto dal Ministro della salute nel corso di un *question time* alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione della Lega Nord sulla determinazione dei criteri di pesatura della popolazione per il riparto delle risorse destinate al funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Secondo il Ministro «l'indice di deprivazione per il riparto delle risorse destinate alla sanità pubblica oggi come oggi è inapplicabile. In particolare, è sicuramente inapplicabile al riparto 2011 (.....). Per il futuro l'unico indice preciso che si potrà usare è la prevalenza delle malattie pesata per età. Alla cui definizione si potrà arrivare entro due tre anni.» La risposta del Ministro si concludeva con l'auspicio di «rinviare alla fase attuativa del decreto sui fabbisogni *standard* dei meccanismi di pesatura diversi da quelli, peraltro imperfetti, attualmente utilizzati (cioè la pesatura per età)».

È necessario, inoltre, chiarire più puntualmente le finalità che si intende perseguire e le implicazioni che deriveranno al sistema di finanziamento del SSN dall'introduzione dei costi standard. Bisognerebbe, infine, prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'equilibrio economico, non già i risultati di un singolo esercizio, giacché tale scelta potrebbe non assicurare l'individuazione delle regioni effettivamente efficienti, in quanto i risultati potrebbero essere falsati da oscillazioni casuali della spesa. E' necessario porre particolare attenzione, inoltre, al procedimento di individuazione del costo standard. E' difficile, infatti, individuare esattamente i costi standard, a causa della mancata armonizzazione e veridicità dei bilanci degli enti locali. In molti casi, infatti, nei bilanci sono presenti voci di costo (il 25 per cento del totale) la cui destinazione non è citata e prevedibile in alcun modo.

La legge delega sul federalismo fiscale disponeva il finanziamento del 100% delle spese relative alle funzioni fondamentali direttamente connesse al diritto di cittadinanza e per le quali è previsto un livello essen-

ziale di prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale. Il finanziamento del 100% non è riferito alla spesa storica ma ad una spesa «efficiente» basata sul criterio del fabbisogno standard. Al contrario per le funzioni non fondamentali (ovvero quelle per le quali non vengono fissati i LEP) è previsto un finanziamento (perequazione) «parziale» basata sulle differenze di capacità fiscale pro capite dei tributi locali (principio della capacità fiscale). Un interrogativo che non sembra trovare risposta è: di quanto si dovrebbero ridurre le differenze di capacità fiscale?

Il decreto, dunque, a nostro avviso comporta una discriminazione tra regioni ed evidenti rischi di aumento di pressione fiscale per le famiglie e per le imprese. Non emerge nel testo alcun beneficio fiscale per i cittadini. Al contrario, a regime si creerà un'evidente disparità di trattamento tra cittadini ed imprese localizzati in regioni virtuose piuttosto che in regioni meno virtuose. Si è persa, ancora una volta, l'occasione per pensare ad una riforma fiscale complessiva equa e non si nota alcuna corrispondenza tra imposte da manovrare e prestazioni connesse nei confronti dei cittadini (in particolar modo con riferimento all'IRAP). Così come concepito, sembra di assistere ad un testo «spezzatino», poco uniforme e predisposto sulla base di trattative bieche tra regioni più forti in accordo con il Governo. Tutto ciò a discapito dei cittadini e delle famiglie, i quali vedranno probabilmente aumentare la pressione fiscale a proprio carico.

Infine, non vengono previsti tempi certi per l'emanazione della normativa statale di coordinamento della Finanza Pubblica e del Sistema Tributario, senza la quale (sentenza n. 37 del 2004 della Corte Costituzionale) le Regioni a statuto ordinario non possono istituire tributi propri ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 25 del decreto stesso.

esprime

PARERE CONTRARIO

per le seguenti motivazioni:

non sono definite in maniera chiara modalità e tempistiche del processo di transizione verso l'assetto previsto a regime, nonché in quali termini tale transizione si debba rapportare ai piani di rientro delle regioni che presentano situazioni di squilibrio economico-finanziario;

aumenta la pressione fiscale per i cittadini; nel testo si impone alle regioni un vincolo sui saldi di finanza pubblica, e non sull'ammontare della spesa: l'unico modo, in aumento di spesa, per mantenere i saldi invariati consisterà nell'aumentare le imposte;

non sono definiti specifici e rigorosi criteri di attribuzione del gettito relativo alla compartecipazione IVA, per la quale si dovrebbe precisare in maniera più chiara sia il criterio di attribuzione in funzione della territorialità, sia gli strumenti e le modalità attraverso cui gli enti locali possono agire in termini di lotta all'evasione fiscale: è infatti di tutta evidenza che se la compartecipazione viene attribuita senza tener presente

l'azione di contrasto degli enti territoriali viene meno un possibile stimolo a incentivarne l'attività in tal senso;

non è disciplinato il meccanismo attraverso il quale, a fronte di un aumento delle addizionali regionali, si debbano ridurre in maniera coordinata e di ugual misura le aliquote IRPEF statali, altrimenti è indubbio l'aumento di pressione fiscale per i cittadini; sarebbe stato auspicabile definite meccanismi di manovra fiscale, comprese detrazioni per famiglie numerose, che incidessero effettivamente sulle famiglie bisognose e con figli, in quanto così come disciplinato le probabili detrazioni non interverranno sui redditi più bassi;

non è assicurata in maniera efficace la neutralità delle addizionali regionali rispetto al meccanismo della progressività d'imposta IRPEF, in modo tale da attuare un'armonizzazione su tutti gli scaglioni di reddito;

non si evita il rischio di una disparità di pressione fiscale tra Regioni del nord, del centro e del sud, ed in particolar modo che le regioni fin qui più virtuose siano penalizzate nelle ipotesi di gettito fiscale per gli anni futuri; è evidente il rischio di aumento dei già rilevanti divari esistenti su base territoriale nella qualità e quantità delle prestazioni sanitarie fornite ai cittadini;

non è garantita la copertura integrale su tutto il territorio nazionale dei costi corrispondenti all'erogazione dei LEA e dei LEP, non si tiene in considerazione tanto la necessità di non stressare pesantemente bilanci già attualmente strutturati nel senso di un contenimento dei servizi resi al cittadino, quanto il processo di convergenza verso le migliori performances qualitative ed economiche che le regioni lontane dai *benchmark* riusciranno a realizzare.

non si garantisce il conseguimento dell'efficienza, in quanto i costi *standard* non costituiscono un vincolo, ma solo un multiplo che non garantisce l'efficienza delle prestazioni: in realtà si fa ancora riferimento al criterio del costo storico;

nel parere espresso dalla maggioranza viene rafforzato in maniera ingiustificata l'accentramento delle decisioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sminuendo in tal modo il ruolo del Presidente del Consiglio;

l'ammontare del Fondo sanitario nazionale è deciso a livello centrale dal Ministero dell'economia e delle finanze, dunque lo schema di decreto non serve a stabilire il totale complessivo, bensì esclusivamente la redistribuzione di costi *standard* tra le varie regioni;

lo schema non solo non serve a stabilire l'autonomia tributaria delle regioni, ma definisce esclusivamente specifiche tipologie di spesa, quelle sanitarie, non menzionando in alcun modo le altre spese relative alle funzioni essenziali;

nel decreto non si afferma il principio secondo cui si debbano applicare costi e fabbisogni *standard* anche per le Regioni a statuto speciale, sottraendo in tal modo risorse alla perequazione tra regioni;

non sono definiti criteri di ripartizione del gettito derivante dall'I-RAP che tenessero conto dell'effettivo valore aggiunto prodotto dai sog-

getti imponibili, in modo tale da evitare una pericolosa quanto probabile competizione fiscale tra regioni, nonché una localizzazione delle attività produttive nelle diverse regioni dettata da ragioni fiscali (dove l'IRAP presenta aliquote più agevolate) piuttosto che economiche.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO A QUELLO
DEL RELATORE ON. CORSARO**
(v. seduta del 21 marzo 2011)

PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

premessi che:

«in base al nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, le Regioni – come gli enti locali – sono dotate di "autonomia finanziaria di entrata e di spesa" (primo comma) e godono di "risorse autonome" rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo "senza vincoli di destinazione" (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare "risorse aggiuntive" ed effettuare "interventi speciali" in favore "di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni" (quinto comma)» (così, tra gli altri, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 423 del 2004);

il presente schema di decreto legislativo contiene una serie di snodi fondamentali della riforma del c.d. «federalismo fiscale»: il sistema tribu-

tario delle Regioni, il sistema dei tributi provinciali, il meccanismo perequativo regionale e quello dei Comuni e delle Province, i fabbisogni *standard* in sanità. La determinazione dei fabbisogni *standard* è una questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. I costi e i fabbisogni *standard* dovrebbero, pertanto, essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni. L'esplicito legame tra la determinazione dei livelli delle prestazioni ed i diritti civili e sociali rappresenta peraltro un «ponte» di collegamento tra la Prima e la Seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà legislativa statale uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia. Pertanto, l'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione rappresenta – senza alcun dubbio – un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di uguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice. I livelli essenziali delle prestazioni assumono, quindi, anche una funzione di tutela dell'unità economica e della coesione sociale nazionale;

è attraverso la «determinazione degli *standard* strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale» (così la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 207 del 2010) che prende forma il vero contenuto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché il presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica, economica del Paese (articolo 3 della Costituzione);

la questione dei fabbisogni *standard* costituisce, in vero, l'architrave su cui dovrebbe poggiare l'intero impianto del c.d. «federalismo fiscale». Dalla loro esatta determinazione deriverà e dipenderà – direttamente – la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione. A tal proposito, è evidente che in un Paese strutturalmente divaricato tra aree che sono economicamente forti, tanto da porsi alla testa delle statistiche europee, ed aree che sono tanto deboli da essere al contrario in coda nelle stesse statistiche, scelte sbagliate, ovvero miopi o, peggio, di parte, concernenti i fabbisogni *standard*, potrebbero determinare un rischio complessivo inaccettabile. L'egoismo territoriale è un veleno che rapidamente potrebbe condurre alla disgregazione del tessuto unitario;

in riferimento allo schema di decreto in oggetto, come peraltro rilevato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, «le criticità più rilevanti possono essere considerate quelle relative alla mancata determinazione dei LEA/LEP, per tutte le materie di cui all'articolo

articolo 117 Costituzione, lett. m), che assumono un rilievo importante per l'individuazione del fabbisogno sanitario e che, pertanto, dovrebbero essere definiti all'interno del decreto legislativo. Analogamente il rin-

vio ad altri provvedimenti di carattere amministrativo (quando la delega ne affidava, invece, la definizione al presente decreto legislativo) su questioni relevantissime quali: (1) modalità di convergenza ai costi *standard* e alla capacità fiscale; (2) quantificazione della minore dimensione demografica; (3) quantificazione del livello di perequazione; (4) perequazione infrastrutturale;

il contenuto normativo del presente schema di decreto risulta peraltro fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni *standard*: questione tuttora segnata da incertezza ed indeterminatezza. Sebbene, infatti, sia già stato emanato, in tal senso, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esso si occupa esclusivamente della metodologia attraverso cui individuare tali fabbisogni, senza alcuna puntualizzazione concreta nè fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, anche nel presente provvedimento;

in merito, inoltre, al Fondo perequativo dello Stato – cuore «sociale» del provvedimento – si rileva, infatti, come la definizione dei meccanismi perequativi sia strettamente dipendente dalla determinazione dei fabbisogni *standard*, quale parametri di riferimento cui ancorare il finanziamento delle spese degli enti locali, in sostituzione del criterio della spesa storica;

la Corte dei Conti, in sede di audizione, ha rilevato: «Se molte delle soluzioni adottate, coerenti con i capisaldi previsti nella delega, hanno il pregio, in continuità con quanto costruito e sperimentato nel decennio trascorso, di offrire spazi per una effettiva autonomia finanziaria, non si può non sottolineare come il ridisegno complessivo che emerge si presenti particolarmente complesso e di difficile gestione. Su almeno tre fronti sono rintracciabili elementi di criticità: (1) la definizione dei confini del processo di passaggio da una fiscalità derivata ad una propria; (2) la carenza nella definizione degli elementi costitutivi dei livelli essenziali delle prestazioni; (3) l'approssimazione e l'incompletezza della base informativa e l'inadeguatezza del sistema informativo su cui si fonda il processo»;

considerato, in particolare, che:

lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province si presta ad un duplice ordine di considerazioni: di carattere generale, il primo, concernente la portata e l'impianto generale dell'intervento; di ordine puntuale, il secondo, relativo alle singole previsioni. Con riguardo al primo ordine di considerazioni, si può fin da subito evidenziare il carattere parziale, limitato e riduttivo dell'intervento in esame, il quale si limita, nei fatti, a riconfermare il sistema fiscale e, più in generale, il modello di finanziamento attualmente vigente per Regioni e Province. Con riguardo alle Regioni, in particolare, è ribadita – ancorché implicitamente – la centralità dell'IRAP. Addirittura – come si vedrà – il decreto sembra compiere dei passi indietro rispetto alla disciplina in vigore. Sempre con riguardo alle Regioni, poi, se è vero che vengono soppressi alcuni tributi, come an-

che che viene espressamente riconosciuta la possibilità per le Regioni di istituire tributi propri, nonché tributi locali, va evidenziato che, stante il vincolo per le Regioni di non tassare presupposti già «occupati» dai tributi erariali, con ogni probabilità i tributi soppressi saranno reintrodotti come tributi propri. Infine, e proprio con riguardo al potere delle Regioni di istituire tributi propri e tributi locali, appare particolarmente grave la mancata previsione di ogni indicazione, criterio o parametro, utile a circoscrivere, ma anche ad indirizzare e coordinare, l'esercizio in concreto di simile potere. Cosa che, di contro, ci si sarebbe aspettati da un provvedimento normativo che, nelle intenzioni, dovrebbe segnatamente fissare i principi generali di coordinamento della finanza pubblica (articolo 119 Cost.);

anche per le Province viene confermato l'assetto vigente; la principale novità, sul piano strettamente tributario, attiene all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: tale imposta, di cui fino ad ora è stata prevista l'attribuzione del gettito alle Province, diventerà tributo proprio delle stesse, che potranno modificarne (solo) le aliquote. A ben vedere, difatti, le principali novità per le Province interessano, piuttosto, le compartecipazioni: viene soppressa la compartecipazione provinciale al gettito IRPEF e viene istituita una compartecipazione all'accisa sulla benzina, nonché una compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali; viene altresì soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

si comprende, da ciò, che il decreto in esame, in realtà, finisce per confermare non solo e semplicemente l'assetto dei tributi di Regioni e Province quanto, più in generale, l'intero sistema di finanziamento di tali enti o, almeno, la *ratio* ispiratrice. Particolarmente significativo è, al riguardo, quanto previsto in tema di trasferimenti. I trasferimenti, sia statali sia regionali verranno infatti soppressi (artt. 6 ed 8). Senonché, i trasferimenti saranno sostituiti da compartecipazioni a tributi erariali, le quali – come noto – costituiscono strumenti di finanziamento altrettanto opachi e deresponsabilizzanti dei trasferimenti (a meno di prevedere incentivi e/o disincentivi legati all'andamento del gettito dei tributi compartecipati, sulla falsariga di quanto previsto per i Comuni per la lotta all'evasione; incentivi che, però, non sono contemplati). Sicché, stante l'assoluta centralità che le compartecipazioni verranno ad assumere nel sistema di finanziamento delle Regioni e delle Province, si è portati a concludere che la novella in discussione non apporterà sostanziali novità al modello attuale di finanziamento di tali enti. Questo sul lato delle entrate; ma anche sul lato delle spese il decreto in esame si mostra largamente deficitario. A parte le spese sanitarie, di cui il decreto, potendo contare sull'esperienza maturata con i Patti per la salute, si occupa diffusamente, per le altre spese – che la legge n. 42 del 2009 qualificava come relative a prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale (assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto pubblico) – non viene dettata alcuna previsione di dettaglio. Per queste spese, difatti, la determinazione dei costi *standard* e dei livelli essenziali delle prestazioni è rinviata ad atti e momenti successivi. È emblematico, a proposito, il tenore dell'articolo 9, dove, addirittura, si

rinvia ad una legge statale (neppure più ad un decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 2009) per la disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni: non dei Lep e dei Lea, peraltro, ma addirittura delle procedure per la loro determinazione. Un rinvio ed un'assenza di disciplina cui non rimedia, certamente, la previsione secondo per cui, fino alla loro determinazione, i Lep ed i Lea sono quelli già fissati dalla legislazione statale vigente; ciò, per la semplice ragione che una simile determinazione si ha solo in materia sanitaria;

lo schema di decreto in esame rimane, insomma, largamente deficitario, trascurando di fissare termini e modalità per l'individuazione dei Lep, dei Lea e dei costi *standard* (per i quali, l'articolo 24 rinvia ad un distinto decreto legislativo), pur presupponendone la puntuale determinazione (come in sede di disciplina dei fondi perequativi). Senonché, in mancanza di una misurazione ed individuazione di tali parametri, riesce poi difficile, se non impossibile, ipotizzare il funzionamento del Fondo perequativo di cui all'articolo 11. Così, sebbene l'attivazione di tale Fondo è rinviata al 2014, è evidente che il suo concreto funzionamento resta condizionato alla previa individuazione dei Lep e dei Lea, almeno per le materie individuate come fondamentali: in loro mancanza, anche il predetto Fondo non è in grado di operare;

sempre in tema di Fondi perequativi va poi osservato che il decreto si limita a riprodurre la lettera della legge n. 42 del 2009, in questo modo di fatto operando un rinvio, per l'elaborazione e l'introduzione della relativa disciplina (fonti di finanziamento, modalità di erogazione, criteri di riparto ecc.), a futuri DPCM. Ciò è palese per il Fondo di cui all'articolo 19 (che, per inciso, dovrebbe essere già stato recepito nell'articolo 7-*quarter* del decreto sul fisco municipale), che riproduce, pedissequamente, il testo dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Senonché, la legge delega, nel dettare l'articolo 13, si è espressa in termini di «definizione di modalità», palesando con ciò chiaramente l'intendimento di assegnare segnatamente al legislatore delegato il compito di dettagliare le modalità di attuazione dei criteri direttivi enucleati. Ma se ciò è vero, ecco allora che lo schema in esame non rispetta la delega: il decreto, infatti, limitandosi a riprodurre il testo della legge delega, non fa che conferire una delega ulteriore al DPCM; ciò, nonostante la legge delega abbia indirizzato i criteri al legislatore delegato, affinché li attuasse mediante decreti legislativi, da emanare secondo la particolare procedura di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Non certo con atti regolamentari, dove peraltro, stando all'articolo 19, non è previsto neppure un confronto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie.;

in conclusione, non solo viene lasciata tutta ancora da scrivere la disciplina di tali fondi; soprattutto si opera un sviamento rispetto alla fonte normativa a tal fine ipotizzata dalla legge delega: questa, invero, non sarà, come voluto dalla legge delega, un decreto legislativo, da adottare con la particolare procedura prevista dalla legge n. n. 42 del 2009 stessa, bensì un regolamento, da emanare con la relativa procedura. Alla luce di simili

considerazioni, il giudizio sul decreto in esame non può che essere critico. Ciò, segnatamente, nella misura in cui si è preferito conservare piuttosto che innovare. Senza dimenticare, poi, che il testo contiene una disposizione che, da sola, mette in discussione la ragione stessa dell'intervento. Il riferimento è all'articolo 26 laddove stabilisce, testualmente, che «l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente». Una simile previsione è, infatti, contraddittoria, dal momento che l'esercizio di un'autonomia tributaria deve scontare, inevitabilmente, la possibilità di un aumento della pressione fiscale. Il discorso è ovviamente diverso se – come del resto previsto dalla legge delega – l'aumento, che si vuole scongiurare, è quello della pressione fiscale complessiva: ma allora, occorre prevedere strumenti idonei a far sì che l'aumento della pressione fiscale, presso un certo livello di governo, venga bilanciato da una corrispondente diminuzione, della medesima, presso un altro e diverso livello. La previsione citata, tuttavia, non menziona un simile bilanciamento (evocato invece, ad esempio, dall'articolo 2), lasciando con ciò intendere che – nelle intenzioni del Governo – l'obiettivo di realizzare un federalismo senza aumentare la pressione fiscale generale dovrà essere, totalmente, a carico delle Regioni. In questo modo, però, l'intero provvedimento, almeno nella filosofia ispiratrice, si pone in contraddizione con l'idea stessa di federalismo fiscale, ossia di autonomia politica, prima che finanziaria, degli enti sub statali. Per certi versi, peraltro, si pone in contrasto anche con la legge delega. L'articolo 28 della legge n. n. 42 del 2009, invero, ha collocato l'obiettivo «di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nella fase transitoria» nel quadro di una «determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo». Vero è che l'articolo 26 dello schema prevede che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (ancora da istituire), avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, debba monitorare gli effetti finanziari del decreto, e ciò proprio al fine di garantire il rispetto del limite della pressione fiscale complessiva. Senonché, quella prevista è solo un'attività di monitoraggio, destinata a segnalare al Governo le eventuali misure correttive. Fuori, quindi, da un quadro condiviso. Questo, nel momento in cui, invece, il vincolo per le Regioni di non aumentare la pressione fiscale a carico del contribuente, viene affermato in modo categorico, e non condizionato ad un bilanciamento nel quadro della pressione fiscale globale;

in definitiva, l'impressione che si trae dalla lettura dello schema di decreto in esame è quella di un intervento di stampo conservativo, teso a regolamentare l'assetto esistente, piuttosto che a dettare le linee portanti di una riforma. Il sistema dei tributi di Regioni e Province viene fondamentalmente riconfermato: le novità ipotizzate appaiono di impatto limitato e, comunque, lontane da un'idea di vero federalismo, concepito come modello di finanziamento fondato sulla responsabilità e la trasparenza delle scelte di prelievo. Lo stesso si può dire, del resto, per l'impianto comples-

sivo dei finanziamenti che saranno messi a disposizione di Regioni e Province: nella misura in cui le principali risorse finanziarie deriveranno dalle compartecipazioni, si replicherà di fatto il modello vigente, largamente deresponsabilizzante, posto che le compartecipazioni mantengono la medesima opacità dei trasferimenti, e non si possono evidentemente intendere come strumenti di finanziamento responsabilizzanti per gli enti substatali;

sotto il profilo del merito puntuale del provvedimento si osserva che:

l'articolo 2 (tralasciando i commi 2 e 3, che si riferiscono al tema della spesa sanitaria e che, per tale ragione, sarebbero da trasporre nel Capo IV) detta disposizioni in tema di addizionale IRPEF per le Regioni. Dell'addizionale, peraltro, si occupa anche il successivo articolo 5, motivo per cui è opportuno attendere ad una lettura congiunta delle due norme. L'addizionale IRPEF per le Regioni è confermata come anche l'aliquota base dell'addizionale, pari allo 0,9 per cento (articolo 5). Aliquota base che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, dovrà essere rideterminata, in misura tale da assicurare alle Regioni entrate corrispondenti ai trasferimenti da sopprimere ed alla compartecipazione all'accisa sulla benzina (assegnata alle Province). Le Regioni, inoltre, riacquistano il potere di variare l'aliquota dell'addizionale. Potere, questo, che era rimasto sospeso per effetto del comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 e, successivamente, del comma 123, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino – appunto – all'attuazione del federalismo fiscale. Si tratta, certamente, di una soluzione in linea con il tema del federalismo fiscale. L'addizionale, invero, rappresenta una forma di finanziamento trasparente e responsabilizzante. Peraltro, potendo contare sulla disciplina applicativa propria del tributo base, ha il vantaggio di non moltiplicare i costi di adempimento per i contribuenti. Va ricordato, tuttavia, che dalla base imponibile resteranno esclusi i redditi soggetti alla nuova cedolare secca sui canoni di locazione. L'articolo 2, comma 1, prevede, altresì, che nel determinare l'aliquota base dovranno essere contestualmente ridotte le aliquote IRPEF di competenza statale; ciò, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. Senonché, tale previsione appare riferita solo all'aliquota base e non pure alle eventuali maggiorazioni, che potranno essere disposte dalle Regioni: se così è, tuttavia, l'intero meccanismo rischia di restare paralizzato, in ragione del successivo articolo 26, ai sensi del quale «l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente». Il decreto pone poi una serie (corposa) di vincoli alle Regioni per l'esercizio del potere di variare l'aliquota, che appaiono in contraddizione con lo spirito di una riforma in senso federale della fiscalità regionale. Il primo vincolo è di ordine temporale. Ai sensi dell'articolo 5, il potere di variare l'aliquota dell'addizionale incontra delle soglie, che si innalzano nel corso del tempo: al 0,5 per cento sino al 2013; all'1,1 per cento, per il 2014; al 2,1 per cento a decorrere dal 2015. A parte una malcelata diffidenza verso le Regioni, i motivi di questa gradualità nell'innalzamento restano oscuri, almeno in una pro-

spettiva di federalismo fiscale. Soprattutto, nella misura in cui non sono previsti strumenti di bilanciamento della pressione fiscale complessiva. Sul punto, si condivide il rilievo espresso nella relazione predisposta dal Servizio studi della Camera dei deputati, per cui andrebbe meglio chiarito che gli incrementi sono punti percentuali che si aggiungono, incrementano, all'aliquota base e non la percentuale della stessa. Il secondo limite attiene, invece, alla possibilità stessa di aumentare le aliquote. Si prevede, infatti, che le Regioni che abbiano ridotto l'aliquota base IRAP, ai sensi dell'articolo 4, non possano aumentare l'aliquota dell'addizionale oltre lo 0,5 per cento. Anche questo limite non trova però ragione in un modello di autentico federalismo fiscale, nel quale dovrebbero essere lasciati all'autonomia politica delle Regioni il potere e la responsabilità di decidere come ripartire il carico tributario tra imprese e persone fisiche. Peraltro, si prevede che l'aumento dell'aliquota oltre lo 0,5 per cento non deve comportare un aggravio, sino ai due primi scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente e da pensione in relazione ai predetti redditi. Tralasciando le perplessità dovute alla formulazione di tale limite (sembra di capire che possano beneficiare di tale misura solo i titolari esclusivamente di redditi di lavoro e da pensione, posto che la garanzia di invarianza della pressione fiscale va circoscritta ai predetti redditi) e la difficoltà che potrebbe incontrare la sua realizzazione pratica (per le modalità di attuazione si rinvia, comunque, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia), resta la perplessità di un limite che, ancora, collide con l'idea stessa del federalismo fiscale. Perché anche qui, in ultima analisi, è lo Stato che decide (limitandola) come le Regioni debbono esercitare la loro autonomia tributaria. Un ulteriore limite attiene alla possibilità per le Regioni di rendere l'addizionale progressiva. Le Regioni possono infatti differenziare le aliquote, ma esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalle leggi. Non possono, pertanto, prevedere una progressività più spinta perché articolata su più scaglioni, né, sembrerebbe, introdurre una progressività continua in luogo di quella a scaglioni propria dell'IRPEF (come invece avviene attualmente in diverse Regioni). Al comma 4 dell'articolo 5 si prevede, poi, che le Regioni possano disporre detrazioni in favore della famiglia. Una simile possibilità, sicuramente, è coerente con un impianto federalista. Desta non di meno perplessità la soluzione prescelta, ossia di consentire alle Regioni di maggiorare le detrazioni previste dall'articolo 12 del TUIR; ciò per la ragione che le detrazioni in oggetto concorrono al calcolo dell'imposta netta IRPEF e, come tali, non incidono sulla misura dell'addizionale. Così formulata, la previsione è ambigua. L'addizionale regionale all'IRPEF (prevista dall'articolo 50 del D.lgs. n. 446 del 1997) è determinata, difatti, applicando l'aliquota, stabilita dalla Regione dove il contribuente risiede, al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L'addizionale, quindi, si applica sul reddito e non sull'imposta, su cui invece incidono le detrazioni di cui all'articolo 12. La misura dell'imposta, ai fini del computo dell'addizionale, è richiamata solo in merito all'*an*, nel senso che l'addizionale non è do-

vuta qualora non sia dovuta l'IRPEF, una volta scomputate tutte le detrazioni d'imposta. Ecco allora che, volendo riconoscere alle Regioni il potere di concedere agevolazioni alle famiglie, nell'ambito dell'addizionale, lo si deve fare consentendo loro di concedere, oltre che deduzioni, anche detrazioni, ma chiarendo che, pur modulate sulla falsariga di quelle *ex* articolo 12, queste incidono direttamente sull'importo dell'addizionale e non dell'IRPEF. Il testo del comma 4 andrebbe, di conseguenza, riformulato. Un'ultima notazione va fatta con riguardo alla possibilità, riconosciuta alle Regioni, di concedere detrazioni dall'addizionale in luogo dell'erogazione di voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (comma 5 dell'articolo 5). Si osserva, al riguardo, che il rinvio all'articolo 118 della Costituzione ed al principio di sussidiarietà orizzontale, ivi affermato, non appare corretto. A rigore, infatti, si può parlare di sussidiarietà orizzontale quando il settore pubblico promuove i privati per l'erogazione di servizi (segnatamente nel sociale) di interesse e rilievo pubblico. Nel caso in oggetto, a ben vedere, non si prevede la concessione di agevolazioni ai privati che operano nel sociale, in forma diretta (accordando aliquote minori) o indiretta (consentendo di dedurre eventuali donazioni); s'ipotizza, più semplicemente, di sostituire erogazioni dirette con sconti fiscali e, quindi, essenzialmente di modificare le modalità di intervento pubblico. Senza trascurare che l'erogazione di voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale non sono misure perfettamente fungibili con le detrazioni di imposta, posto che queste ultime, per definizione, presuppongono che vi sia un'imposta da pagare ossia un debito (e quindi un reddito) capiente: in mancanza, la detrazione non può essere fruita;

in merito alla compartecipazione al gettito IVA (articolo 3), dovrebbe essere meglio chiarito che il consumo rilevante è quello finale, del consumatore non soggetto IVA, e non pure gli scambi intermedi nel ciclo economico del bene/servizio. Inoltre, per le prestazioni di servizi si potrebbero riprendere, *mutatis mutandis*, i criteri di territorialità già dettati dal D.P.R. n. 633 del 1972;

la rubrica dell'articolo 4 è rivelatrice della reale intenzione perseguita dal legislatore delegato. Nella logica di un decreto redatto per fissare le regole generali entro cui collocare l'autonomia tributaria delle Regioni, il tema dell'IRAP andava infatti affrontato, non in termini di mera riduzione dell'aliquota, quanto, semmai, nella prospettiva di elaborare i più articolati confini entro cui consentire un pieno e compiuto esercizio della potestà regionale. Ciò, soprattutto, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella disciplina di questa particolare imposta. Nel testo in esame si prevede, difatti, solo che le Regioni possano ridurre le aliquote fino ad azzerarle. Il potere di variare l'aliquota in aumento rimane invece quello già previsto dall'articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 446 del 1997, qui richiamato. Con riguardo al potere di riduzione dell'aliquota, peraltro, sono previsti due limiti. Il primo, integrato dal rispetto del diritto comunitario; il che significa, essenzialmente, ricordare alle Regioni che non potranno (tra l'altro) prevedere riduzioni dell'imposta a carattere selettivo tra le di-

verse imprese. Sul punto, si segnala che appare quanto meno superfluo evocare esplicitamente gli orientamenti della Corte di Giustizia, dal momento che questi fanno parte integrante del diritto comunitario, che le Regioni sono chiamate (*ex* articolo 117 della Costituzione) a rispettare nell'esercizio della propria potestà legislativa. Il secondo limite è rappresentato dal fatto che le Regioni non possono ridurre l'aliquota se aumentano l'addizionale IRPEF oltre lo 0,5 per cento. La *ratio* è chiara: le Regioni non possono spostare il peso fiscale dalle imprese alle persone fisiche. Tuttavia, questa costituisce per definizione una scelta politica, di cui dovrebbero restare responsabili le Regioni. Anche questa previsione, quindi, si mostra in palese conflitto con una logica «federalista». Peraltro, non si comprende neppure la ragione di stabilire che, nel caso di aumento dell'addizionale IRPEF, resta inibito alle Regioni, non solo l'azzeramento dell'IRAP ma, anche, la sua semplice riduzione. A tacer d'altro, una simile soluzione minaccia di aggravare il divario tra le Regioni: tra quelle che si possono finanziare l'abbattimento dell'IRAP e, così, attrarre nuove imprese, e quelle che, di contro, non hanno simile possibilità e rischiano, così, di perdere le imprese ivi insediate. Il decreto, in definitiva, non si occupa di rivedere l'IRAP in termini di imposta autenticamente regionale; sembra più (e solo) interessato a lanciare e poi ribadire il messaggio della volontà di superare tale imposta. In tal senso, è già significativa la rubrica dell'articolo. Del pari, è significativa la previsione, contenuta all'articolo 11, secondo cui le spese delle Regioni relative ai Lep sono finanziate, tra l'altro, dall'IRAP, ma solo fino alla data della sua sostituzione con altri tributi: ebbene, è evidente la portata propagandistica di una simile enunciazione, posto che un tributo può essere fonte di finanziamento di una spesa solo finché resta in vigore. Senonché, il decreto, pur chiaro ed univoco nell'intenzione di superare l'IRAP, lascia poi interamente alle Regioni il potere di togliere tale imposta; *rectius* l'onere, dal momento che, poi, il medesimo decreto ha cura di chiarire che la riduzione o l'azzeramento dell'IRAP rimane esclusivamente a carico del bilancio della Regione. Il decreto, difatti, non si preoccupa di fornire strumenti alternativi di finanziamento. A conferma di un approccio troppo sommario del decreto al tema dell'IRAP, va poi rilevato che, stando alla lettera della norma, le Regioni possono azzerare l'aliquota IRAP ma, a rigore, non ne possono modificare la disciplina. Limite questo che, tuttavia, appare in contrasto con la natura stessa di tale imposta, quale risulta a seguito dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine prorogato al 1° gennaio 2010 dall'articolo 42, comma 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), l'IRAP costituisce tributo proprio della Regione, da istituire con legge regionale. Vero è che la legge ha contestualmente circoscritto il potere delle Regioni, tenendo ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali e consentendo alle Regioni di modificare solo l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, di introdurre speciali agevolazioni. Non anche, però, di modificare le basi imponibili. Tuttavia, una simile soluzione, di prudenza, come si legge nel citato comma 43, ha

trovato specifica giustificazione nell'esigenza di attendere la compiuta individuazione delle regole fondamentali necessarie ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sostanziale. Regole che, appunto, dovrebbero/avrebbero dovuto essere introdotte dal decreto in esame. Ebbene, il decreto in commento, non solo non contempla le predette regole, ma disciplina, quale unico potere per le Regioni, quello di modificare le aliquote ovvero di ridurle a zero. La disciplina vigente è richiamata, in tema di autonomia normativa delle regioni, ancora e solo limitatamente al potere di variare le aliquote, di cui all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 446 del 1997. Non si fa invece alcuna menzione al potere di introdurre deduzioni, detrazioni ed agevolazioni, né a quello di modificare la base imponibile. Soprattutto, non si fa alcun riferimento al fatto che l'IRAP dovrebbe, oramai, essere considerata un tributo proprio regionale. L'impressione che si ritrae, insomma, è quella di un testo scritto nella preoccupazione di circoscrivere piuttosto che di ampliare l'autonomia tributaria delle regioni in materia di IRAP. Sarebbe pertanto opportuno almeno coordinare il testo del decreto in esame con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 43, legge n. 244 del 2007, sopra richiamato;

nonostante la rubrica, l'articolo 7 si occupa, essenzialmente, di sopprimere taluni tributi regionali. Si tratta – va chiarito – di tributi minori (tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale; Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; Tasse sulle concessioni regionali; Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile; tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali). Peraltro, l'elenco delle previsioni legislative da sopprimere di conseguenza presenta talune incongruenze (ad es. l'articolo 18, co. 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in tema di canoni per le utenze di acqua pubblica, è già stato abrogato dall'articolo 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; con riguardo al D.P.R. 24 giugno 1977, n. 616, sembrerebbe invece opportuno abrogare anche l'articolo 120, posto che l'articolo 121 citato si limita a riferire territorialmente il gettito dei prelievi di cui all'articolo 120). Gli altri tributi attualmente riconosciuti alle Regioni (oltre all'IRAP, l'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, le Tasse automobilistiche regionali) vengono mantenuti (comma 2). Il decreto, al riguardo, si limita solo a prevedere che tali tributi costituiranno tributi propri derivati, senza però chiarire il senso e la portata di tale qualificazione. Si è indotti a ritenere, pertanto, che nei fatti nulla cambierà rispetto alla situazione vigente. Oltretutto, non è chiaro se la predetta qualificazione vada riferita anche all'IRAP la quale – come detto – dovrebbe invece considerarsi tributo proprio delle Regioni, *ex* articolo 1, comma 43, LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244. Considerazioni analoghe vanno poi ripetute con riguardo all'articolo 16 in tema di tributi provinciali. L'approccio quanto meno sbrigativo mantenuto dal decreto rispetto al tema della fiscalità delle Regioni trova conferma nel successivo articolo 25, dove si prevede che, a decorrere dal 2013 (non

prima, quindi), le Regioni potranno istituire nuovi tributi regionali e/o locali, sebbene limitatamente su presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato. Ebbene, a parte constare che la rubrica dell'articolo 7 («Ulteriori tributi») appare più calzante per il citato articolo 25 (rubricato, invece, con l'anodina formula «Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q, della legge n. 42»), è evidente che il limite rappresentato dal divieto di impiegare presupposti già «sfruttati» dal legislatore statale porterà, con ogni probabilità, le Regioni a reintrodurre, come tributi propri, quelli soppressi dall'articolo 7. Soprattutto, ed è questa la principale critica da muovere alla norma ed al decreto in generale, si omette qualsiasi criterio di coordinamento per la nuova, auspicata, fiscalità regionale. Manca la previsione di modelli ideali di tributo (nell'alternativa tra tasse ed imposte), così come manca l'individuazione di criteri di territorialità, la previsione di regole di contenenza, il richiamo all'osservanza del diritto comunitario, l'enunciazione di un divieto di concorrenza sleale tra livelli di governo, l'affermazione dei principi di trasparenza e di responsabilizzazione nelle forme di prelievo. Insomma, mancano quelle regole di cornice che, invece, ci si dovrebbe attendere da una legge statale di coordinamento della fiscalità sub statale;

l'articolo 13 non presenta particolari criticità; del resto, si limita a convertire in tributo proprio derivato delle Province l'imposta sull'RC auto, il cui gettito, fino ad ora, era semplicemente devoluto alle Province. Su tale nuovo tributo proprio derivato le Province avranno riconosciuto anche un (limitato) potere di variare l'aliquota fino a 2,5 punti percentuali. Desta semmai qualche perplessità il comma 4, ai sensi del quale le Province potranno stipulare con l'Agenzia delle entrate apposite convenzioni per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso. Il dubbio nasce dalla previsione per cui, fino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni saranno svolte, comunque, dall'Agenzia delle entrate. Così formulata, però, la previsione appare di difficile lettura, in quanto non sembra lasciare alternative alla gestione del tributo da parte dell'Agenzia delle entrate, sia prima che dopo la convenzione;

la disciplina della determinazione dei costi *standard* per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario è contenuta nel Capo IV del decreto in esame. Punto di partenza è la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica» (articolo 21). Per ottenere il finanziamento della singola regione si dovrà applicare all'ammontare di finanziamento nazionale così predeterminato il rapporto tra il fabbisogno sanitario *standard* della regione e la somma dei fabbisogni regionali *standard* risultanti, sia l'uno che gli altri, dalla disciplina di cui all'articolo 22, commi 4-12: a tutte le regioni si applicano i valori di costo rilevati in tre regioni di riferimento (cosiddette «*benchmark*») le quali devono essere scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra una lista di cinque regioni (individuata dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze) che hanno garantito i Livelli essenziali di assistenza (Lea)

in condizione di equilibrio economico e in condizioni di efficienza e appropriatezza; per ognuno dei tre macrolivelli (assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) si calcola un costo *standard* aggregato come media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento, inteso come spesa sostenuta per macrolivello rapportata alla popolazione pesata in funzione della struttura per età temperata «secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari»; questo costo *standard* viene poi applicato alla popolazione pesata di ognuna delle regioni, ottenendo così il suo fabbisogno *standard*. Come già detto, si procede infine a calcolare il rapporto tra il fabbisogno *standard* di ogni regione e la somma dei fabbisogni *standard* e si applica la quota regionale così ottenuta al fabbisogno nazionale predeterminato in coerenza con le compatibilità macroeconomiche e di finanza pubblica: il risultato fornisce il finanziamento spettante a ogni regione. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e così pure le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età relativi a quell'esercizio. La determinazione di costi e fabbisogni *standard* viene effettuata annualmente dal ministro della Salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (articolo 22, commi 1-2). I criteri indicati dal decreto potranno in futuro essere rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di finanziamento nazionale stabilito. Con decreto legislativo integrativo saranno determinati i costi *standard*, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale (articolo 23);

dall'analisi della disciplina illustrata emergono una serie di punti assai critici:

assumendo che le regioni di riferimento siano realmente quelle che garantiscono i Lea in condizioni di appropriatezza e con i costi più bassi, il riproporzionamento finale dei fabbisogni regionali al finanziamento nazionale predeterminato all'inizio del processo determinerà un eccesso di risorse a disposizione delle regioni, in particolare proprio di quelle di riferimento, col rischio di aumentare la spesa in queste regioni e di indebolire la spinta all'efficienza che si vorrebbe imprimere;

rispetto alla prima versione del decreto, dove l'unico criterio di pesatura era quello basato sulla struttura per età della popolazione, si introduce ora il riferimento anche ad altri indicatori, relativi a particolari situazioni territoriali, che siano ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari (articolo 22, comma 6, lett. e) ma tuttavia non si specifica quali essi possano essere, rinviando per la loro definizione a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In particolare si rileva la mancanza di ogni riferimento alle caratteristiche demografiche, orografiche ed alle situazioni infrastrutturali (sia per quanto concerne i collegamenti stradali che quelli

ferroviari) dei territori, nonché alla distribuzione delle strutture ospedaliere in rapporto a tali caratteristiche;

il riferimento a un solo esercizio (il secondo precedente l'anno di riferimento) non tiene conto di possibili oscillazioni casuali di spesa regionale;

è rilevabile una discontinuità rispetto all'esperienza avviata con il Patto per la salute del settembre 2006, che prevedeva la predeterminazione per un periodo triennale del fabbisogno sanitario nazionale e delle percentuali di riparto tra le regioni: si costituiva in tal modo un quadro di certezze essenziale affinché Stato e Regioni programmassero su un orizzonte pluriennale la spesa e quindi le azioni di miglioramento dell'organizzazione e gestione del sistema. Il ritorno alla determinazione annuale dei fabbisogni (nazionale e regionali) ripropone anzitutto il rischio di un inseguimento anno per anno della spesa da parte del finanziamento del tipo sperimentato tra il 2001 e il 2006 (con effetti di perdita di controllo sulla spesa) ed inoltre comporta un ritorno alla prassi delle defatiganti trattative annuali tra Stato e Regioni e tra le stesse Regioni circa il riparto del finanziamento nazionale, che in passato ha portato a definire le risorse annualmente a disposizione delle singole regioni a esercizio finanziario già concluso;

non è chiaro se il periodo per la convergenza al sistema a regime (5 anni) abbia inizio nel 2013, primo anno successivo al triennio di riferimento del nuovo Patto per la salute 2010-12, o se abbia inizio con l'entrata in vigore del presente decreto. Nulla si dice circa la procedura di revisione a regime dei criteri di calcolo di costi e fabbisogni *standard*, disponendosi semplicemente che tale revisione potrà effettuarsi previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il rischio principale è l'adozione di parametri di valutazione errati facendo derivare i bisogni dalle risorse anziché far derivare la determinazione delle risorse dalla decisione sui bisogni prioritari di salute;

segnatamente, in riferimento all'articolo 22 dello schema di decreto in esame occorre segnalare quanto segue:

la previsione di carattere «annuale» per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sembrerebbe discostarsi dall'impostazione della programmazione di medio periodo cui hanno fatto riferimento i precedenti Accordi sanitari del 2001 e del 2006. Anche l'Intesa del dicembre 2009 si pone in tale ottica, da un lato, fissando l'ammontare del finanziamento a carico dello Stato su un arco pluriennale, dall'altro, individuando indicatori di carattere strutturale per la valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni, nonché indicatori dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni. Nello schema di decreto in esame i criteri di riparto, pur se rapportati ad un intervallo temporale annuale, sono parametrati su fattori (quali, ad esempio, la consistenza della popolazione regionale e la sua suddivisione in classi di età) non suscettibili di cambiamenti sensibili nel breve termine. Sulla base di tali considerazioni, le variazioni annuali dovrebbero essere il più possibile limitate, e comunque circoscritte

all'ammontare complessivo di risorse da destinare al finanziamento dei LEA (da definire nell'ambito delle scelte di politica economica, ma sempre nell'ottica di un bilancio pluriennale), limitando le modifiche riguardanti il riparto delle stesse tra le regioni. Tali modalità di determinazione delle risorse da destinare alla sanità andrebbero valutate anche alla luce della considerazione secondo cui la certezza dell'ammontare delle risorse statali e una sostanziale stabilità delle «quote di accesso» al finanziamento rafforzano la capacità programmatica e organizzativa delle Regioni, agevolando l'adozione di azioni di miglioramento, determinanti, in particolare, nella gestione dei Piani di rientro;

il fabbisogno regionale *standard* viene determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, utilizzando per tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni prese a riferimento (c.d. regioni *benchmark*). A tale proposito, il successivo comma 10 stabilisce che il processo di convergenza definito dalla legge n. 42 del 2009, ovvero il finanziamento dei servizi erogati dalle Regioni non più in base alla spesa storica ma secondo valori *standard* di costo e fabbisogno, si compia nell'arco di cinque anni. Non appare chiaro, tuttavia, sulla base di quali parametri, si arrivi all'applicazione a regime del meccanismo descritto nei commi successivi. In particolare, non viene chiarito se e in quale misura nella fase transitoria sia prevista la possibilità di una variazione delle risorse assegnate alle singole regioni, né come il percorso di convergenza verso la fase a regime si coordini con quanto stabilito, per alcune regioni, dai rispettivi Piani di rientro;

riguardo alla metodologia proposta per il calcolo del costo *standard*, si rileva che l'esclusione dal calcolo delle maggiori entrate derivanti dall'attivazione da parte delle regioni della leva fiscale (c.d. extra-gettiti) o delle altre disponibilità di bilancio potrebbe apparire non coerente con l'impianto del sistema basato sull'individuazione delle regioni *benchmark*, cioè di quelle regioni che si segnalano per l'erogazione efficiente ed appropriata dei Lea. L'aver raggiunto tale obiettivo, infatti, potrebbe dipendere anche dalla scelta di finanziare il sistema sanitario regionale con ulteriori entrate fiscali. Eliminare, pertanto, tale fonte di finanziamento (cui corrisponde un preciso livello di spesa) potrebbe comportare il rischio di erogare i Lea al di sotto degli *standard* previsti. Si osserva, inoltre, che secondo quanto indicato al comma 6, lett. b), per individuare il livello di spesa rilevante ai fini del costo *standard*, andrebbero escluse dal calcolo non soltanto gli extra gettiti e le altre coperture fiscali, ma anche la differenza tra entrate proprie effettive e convenzionali: ai fini del calcolo dell'equilibrio economico previsto dal comma 5, le entrate proprie sembrerebbero, invece, pienamente scontate. Si determinerebbe quindi un'asimmetria nel trattamento di tali entrate. Infine, con riferimento alla nettità degli ammortamenti, l'applicazione di tale procedura non appare agevole, data la estrema varietà di regole adottate nella contabilità sanitaria con riferimento a tale voce. L'uniformazione delle regole contabili in materia appare pertanto propedeutica all'effettiva applicabilità della norma in esame;

il sistema di pesi preso in considerazione nello schema di decreto fa sostanziale riferimento alla suddivisione per classi di età, salvo l'integrazione con altri parametri che consentano di tener conto anche delle condizioni socio-economiche di alcune realtà territoriali. Non è chiaro tuttavia se, rispetto al sistema attuale, la pesatura sia da intendersi estesa a tutti i livelli e sotto-livelli di assistenza, anche a quelli attualmente finanziati in base ad una quota capitaria «secca», in quanto corrispondenti a consumi sanitari considerati indipendenti dall'età. Fatta eccezione per la farmaceutica (attualmente vincolata ad un tetto di spesa e per la quale l'esperienza evidenzia una correlazione molto netta tra l'età e il consumo dei farmaci), con tale sistema si determinerebbe quindi una «sovra-pesatura» per i restanti livelli;

in riferimento al fondo perequativo regionale il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori ebbe a presentare un ordine del giorno, in occasione dell'esame della legge n. 42 del 2009. In tale atto di indirizzo – accolto dal Governo e per questo non posto in votazione – si impegnava l'Esecutivo, in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale per le Regioni con popolazione al di sotto di una determinata soglia da individuarsi con i decreti legislativi, «a tenere conto nella determinazione del fabbisogno *standard* non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo alla presenza di zone montane – delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive». Tale impegno a rilevantisimo impatto sociale non sembra essere stato accolto nello schema di decreto in esame, rischiando di inficiare il complesso strutturale del fondo perequativo a sfavore di aree territoriali segnate da particolari caratteristiche sociali e produttive, per l'appunto;

in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame – ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione – si rileva che, a scapito di quanto disposto all'articolo 27, contenente la clausola di neutralità finanziaria dell'intero decreto legislativo, si deve osservare che detto principio di invarianza finanziaria difficilmente sarà rispettato a causa di numerosi profili di criticità rinvenibili in riferimento a diverse disposizioni recate dal decreto stesso. In particolare, anche a seguito dei rilievi mossi dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, si segnala:

l'articolo 2, commi 1 e 4 intervengono sulla disciplina dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e dell'addizionale regionale all'IRPEF prevedendo modifiche a decorrere dall'anno 2012. La disciplina in esame è contenuta anche nell'articolo 5. In merito ai profili di quantificazione, si osserva, in via preliminare, che la relazione tecnica fornisce esclusivamente un'indicazione sulla natura degli effetti che le diverse misure determinano sui bilanci dei soggetti coinvolti. La relazione non fornisce, con la sola esclusione dell'importo della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina per l'anno 2008, una stima degli ammontari movimentati che consenta di verificare l'effettiva neutralità fi-

nanziaria delle disposizioni, sia ai fini dei saldi di finanza pubblica che della pressione fiscale complessiva. Il quadro finanziario delle compatibilità non è determinato nella relazione tecnica e la compensatività complessiva degli interventi in esame potrà essere verificata solo a seguito dell'adozione dei DPCM attuativi delle norme in esame, dei quali le norme stesse non dispongono l'obbligo preliminare di trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, né tali atti sembrano sottoposti agli obblighi di redazione della relazione tecnica riguardanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, gli schemi legislativi attuativi della riforma;

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disciplinando, in particolare, il potere attribuito alle regioni a statuto ordinario di apportare modifiche nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta. In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni, come affermato dalla relazione tecnica, determinerebbero effetti neutrali. Appare, in ogni caso, necessario che il governo fornisca chiarimenti in merito ad alcune delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, anche al fine di meglio comprenderne i profili applicativi, ciò vale soprattutto in relazione al comma 4 che concede alle regioni, nell'ambito della addizionale di cui all'articolo in esame, la facoltà di disporre con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR. La norma non appare di chiara formulazione in quanto, da un lato, prevede che la suddetta facoltà operi esclusivamente nell'ambito dell'addizionale IRPEF, dall'altro, dispone che la medesima sia esercitata attraverso una maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal TUIR. Si ricorda, in proposito, che le detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR sono, ove spettanti, utilizzate dal contribuente in riduzione dell'IRPEF lorda di competenza erariale. Pertanto, una loro maggiorazione comporterebbe una riduzione del gettito della suddetta imposta;

l'articolo 6 reca la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario. La relazione tecnica, riassumendo il contenuto della disposizione, ricorda che si prevede la soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e aventi carattere di generalità e permanenza, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Tale soppressione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene compensata con un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF. In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non reca un quadro riepilogativo degli effetti dell'intero provvedimento ed in particolare non fornisce la quantificazione dei trasferimenti soppressi. Inoltre nella fase di prima applicazione della riforma, oltre al vincolo di invarianza del totale delle risorse attribuite rispetto ai trasferimenti soppressi, occorre rispettare anche il vincolo di integrale finanziamento delle funzioni LEP sulla base della spesa

storica, attivando i necessari meccanismi di perequazione delle risorse tributarie attribuite;

l'articolo 14 reca la soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina. La relazione tecnica descrive brevemente la norma precisando che viene prevista, a decorrere dall'anno 2012, la soppressione dei trasferimenti statali destinati alla generalità degli enti e con carattere di permanenza delle province delle Regioni a statuto ordinario, con corrispondente riconoscimento alle stesse di una compartecipazione all'accisa sulla benzina. A tale scopo la relazione tecnica ipotizza che i trasferimenti da considerare ai fini della soppressione siano quelli provenienti dal Ministero dell'interno di tipo A, ossia quelli di natura permanente e generale, identificati in ambito COPAFF. In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio che consentano di ricostruire la stima dei trasferimenti oggetto di soppressione a partire dai dati della relazione COPAFF;

l'articolo 19 reca la disciplina del Fondo perequativo per le province e i comuni, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo in esame, che individua in particolare i criteri di ripartizione del fondo perequativo, si evidenzia la necessità di acquisire un chiarimento in merito ai profili di coordinamento tra tale disciplina e quella disposta dal citato schema di provvedimento sul federalismo municipale che disciplina in particolare i criteri di attribuzione di risorse tributarie direttamente ai comuni o al fondo perequativo. Andrebbe in particolare chiarito con quali modalità sia assicurato che tale attribuzione di risorse garantisca comunque il finanziamento integrale dei fabbisogni *standard* di spesa inerenti alle funzioni fondamentali, da determinarsi secondo gli indicatori di fabbisogno finanziario previsti dal comma 4 dell'articolo in esame;

si deve inoltre segnalare un profilo di criticità in relazione all'eventualità di un aumento della pressione fiscale in seguito all'applicazione dell'articolo 26, comma 2, che affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – non ancora istituita – il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dallo schema di decreto in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il comma 2 dell'articolo 26, reca inoltre, al secondo periodo, una ulteriore disposizione di salvaguardia della pressione fiscale stabilendo che l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di

ciascuna regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente. Al riguardo si segnalano alcuni profili problematici: non è infatti chiaro, in primo luogo, se tale divieto vada riferito alla posizione individuale dei singoli contribuenti o a quella complessiva dell'insieme dei contribuenti della regione. Si osserva inoltre che la norma non specifica con quali modalità sarà verificato il rispetto del predetto divieto e quali sanzioni siano eventualmente previste in caso di mancato rispetto dello stesso;

non è inoltre chiaro come la disposizione in esame si coordini con l'ampliamento della facoltà di aumento delle addizionali regionali all'IRPEF prevista dall'articolo 5. Si segnala infatti che al comma 2 di tale disposizione il divieto di aumento dell'aggravio fiscale è limitato ai primi due scaglioni di reddito in relazione ai soli redditi da lavoro dipendente o da pensione. Si segnala altresì che analogo divieto non sembra sussistere anche per le province, cui l'articolo 13 riconosce, a decorrere dal 2014, più ampie possibilità di manovra delle aliquote dell'imposta sulle assicurazioni RC auto;

da tale incertezza complessiva, così come rilevata, emerge con evidenza l'impossibilità concreta di valutazione degli oneri, ed in tale contesto è quindi indimostrabile la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26 dello schema di decreto in esame;

occorre, inoltre, rilevare che seppur assai parzialmente condivisibili, le modificazioni proposte nel parere del Relatore, non sanano alcune delle rilevanti criticità del testo governativo iniziale: addirittura, talune storture, già evidenziate con riferimento al testo originario, vengono ulteriormente esasperate, anche con riferimento all'aumento potenziale della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti;

considerato, segnatamente, che nella proposta del relatore, On. Corsaro, si prevede quanto segue:

con l'articolo 2 è stata prorogata di un anno (dal 2012 al 2013) la rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. Si rileva, al riguardo, che sono stati accorpati al 2013 diversi termini, contemplati dallo schema di decreto, che nella versione precedente risultavano scaglionati su anni differenti (al 2013 è stato portato il potere di azzerare l'aliquota IRAP, in precedenza fissato al 2014 *ex* articolo 4; sempre dal 2013, e non più dal 2012, saranno soppressi i trasferimenti *ex* articolo 6; la trasformazione in tributi propri regionali di taluni tributi derivati è stata anticipata al 2013 *ex* articolo 7; dal 2013, non più 2014, dovrebbe partire il Fondo perequativo di cui all'articolo 11). Ciò presenta certamente il vantaggio di consentire una visione unitaria delle novità introdotte dalla riforma: vi è da domandarsi, tuttavia, se la portata di taluni interventi (soppressione dei trasferimenti, compartecipazione IVA, Fondo perequativo ecc.) non avrebbe richiesto tempi di attivazione diversi, proprio per poterne monitorare gli effetti ed adeguare di conseguenza gli interventi successivi;

all'articolo 3, in merito ai criteri di territorialità per il riparto della compartecipazione IVA, la formulazione proposta è ambigua. Da un lato, con riferimento alle cessioni di beni, prevedere che il luogo del consumo sia quello della cessione non significa molto, posto che tale luogo può essere indistintamente quello in cui avviene la spedizione, la consegna o dove è destinato il bene, ovvero dove viene concluso il contratto. Certamente, tale luogo non dovrebbe poter essere quello in cui è ubicato il bene, dato che la norma si preoccupa di precisare specificatamente che il luogo di consumo è tale nel caso, solo, di cessione di beni immobili. Altra ambiguità si registra con riguardo alle prestazioni di servizio, dove è contemplata la possibilità che il luogo di consumo sia identificato con quello di domicilio del fruitore. Non si comprende, tuttavia, da un lato quali possano e/o debbano essere le eventuali alternative (luogo di fruizione del servizio, domicilio del fornitore ecc.), né le ragioni e/o i presupposti per l'esercizio della predetta facoltà. Infine, non è chiara la previsione sui «beni e servizi non di mercato». I soggetti erogatori di tali beni e servizi (pubbliche amministrazioni ed Istituzioni sociali) vengono trattati ai fini del quadro «VT» come consumatori finali ovvero soggetti IVA, a seconda che l'acquisto dei beni e servizi da loro effettuati siano destinati ad operazioni IVA o meno; al contempo, le erogazioni di beni e servizi fuori mercato, proprio perché tali, sono sottratte ad IVA. Per la definizione dei criteri di riparto territoriale della compartecipazione è previsto un DPCM da adottare solo sentita la Conferenza Stato - Regioni. La novità introdotta nella versione in commento è che dovrà essere sentita anche la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, se già costituita, la Conferenza permanente, nonché ottenuto il parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario. Come già osservato, non è previsto alcun coinvolgimento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

marginali le novità portate all'articolo 4 che anticipa al 2013 la possibilità di azzerare l'IRAP). Si rimarca, tuttavia, come si mostri pesante l'assenza di qualsiasi criterio volto a coordinare l'esercizio della potestà impositiva delle Regioni. È così concreto il rischio di una concorrenza fiscale spinta tra Regioni: tra Regioni, riccamente popolate, che si possono permettere di aumentare modestamente l'addizionale IRPEF e ridurre grandemente l'aliquota IRAP e Regioni, viceversa, scarsamente popolate che, necessariamente, debbono tenere alta l'addizionale IRPEF e, per effetto dell'alternatività di cui al già criticato comma 3, non possono, non tanto azzerare, ma neppure ridurre l'aliquota IRAP;

correttamente, all'articolo 5 è stato previsto che debbano restare indenni dall'aumento dell'addizionale oltre lo 0,5 per cento i titolari di reddito nelle prime due fasce, indipendentemente dal tipo di reddito: come segnalato, la diversa soluzione, che riservava la garanzia ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, appariva discriminatoria, iniqua, difficile realizzazione pratica, incompatibile col dettato costituzionale;

in merito ai trasferimenti statali oggetto di soppressione (articolo 6), si segnala che sono considerati solo quelli di parte corrente e non pure quelli di parte capitale: la legge delega, tuttavia, nel prevedere la soppressione dei trasferimenti, non sembra contenere una simile distinzione. Inoltre, va rimarcata la mancata previsione di un periodo transitorio – come invece lasciava intendere la legge delega (articolo 20) – in cui operare la soppressione graduale dei trasferimenti congiuntamente all’attivazione a regime del fondo perequativo. È stato previsto il coinvolgimento delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili finanziari, ma non della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale;

all’articolo 7, correttamente è stata concepita come mera facoltà per le Regioni la soppressione di taluni tributi derivati, di cui, nella versione precedente, era prevista l’immediata abrogazione. Era evidente, difatti, che in quel modo si sarebbe potuta verificare la necessità, per talune regioni, di reintrodurre i tributi soppressi, con un aggravio nelle procedure ed una complicazione (anche politica) invece evitabili. Semmai, si segnala che la norma, nel prevedere che i tributi elencati, che possono essere soppressi, saranno trasformati in tributi propri, non chiarisce le implicazioni di tale qualificazione né quali sono, in concreto, i poteri di intervento per le regioni sulle discipline dei tributi predetti, che restano di fonte nazionale. La norma non si preoccupa neppure di fissare criteri di coordinamento nonché limiti alle regioni nel modulare la nuova disciplina di tali prelievi ovvero le aliquote, come invece fa con riguardo alla tassa automobilistica regionale. Con riguardo a tale tassa, lascia invece perplessi la qualificazione che ne viene fatta di tributo proprio *ex* articolo 7, comma 1, lett. *b*) numero 3, della legge n. n. 42 del 2009, posto che la disciplina della tassa automobilistica regionale è di fonte statale (D.P.R. n. 39 del 1953), che la norma stessa si preoccupa di richiamare e preservare (almeno per i limiti massimi di manovrabilità). Più corretta e coerente era, così, la sua qualificazione come tributo derivato *ex* articolo 7, comma 1, lettera *b*) numero 1, salvo voler intendere che, fermi i limiti massimi, le Regioni possono disciplinare il tributo in oggetto in totale e piena autonomia, peraltro in assenza di ogni forma o misura di coordinamento;

nell’articolo 7-*bis*, di nuovo inserimento, si prevede l’attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale. Tuttavia, al di là delle suggestioni, la previsione in esame riesce di difficile comprensione: il gettito riconosciuto alle Regioni è gettito che già dovrebbe spettare loro, trattandosi del gettito relativo, segnatamente, ai tributi propri derivati, alle addizionali, nonché all’aliquota di compartecipazione Iva. Non è previsto quindi, come per i Comuni, una partecipazione alla lotta all’evasione remunerata con una quota di tributo erariale; viene solo chiarito che, dalla lotta all’evasione, anche le Regioni si possono avvantaggiare, potendo aumentare il gettito dei tributi loro spettanti. Il che è ovvio. Del resto, la norma non condiziona la spettanza delle risorse aggiuntive ad una specifica attività e/o ad un fattivo contributo di ciascuna Regione. La novità, sul punto, appare semmai la previsione che, con decreto, verranno

fissate le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse in oggetto;

all'articolo 7-ter si prevede che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del D.lgs. n. 330 del 1999, ossia dell'atto con cui si determinano, annualmente, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, nonché le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali, sia adottato d'intesa con le Regioni. Forse, sarebbe più corretto ipotizzare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, posto che il coinvolgimento singolo di ciascuna Regione è poi previsto per la stipula delle convenzioni con l'Agenzia delle entrate. Viene altresì previsto il coinvolgimento dell'istituenda Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, senza però che sia dettata la disciplina transitoria da impiegare fino alla sua concreta istituzione;

all'articolo 7-quater, nel prevedere che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote di tributi regionali derivati possono essere fatte solo con la contestuale adozione di misure compensative, si affida la quantificazione finanziaria di tali misure ad un DPCM da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica. Senonché, non si prevede un regime transitorio per il periodo in cui la predetta Conferenza non sia ancora attiva ed operante. In ogni caso, sembra opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, posto che si tratta di individuare misure compensative di interventi su prelievi integranti risorse proprie delle Regioni;

sarebbe opportuno all'articolo 8 prevedere la contestualità, ossia l'unità ed unicità dei relativi atti, tra la soppressione, a cura delle Regioni, dei trasferimenti regionali ai Comuni – peraltro, anche qui solo di parte corrente – e la determinazione delle compartecipazioni da accordare ai medesimi sui tributi regionali. Lo stesso anche con riguardo all'istituzione del Fondo sperimentale regionale, di cui viene individuata la durata massima (tre anni);

all'articolo 9, l'auspicata disciplina per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio trova finalmente ingresso. Viene così indubbiamente migliorata la versione originaria dello schema di decreto, che si limitava ad un mero rinvio ad una successiva legge. Tuttavia, la disciplina in concreto introdotta presenta indubbe criticità, anche di ordine costituzionale. In primo luogo, perché si rinvia – con Decreto Legislativo – ancora ad una futura legge per la determinazione delle modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità. Una legge futura (come in effetti previsto dall'articolo 20 della legge n. 42 del 2009) di cui, però, sembrerebbero qui fissati soltanto taluni criteri (comma 2). Si prevede, in particolare, una procedura di ricognizione dei Lep ma, parrebbe, solo per la determinazione delle spese in conto capitale (comma 4). Inoltre, non si comprende chi e con quali modalità sia chiamato a stabilire, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, i livelli di servizio da erogare

fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 5). Infine è previsto il coinvolgimento della SOSE ai fini della ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni effettivamente garantiscono e dei relativi costi. Sarebbe però opportuno coordinare meglio le diverse parti della disposizione in commento, chiarendo i diversi momenti in cui s'intende articolare la fissazione dei Lep e degli obiettivi di servizio, nonché la loro implementazione: fase preliminare di ricognizione, semmai affidata alla SOSE, dei costi e dei livelli essenziali; fase elaborativa di tali livelli e costi, con il coinvolgimento, oltre che del Governo, della Conferenza Stato-Regioni e di organi parlamentari; fase di adozione mediante legge; fase attuativa, nell'ambito della legge di stabilità, volta a realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* nonché degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni. Il tutto, con la previsione di una tempistica coerente con l'attuazione delle altre parti della riforma;

all'articolo 11 si disciplina l'istituzione del Fondo perequativo. Ebbene, si dovrebbe prevedere che anche al decreto da adottare per definire le modalità di convergenza della spesa per i servizi essenziali verso i costi *standard* (comma 5) sia allegata una relazione tecnica, concernente le conseguenze di carattere finanziario, come per il decreto sulla convergenza delle capacità fiscali in merito ai servizi non essenziali (comma 8). Resta peraltro lacunosa la conformazione del fondo perequativo, in particolare di quello di cui al comma 5, di cui restano indeterminati i tempi, le responsabilità e le modalità di concreto funzionamento: qui, peraltro, non è neppure ipotizzata la fonte di simile disciplina;

all'articolo 13 la principale novità attiene alla prospettata revisione dell'Imposta provinciale di trascrizione. Va però evidenziato che viene da subito prevista l'eliminazione della misura fissa, attualmente vigente per gli atti soggetti ad IVA (comma 5-*bis*): e ciò significa un maggior prelievo a carico dei contribuenti, posto che viene disposta l'applicazione della misura variabile in ragione della potenza o del peso del veicolo. Desta poi perplessità la previsione secondo cui la revisione dell'Imposta provinciale di trascrizione andrà operata, specificatamente con la legge di stabilità (comma 5-*ter*);

all'articolo 14 si dispone la soppressione dei trasferimenti statali alle Province nonché la rimodulazione dell'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF, in modo da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti soppressi. Ancora una volta, si fa riferimento solo ai trasferimenti di parte corrente. Occorre, al riguardo, prevedere che sia lo stesso DPCM che, nell'individuare i trasferimenti da sopprimere stabilisca l'aliquota di compartecipazione. Inoltre, sembra opportuno assicurare che l'invarianza di gettito sia a livello di ciascuna singola Provincia. Il comma 6 appare di difficile comprensione, in quanto non chiarisce che la quota del 33 per cento sulla compartecipazione, che viene riservata alla Provincia competente per territorio, è da intendere segnatamente come quota della medesima compartecipazione che non concorre al finanziamento del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al successivo articolo 17. Ciò,

infatti, lo si comprende solo dalla lettura del comma 2 del predetto articolo 17;

all'articolo 16, si dispone (comma 2) che, nell'ambito della revisione dell'imposta di scopo comunale (articolo 6 del decreto sul fisco municipale), venga disciplinata altresì l'imposta di scopo provinciale. Non si comprende però come: l'imposta di scopo comunale, che dovrà essere revisionata, è e rimane sostanzialmente un'addizionale all'imposta comunale sugli immobili (in seguito l'IMU), rispetto cui è difficile costruire un'imposta Provinciale, se non nella forma dell'addizionale. Si tratterebbe, però, di un'addizionale sull'addizionale, peraltro – va ricordato – destinata ad essere applicata solo sulle seconde case (stante l'esenzione della prima casa) e gli immobili di imprese e professionisti. In violazione, come ricordato a suo tempo, del principio di contenenza;

con riguardo al modello di finanziamento ipotizzato per le istituende città metropolitane (articolo 19-*bis*), la previsione, si evidenzia solamente che, a fronte della regola generale (comma 1) per cui alle città metropolitane sono attribuiti il sistema finanziario ed il patrimonio delle province in esse «assorbite», la previsione di un DPCM per l'attribuzione delle fonti di entrata (comma 2) sembra lasciar intendere che, in realtà, non vi debba poi essere necessaria coincidenza tra queste e quelle che spettavano alle Province assorbite. Non si comprende, poi, la disposizione riferita all'imposta sulle emissioni sonore (comma 2-*bis* lettera *c*). Questa, a rigore, dovrebbe essere e restare un tributo regionale (peraltro proprio, ai sensi dell'articolo 7 del testo in commento): ebbene, qui si prevede che con DPCM sarà altresì attribuita alle città metropolitane «la facoltà di istituire», tra l'altro, proprio l'imposta sull'emissioni sonore, ma solo nel caso in cui la regione non l'abbia soppressa e, soprattutto, «ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana». S'ipotizza, insomma, che un DPCM possa trasformare in tributo proprio un tributo regionale di cui la regione ha deliberato l'attribuzione di gettito alla città metropolitana. Senonché, se si tratta di tributo regionale, è coerente ipotizzare che vada riservato alla Regione la scelta se attribuire alla città metropolitana il solo gettito ovvero l'intera imposta. Soluzione, questa, che s'impone anche alla stregua della legge delega che, si ricorda, all'articolo 12, lettera *g*), recita, testualmente, «previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali», nonché dello stesso testo in discussione che, all'articolo 25, recepisce letteralmente la formula della delega testé riportata.

in definitiva, in ordine alle rilevanti perplessità dettagliatamente elencate, in ordine alla sua compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)

RELAZIONE DEL RELATORE ON. BOCCIA

Il quinto decreto di attuazione della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2010 rappresenta un punto di snodo cruciale per l'impianto fiscale su cui poggia l'intera riforma.

Il provvedimento è caratterizzato da un contenuto molto articolato sulle materie di carattere tributario, relativamente alle quali sono modificate: l'irpef, tributo su cui si fonda l'applicazione del principio di progressività; l'Irap, la stessa Iva in relazione alla modifica dei criteri di attribuzione territoriale, i tributi provinciali, i meccanismi di perequazione, le modalità di finanziamento del sistema sanitario e dei servizi indispensabili come l'istruzione, il trasporto pubblico locale e l'assistenza non sanitaria sempre di competenza delle regioni.

A differenza del decreto sul fisco municipale che poggia su un'architettura fiscale completamente nuova e con molti limiti nelle valutazioni d'impatto finanziario (sia sui livelli locali che sulla pressione fiscale complessiva), il presente decreto insiste su un'architettura fiscale esistente, e già utilizzata per la copertura di alcuni servizi indispensabili come la Sanità.

Inoltre, nel rapporto tra meccanismi d'indebitamento delle amministrazioni regionali e provinciali, copertura dei servizi indispensabili e nuova correlazione tra fonti di entrata e centri di spesa, il decreto appare certamente più coerente e nello stesso tempo un importante passo avanti anche rispetto all'ormai superato Dlgs 56/2000 che aveva segnato il primo passo effettivo nel passaggio delle responsabilità finanziarie sulla gestione della Sanità dallo Stato alle Regioni, caratterizzandone per un decennio il funzionamento. Un decreto che aveva prodotto non poche anomalie nella gestione finanziaria dei servizi sanitari accentuate poi dalle lacune della normativa ordinaria successivamente alle modifiche costituzionali intervenute nel 2001.

Dal 2001 Regioni ed enti locali attendono una riforma quadro in grado di recepire i cambiamenti del Titolo V della Costituzione. Questo potrebbe essere il momento giusto per la costruzione di un rapporto moderno tra leve fiscali territoriali e centri di spesa, tra nuovi doveri istitu-

zionali (legati al welfare degli anni 2000) e attuali esigenze di comunità profondamente diverse (per demografia, per caratteristiche socioeconomiche e per una crescente multiculturalità) da quelle degli anni novanta.

Se siamo arrivati fin qui con l'attuazione della delega è innanzi tutto per la riforma costituzionale del 2001 e per la comune convinzione tra i gruppi parlamentari della necessaria coerenza tra attuazione del federalismo fiscale e opportunità di una riforma fiscale generale non più rinviabile. Esigenza richiamata in questa legislatura nello scorso dicembre in Parlamento in tutte le mozioni presentate sul fisco.

Quando oltre due anni fa arrivò il Governo presentò in Parlamento il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, era previsto l'utilizzo dell'Irpef anziché dell'Iva come imposta di finanziamento della perequazione, l'organizzazione di venti modelli di scuole regionali, l'utilizzo improprio dei fondi strutturali, la perequazione orizzontale fatta tra aree più ricche verso quelle più deboli del Paese e una sostanziale marginalità del Governo centrale.

Tutto questo non c'è più perché fu oggetto di un confronto costruttivo che portò la maggioranza ad accettare molte proposte delle opposizioni e a tentare, anche con l'istituzione della Commissione Bicamerale per l'attuazione della delega sul federalismo fiscale, la strada dei principi e delle regole condivise. Oggi quei principi possono essere rispettati insieme solo se attuati da decreti il più possibile condivisi.

La Commissione Bicamerale è nata come terreno naturale del confronto politico e legislativo proprio in occasione dell'approvazione della legge delega e, inutile negarlo, ha rischiato, nostro malgrado, di trasformarsi in un terreno di forte contrapposizione dopo l'ultima votazione sul fisco municipale. Cos'è successo rispetto agli altri decreti? È successo che la Bicamerale non è stata in grado di dare il via libera, come era avvenuto con i precedenti decreti, perché tutte le opposizioni hanno sostenuto ragioni di merito in contrasto con il parere della maggioranza.

Sul fisco regionale, dopo il lavoro congiunto svolto con il relatore di maggioranza e le modifiche apportate (riportate nel parere allegato) e visto il rischio d'impatto finanziario della riforma sulla pressione fiscale nel caso di perdurante crisi economica da qui al 2013 (anno dell'effettiva attuazione del decreto relativamente alla fiscalizzazione dei trasferimenti e alla parallela perequazione), si ritiene imprescindibile per la credibilità dell'intero impianto e per la difesa delle stesse amministrazioni pubbliche territoriali una sorta di «clausola di salvaguardia» attraverso la previsione di un meccanismo, da attivare nell'autunno del 2012, che verifichi, d'intesa tra governo e regioni, se il sistema di finanza pubblica è in grado di rispettare le disposizioni del DL 78/2010 che prevede l'interruzione dei tagli con l'attuazione del federalismo fiscale.

Si può e si deve tentare di costruire un meccanismo comune di salvaguardia dall'impatto finanziario negativo sui conti delle amministrazioni pubbliche derivante dalla crisi e dalla perdurante lenta crescita economica. Impatto che inciderebbe sull'attuazione effettiva del federalismo fiscale provocando un aumento della pressione fiscale.

Per evitare questo rischio, si richiede a tutti i gruppi parlamentari rappresentati in Commissione di votare l'integrazione proposta nel parere all'art. 11 c.5 e le modifiche sulle disposizioni finali di coordinamento all'art. 26 c. 3 e *3bis*.

Il voto di questi articoli consente in sostanza la costruzione di una vera e propria «clausola di salvaguardia» e la previsione di un meccanismo che verifichi, d'intesa tra Governo e Regioni, se siano stati, così come previsto dalla norma, effettivamente rispettati gli impegni sulla revoca relativa ai tagli alle amministrazioni pubbliche regionali e locali disciplinati nel DL78/2010; in caso contrario, proprio per salvaguardare il processo in corso di applicazione del federalismo fiscale, se il Governo non fosse nelle condizioni di rispettare la revisione dei tagli, si applicherebbe una sospensione temporanea, subordinata a un accordo comune immediato, in sede di approvazione della legge di stabilità 2013, atto a evitare che la pressione fiscale aumenti e si scarichi tutta sulle nuove leve fiscali regionali.

Questa proposta appare necessaria proprio per difendere il lavoro collettivo svolto sin'ora. Per difendere la credibilità di un progetto comune e non di parte, come più volte auspicato, in questi giorni di celebrazione dell'Unità d'Italia, dal Presidente della Repubblica Napolitano. E' necessario ritenere questa riforma una riforma di tutti: dello Stato e delle Regioni con gli enti locali coinvolti (nella fattispecie le Province e le Città Metropolitane) e dell'intero comparto della pubblica amministrazione che indirettamente verrà coinvolto.

Si è giunti a un testo con due pareri coincidenti in larga parte e differenti per alcuni passaggi fondamentali come la clausola di salvaguardia contro l'eventuale aumento della pressione fiscale appena richiamata, grazie alla disponibilità al confronto permanente e alle integrazioni sostanziali rispetto al testo originario dello schema di decreto accettate e condivise dal relatore di maggioranza e dal Governo. Disponibilità della quale in questa sede voglio dare atto e che rappresenta una speranza per provare a fare ulteriori e decisivi passi in avanti.

I punti che vengono elencati qui di seguito sono quelli che il confronto ha portato alla modifica integrale dell'impianto di alcuni articoli. In particolare: le principali modifiche apportate al decreto uscito dal consiglio dei ministri il 7 ottobre sono sintetizzabili in questi punti:

«Sono state allineate le decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti nell'addizionale Irpef (che nel decreto originario sarebbe dovuta avvenire nel 2012) e dell'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime (che sarebbe dovuta iniziare nel 2014): entrambe decorreranno dal 2013, garantendo così l'avvio di un sistema più equilibrato, ordinato e garantista, in particolare per il Sud. Il disallineamento, infatti, avrebbe determinato una situazione per la quale per almeno due anni ciascuna regione avrebbe trattenuto sul proprio territorio il gettito dell'addizionale Irpef, senza nessun riequilibrio e con una forte sperequazione territoriale a causa delle rilevanti differenze nella distribuzione delle basi imponibili.

Per l'IVA, il criterio di territorialità basato sul luogo del consumo per la ripartizione della compartecipazione regionale IVA sarà applicato solo previa verifica della effettiva disponibilità di informazioni affidabili sulla distribuzione tra territori regionali dell'ammontare delle vendite effettuate nei confronti di consumatori finali e della corrispondente imposta IVA incassata. Si terrà conto dell'IVA versata dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti non obbligati alla redazione del quadro VT, che rappresenta un terzo dell'IVA totale e che altrimenti non sarebbe stata considerata.

È stata definita la procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei settori che ne sono ancora privi (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori). Per ciascun settore saranno individuate macro-aree omogenee per i servizi offerti e definiti indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni, di appropriatezza, oltre che indicatori per il monitoraggio e la valutazione. Sulla base di queste analisi si possono determinare i fabbisogni *standard*. Il disegno di legge di stabilità conterrà norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, saranno stabiliti i servizi da erogare.

L'esenzione dalla maggiorazione dell'addizionale Irpef è stata estesa a tutti i titolari di reddito e non solo ai lavoratori dipendenti e pensionati: tuttavia la misura va ulteriormente modificata al fine di trasformare l'esenzione in una *no-tax* area per tutti i redditi.

Sarà assicurata, dall'anno 2012, agli enti territoriali che rispettino il patto di stabilità interno la revisione dei tagli del decreto-legge n. 78.

Il fabbisogno sanitario nazionale sarà definito annualmente per il triennio successivo anziché per un solo anno, dando maggiore certezza alle regioni e mantenendo una coerenza con l'attuale patto per la salute.

È stato rivisto il sistema di finanziamento delle province, che è ora meglio definito e fornisce maggiori certezze sulle risorse e sulla perequazione.

Sono state inserite specifiche misure per il finanziamento delle città metropolitane.

È stata data attuazione alla delega sull'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

È stato rafforzato il controllo sul processo attuativo: ogni Dpcm previsto dal decreto sarà corredato della relazione tecnica e sottoposto al parere parlamentare.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)

**MODIFICHE DEL RELATORE ON. BOCCIA ALLA PROPRIA
PROPOSTA DI PARERE**

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009 aventi carattere di generalità e permanenza».

All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009».

All'articolo 22, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il fabbisogno *standard* regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario *standard* nazionale definito ai sensi dell'articolo 21».

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317)

**MODIFICHE DEL RELATORE ON. CORSARO ALLA PROPRIA
PROPOSTA DI PARERE**

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «di parte corrente» inserire le seguenti: « e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale,»

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: «adottato», inserire le seguenti: «, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,».

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «parte corrente e» inserire le seguenti: «e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».

All'articolo 13, comma 5-ter, alla lettera a) aggiungere infine le parole «, e nelle successive intestazioni;»

All'articolo 13, comma 5-ter, alla lettera b) sostituire la parola «proprietario» con «intestatario».

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «di parte corrente» inserire le seguenti: «e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale».

All'articolo 14, comma 3, dopo la parola: «adottato» inserire le seguenti: «, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,».

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole «parte corrente e» inserire le seguenti: «e , ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale».

Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».

Sostituire il CAPO V con il seguente:

CAPO V

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 24-quater.

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

Art. 24-quinquies.

(Composizione)

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la Semplificazione normativa, il ministro per la Salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall' ANCI e dall' UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ove non vengano a questo delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

Art. 24-*sexies*.

(*Modalità di funzionamento*)

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente

della componente delle Regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 24-*septies*.

(Funzioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2, lett. *e)* della medesima legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

Art. 24-octies.

(Supporto tecnico)

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle

pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 24-*septies*, comma 1, lettera c), numero 5), del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 22 marzo 2011

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene il professor Tommaso Fiore, nella sua qualità di Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: esame testimoniale dell'Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'esame testimoniale ed espone le formalità di rito.

Il professor Tommaso FIORE riferisce in merito alle iniziative che i Dipartimenti di salute mentale della Regione Puglia stanno ponendo in essere per favorire la dimissione degli internati con pericolosità sociale scemata, esprimendo rammarico per la mancanza di tempestività con cui tale delicata problematica è stata affrontata.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO e POLI BORTONE.

Il professor FIORE replica, ribadendo l'impegno per la sollecita individuazione di soluzioni alle problematiche evidenziate dall'inchiesta parlamentare.

Il PRESIDENTE dichiara concluso l'esame testimoniale e invita l'esaminato a trasmettere, non appena possibile, una relazione scritta per illustrare il cronoprogramma delle dimissioni.

La seduta termina alle ore 14,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 22 marzo 2011

146^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2555-A) Deputato Giancarlo GIORGETTI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2568) Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri (rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana dell'8 marzo 2011)

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare la ragionevolezza del limite di età previsto, all'articolo 2, capoverso «Art. 21-ter», al comma 2, per l'ipotesi di assistenza del figlio durante le visite specialistiche.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Quanto all'emendamento 2.8, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che esso sia diretto a rimuovere una specificazione del tutto superflua. Propone un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) Mirella GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) PEDICA. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

(1990) CASELLI. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(Parere alla 3ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra l'emendamento 12.100, riferito al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 333)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore BIANCO (*PD*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 22 marzo 2011

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(306) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse
(Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 maggio scorso.

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il nuovo testo unificato in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Ricorda inoltre che gli emendamenti al nuovo testo unificato sono stati ritirati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sul nuovo testo unificato.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 22 marzo 2011

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(158) RAMPONI. – *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti:* rinvio dell'espressione del parere;

alla 11^a Commissione:

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – *Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero – professionale iscritti in albi ed elenchi,* approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

